SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 febbraio 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza

Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura delle Marche

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'interno

Ministero dell'università e della ricerca

Presidenza del Consiglio dei ministri

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 9

Ministero dell'economia e delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 12 febbraio 2021, n. **12**.

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare specifiche misure di contenimento alla diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 febbraio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19

1. Dal 16 al 25 febbraio 2021 sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Art. 2.

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2021

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

BOCCIA, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

21G00016
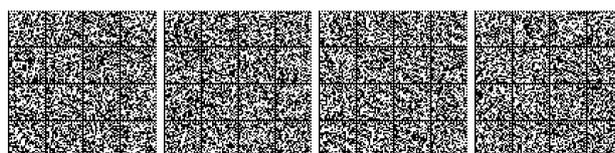
DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 ottobre 2020.

Allertamento di protezione civile e sistema di allarme pubblico IT - Alert.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile», ed in particolare gli articoli 15 e 17;

Visto il comma 1 dell'art. 110 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, «Codice delle comunicazioni elettroniche», e in particolare gli articoli 11 e 13;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 ed in particolare l'art. 28 che introduce nel Codice delle comunicazioni elettroniche le definizioni di Sistema di allarme pubblico, di servizio «*Cell broadcast*», di «messaggio IT-Alert» e di «servizio IT-Alert», nonché l'obbligo per gli operatori nazionali di telefonia mobile di mantenere attivo il servizio IT-Alert, pena sanzioni amministrative e/o la perdita delle frequenze e della qualifica di operatore nazionale;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2004, e successive modificazioni;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2014, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 2014;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 febbraio 2015, recante «Indicazioni alle componenti e alle strutture operative del Servizio nazionale per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della zona rossa dell'area vesuviana»;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile, prot. n. 7117 del 10 febbraio 2016, con indicazioni operative recanti «Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016;

Viste le «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei», pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017, recante «Istituzione del Sistema d'allertamento nazionale per i maremoti generati da sisma – SiAM», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2017;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 ottobre 2018, recante «Indicazioni alle componenti ed alle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile per l'aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il rischio maremoto», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018;

Visto lo Standard europeo ETSI TS 102 900 V1.3.1 (2019-02) - *Emergency Communications* (EMTEL); *European Public Warning System* (EU-ALERT) *using the Cell Broadcast Service*;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 12 agosto 2019, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 2 ottobre 2019;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2020, recante «Modalità e criteri di attivazione e gestione del servizio IT-Alert», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 7 settembre 2020;

Considerata la necessità di organizzare lo svolgimento dell'attività di allertamento al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che il comma 2-*bis* dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 prevede che l'allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico di cui all'art. 1, comma 1, lettera ee-*bis*) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta dell'8 ottobre 2020;

EMANA
la seguente direttiva:

1. Premesse.

1.1 Finalità.

La presente direttiva, emanata ai sensi del decreto legislativo n. 1 del 2018, recante «codice della protezione civile» al fine di garantire un quadro coordinato su tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile ai diversi livelli organizzativi, e tra i diversi strumenti previsti dalla vigente normativa, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina:

a) l'omogeneizzazione di terminologie e definizioni;

b) le modalità di organizzazione strutturale e funzionale del Sistema di allertamento del Servizio nazionale della protezione civile;

c) le modalità di organizzazione strutturale e funzionale del Sistema di allarme pubblico denominato «IT-Alert».

Il Sistema di allertamento, statale e regionale, di protezione civile, previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, è costituito dall'insieme delle procedure e attività che, ove e quando possibile, sulla base di previsioni probabilistiche, del monitoraggio di parametri ambientali che possono essere connessi con un evento o con suoi possibili effetti, nonché della sorveglianza di fenomeni d'interesse di protezione civile, anche attraverso il presidio territoriale, ha lo scopo di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali. In seguito a tale attivazione le autorità competenti pongono in essere le pertinenti attività di previsione e prevenzione degli eventi nonché quelle di gestione dell'emergenza, quest'ultima anche in relazione alla pianificazione di protezione civile.

IT-Alert è, invece, il sistema di allarme pubblico – istituito ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera ee)-*quinquies*, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 «Codice delle comunicazioni elettroniche», nell'ambito della più ampia definizione di Sistema di allarme pubblico di cui all'art. 1, comma 1, lettera ee)-*bis* del medesimo decreto – che dirama ai terminali presenti in una determinata area geografica «messaggi IT-Alert», consentendo alla popolazione ivi presente di assumere comportamenti di autoprotezione in relazione a situazioni di rischio.

1.2 Caratteristiche e limiti del sistema di allertamento di protezione civile e di IT-Alert.

L'allertamento di protezione civile e il sistema di allarme pubblico si realizzano attraverso una complessa serie di attività svolte da parte di una pluralità di soggetti competenti afferenti a più istituzioni e loro articolazioni.

Le attività di allertamento e quelle di allarme pubblico risentono di limiti correlati all'incertezza connessa ai fenomeni naturali, alla conoscenza scientifica imperfetta, alle capacità tecnologiche disponibili, e a vincoli derivanti dalla disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché dalle circostanze in cui le attività di valutazione e decisionali si concretizzano, sovente in contesti di urgenza ed emergenza che richiedono decisioni immediate.

Pertanto, è necessario assicurare il miglior assetto organizzativo, strutturale e funzionale, nei contesti e con i limiti indicati, tenuto conto che il Sistema d'allertamento di protezione civile e IT-Alert non sono salvifici in sé, ma sono finalizzati, in ragione di un determinato probabile evento, ad attivare a livello territoriale e individuare una più specifica azione di protezione e tutela della collettività e del singolo, nel più generale contesto della pianificazione di protezione civile e di una condotta personale di consapevolezza dei rischi e di adozione costante di misure di prevenzione e salvaguardia.

Le procedure e le attività finalizzate all'allertamento e all'allarme pubblico devono quindi esplicitare, quando e ove possibile, i limiti delle attività di valutazione e decisionali. In particolare, è opportuno dare conto:

a) dei limiti scientifici delle previsioni probabilistiche;

b) della latenza, incertezza e/o indisponibilità dei dati, delle misure e delle informazioni;

c) del possibile malfunzionamento e/o di disfunzionalità degli apparati e delle reti;

d) del margine di errore derivante dall'imprescindibile discrezionalità delle attività di valutazione e decisionali.

A fini di trasparenza, le procedure e le attività finalizzate all'allertamento e all'allarme pubblico contengono sistemi di tracciabilità non modificabili delle decisioni assunte così che sia conoscibile il contesto in cui si è operato, e si renda conto del ragionamento sviluppato per assumere una scelta. Ai sensi della normativa vigente, deve essere prevista la conservazione dei documenti informatici, al fine di garantirne l'autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità.

A fini di efficienza ed efficacia, le procedure e le attività finalizzate all'allertamento e all'allarme pubblico prevedono sistemi di ricognizione, valutazione, revisione e aggiornamento periodico, anche al fine di una migliore formazione degli operatori, nonché per una adeguata gestione del rischio dei processi posti in essere nel contesto dell'allertamento.

Il Dipartimento della protezione civile provvede ad acquisire dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile informazioni sulle procedure esistenti relative all'allertamento, a monitorare procedimenti di innovazione delle procedure, e a predisporre raccomandazioni e linee guida per la stesura di procedure e attività per l'allertamento sulla base delle buone pratiche raccolte.
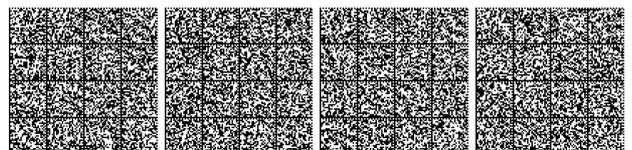
2. Termini e definizioni.

a) Allerta. In base ad un livello di pericolosità o di rischio previsto, o allo stato di un fenomeno o processo naturale, indica uno stato del sistema di allertamento finalizzato all'attuazione di una fase operativa. È identificata attraverso un livello di allerta.

b) CAP, «*Common Alerting Protocol*». È un formato standard internazionale per allerte e allarmi di emergenza e avvisi pubblici di emergenza, configurato secondo specifiche e necessità di comunicazione di allerte e allarmi che mantiene l'interoperabilità con altri profili CAP.

c) CAP-IT. Profilo italiano del CAP, configurato secondo specifiche e necessità del Sistema nazionale della protezione civile.

d) Codice colore. Esprime con i colori «verde», «giallo», «arancione» e «rosso» un corrispondente livello di allerta.

e) Evento. Processo o fenomeno di origine naturale o antropica in grado di arrecare danni alla popolazione, alle attività, alle strutture e infrastrutture presenti nel territorio.

f) Fase operativa. Lo stato di configurazione e le conseguenti azioni di contrasto che le componenti del Servizio nazionale della protezione civile interessate da una allerta devono porre in essere in accordo con il proprio piano di protezione civile.

g) IT-Alert. Piattaforma tecnologica con cui, in applicazione dello standard europeo ETSI TS 102 900 V1.3.1 (2019-02) - *Emergency Communications* (EMTEL), *European Public Warning System* (EU-ALERT) *using the Cell Broadcast Service*, è realizzato in Italia il Sistema di allarme pubblico definito ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera ee-*bis*) del decreto legislativo n. 259 del 2003.

h) Livello di allerta. Espresso con un codice colore, è finalizzato all'attivazione di una fase operativa. Il numero dei livelli di allerta dipende dalla tipologia di rischio.

i) Livello di pericolosità. Per ciascuna tipologia di rischio, esprime una valutazione della pericolosità o della gravità dello scenario d'evento atteso o in atto, sulla base di indicatori e parametri qualitativi o quantitativi, singoli o in concorso tra loro.

j) Livello di criticità. Ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, corrisponde a valori assunti nel sistema di soglie definito sulla base di indicatori a cui associare prefigurati scenari di rischio.

k) Livello di rischio. Definito sulla base di indicatori e parametri, qualitativi o quantitativi, singoli o in concorso tra loro, e dei relativi effetti e danni attesi, indica la gravità dello scenario atteso o in atto.

l) Misure di autoprotezione. Azioni poste in essere dalla popolazione utili a ridurre l'impatto dei rischi o il loro verificarsi, nonché ad attenuare le conseguenze derivanti dagli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

m) Monitoraggio. Attività finalizzata a osservare, a scopo di controllo, grandezze fisiche rilevanti per i fenomeni d'interesse di protezione civile mediante strumenti e reti strumentali.

n) Pericolosità. Processo, fenomeno o attività umana che può causare la perdita di vite umane, lesioni o altri impatti sulla salute, danni alle cose e alle proprietà, disordini sociali ed economici o degrado ambientale.

o) Previsione a breve termine. Valutazione basata sui risultati di modelli numerici, dati di monitoraggio e informazioni provenienti dalla sorveglianza, che consente di prevedere la possibile evoluzione di un fenomeno con un tempo di anticipo e per un periodo di tempo limitato, variabile in base alla rapidità di evoluzione del fenomeno stesso.

p) Rischio. Potenziale perdita di vite umane, lesioni, o beni distrutti o danneggiati che potrebbero verificarsi a un sistema, società o comunità in un determinato periodo di tempo, determinata in termini probabilistici in funzione della pericolosità, dell'esposizione, della vulnerabilità e della capacità di risposta.

q) Scenario d'evento. Evoluzione nello spazio e nel tempo di un evento atteso o in atto. Considera la pericolosità dell'evento.

r) Scenario di rischio. Evoluzione nello spazio e nel tempo degli effetti di un evento atteso o in atto. Considera la distribuzione e la tipologia degli elementi esposti, la loro vulnerabilità, e la capacità di risposta del sistema di protezione civile.

s) Sorveglianza. Attività finalizzata a mantenere sotto controllo i fenomeni d'interesse di protezione civile attraverso i dati del monitoraggio e altre informazioni e azioni, incluso il presidio territoriale.

3. Organizzazione del Sistema di allertamento del Servizio nazionale della protezione civile.

L'art. 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018 individua le attività di prevenzione di protezione civile distinguendo tra attività «non strutturali» e attività «strutturali». Tra le attività di prevenzione non strutturale è compreso l'allertamento del Servizio nazionale della protezione civile.

Il Sistema di allertamento nazionale è costituito dal livello regionale e dal livello statale. Opera al ricorrere di identificabili fenomeni precursori di un evento calamitoso per il quale sia possibile svolgere un'attività di preannuncio, sulla base dei risultati di modelli empirici o matematici, del monitoraggio di fenomeni e parametri e della sorveglianza in corso d'evento.

Il Sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, si articola in due fasi:

a) una fase di previsione, che ha lo scopo di valutare, quando e dove possibile, la situazione attesa, nonché gli effetti che tale situazione può determinare;

b) una fase di monitoraggio e sorveglianza, che ha lo scopo di osservare e seguire, quando e dove possibile, l'evoluzione della situazione in atto e i potenziali impatti sul territorio.

Le fasi di previsione e di monitoraggio e sorveglianza sono definite, per le diverse tipologie di fenomeno, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e sono preposte all'attivazione del Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali, per la preparazione e

la prevenzione del rischio e, se del caso, per la gestione dell'emergenza secondo la pertinente pianificazione di protezione civile.

3.1 Fase di previsione.

La fase di previsione consiste nella valutazione probabilistica della situazione attesa, nonché dei relativi possibili effetti. In tale fase vengono analizzati i dati osservati e vengono effettuate valutazioni probabilistiche attraverso sistemi di modellistica che simulano i fenomeni in esame.

In funzione della tipologia di fenomeno o evento considerato, può essere effettuata la valutazione probabilistica della sola pericolosità o del rischio; quest'ultima è effettuata dove e quando è possibile la valutazione, ancorché speditiva, dei possibili danni a elementi vulnerabili.

La fase di previsione si articola nelle seguenti attività, svolte anche attraverso l'utilizzo di apparati e strumenti hardware, di software e di modelli:

a) integrazione e assimilazione di dati osservati e informazioni disponibili ed elaborazione di previsioni sulla natura, l'estensione geografica, l'evoluzione temporale, l'intensità e la magnitudo degli eventi attesi;

b) previsione degli effetti che il manifestarsi di tali eventi può determinare sul territorio;

c) valutazione del livello di pericolosità o di rischio, anche confrontando le previsioni elaborate con criteri decisionali, predefiniti e adottati;

d) divulgazione dei risultati delle attività precedenti.

Le modalità con cui i soggetti competenti attuano la fase di previsione variano a seconda della tipologia di rischio, e sono definite, con indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile adottate con le modalità di cui al paragrafo 5.

3.2 Fase di monitoraggio e sorveglianza.

La fase di monitoraggio e sorveglianza consiste nella raccolta, concentrazione e condivisione di dati rilevati da strumenti, apparati e reti di monitoraggio, nonché di informazioni non strumentali reperite localmente, ove possibile o necessario anche attraverso attività territoriali e di presidio, al fine di effettuare e rendere disponibili dati, informazioni e/o previsioni a breve termine, per consentire di confermare gli scenari di evento o di rischio previsti e di aggiornarli a seguito dell'evoluzione dell'evento in atto potendo questo manifestarsi con dinamiche diverse da quelle prefigurate.

La fase di monitoraggio e sorveglianza si articola nelle seguenti attività, svolte anche attraverso l'utilizzo di strumenti e apparati hardware, software e di modelli matematici:

a) elaborazione, composizione, integrazione, e rappresentazione di (i) dati di monitoraggio, rilevati da piattaforme satellitari o aeree, da apparati e stazioni strumentali e reti a terra e in mare, (ii) informazioni provenienti dal territorio, anche attraverso il presidio, e (iii) ulteriori dati e informazioni tematiche, ambientali e storiche, ove disponibili;

b) previsione a breve termine, ove possibile, dell'evoluzione di un evento e dei relativi effetti;

c) valutazione dello scenario di rischio in atto, e previsione della sua evoluzione spazio-temporale e di intensità nel breve termine anche confrontando i dati di monitoraggio, le informazioni provenienti dal territorio, e gli ulteriori dati e informazioni disponibili con criteri decisionali, predefiniti e adottati;

d) divulgazione dei risultati delle attività precedenti.

Le modalità con cui i soggetti competenti attuano la fase di monitoraggio e sorveglianza variano a seconda della tipologia di rischio, dei livelli di allerta, o dello stato di attività dei fenomeni, e sono definite, con indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate con le modalità di cui al paragrafo 5.

3.3 Livelli di allerta e fasi operative dei piani di protezione civile.

Alle valutazioni rappresentate dai livelli di pericolosità o di rischio corrispondono i livelli di allerta del sistema della protezione civile, preposti all'attivazione delle azioni di contrasto preventivo degli eventi e dei conseguenti effetti, di preparazione e di gestione dell'emergenza, come definite nelle fasi operative dei piani di protezione civile.

A ciascun livello di pericolosità o di rischio è associato un livello di allerta, rappresentato da un codice colore, a cui è associata la definizione sintetica dello scenario di evento e degli effetti attesi.

Per ciascuna tipologia di rischio, le indicazioni operative del Dipartimento della protezione civile adottate con le modalità di cui al paragrafo 5, definiscono:

a) le condizioni per la diramazione del messaggio di allertamento;

b) il soggetto competente alla diramazione del messaggio di allertamento, secondo l'articolazione di competenze e funzioni definite dall'ordinamento per i diversi livelli territoriali, in ossequio al principio di precauzione e di omogeneità organizzativa;

c) i contenuti minimi del messaggio di allertamento;

d) la relazione tra i livelli di pericolosità o di rischio, i livelli di allerta, e le fasi operative dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali, da attivare per ciascuna tipologia di rischio, anche considerando contesti multi-rischio.

Il livello di allerta comporta per i comuni l'attivazione delle fasi operative previste nel proprio piano di protezione civile.

La regione, nonché gli enti locali, ciascuno nell'ambito di propria competenza, valutano se attivare una fase operativa, e quale fase operativa attivare, in considerazione dello scenario previsto, della probabilità di accadimento dei fenomeni, della distanza temporale dall'effettivo verificarsi della previsione e della propria capacità di risposta.

In relazione al Sistema di allertamento per i singoli rischi si rinvia alle seguenti direttive e decreti:

a) per il rischio idrogeologico e idraulico, la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione del sistema di allertamento nazionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2004, non-

ché la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile, prot. n. 7117 del 10 febbraio 2016, con indicazioni operative su «Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile»;
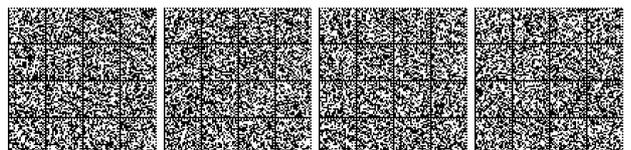
b) per il rischio da maremoto, la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017, recante «Istituzione del Sistema d'allertamento nazionale per i maremoti generati da sisma - SiAM», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2017 e il decreto del Capo del Dipartimento del 2 ottobre 2018, recante «Indicazioni alle componenti ed alle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile per l'aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il rischio maremoto» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018;

c) per il rischio valanghe, la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2019, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 2 ottobre 2019;

d) per il rischio vulcanico, la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2014, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 2014, il decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 2 febbraio 2015, recante «Indicazioni alle componenti e alle strutture operative del Servizio nazionale per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della zona rossa dell'area vesuviana», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 2015 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016.

4. Organizzazione di IT-Alert.

4.1 Scopi.

Il Servizio nazionale della protezione civile utilizza anche IT-Alert per informare la popolazione affinché quest'ultima valuti e adotti le misure di autoprotezione di cui al comma 4.5, in rapporto alla specifica tipologia di rischio e al contesto di riferimento.

Con IT-Alert, il Dipartimento della protezione civile, le regioni e i comuni, ciascuna per le proprie competenze, possono trasmettere «messaggi IT-Alert» per informare la popolazione attraverso la tecnologia «*cell broadcast*», scelta dal legislatore.

4.2 Interoperabilità.

IT-Alert adotta lo standard internazionale «*Common Alerting Protocol*» (CAP) per garantire la completa interoperabilità con altri sistemi, nazionali e internazionali, di divulgazione di allerte e allarmi di emergenza e avvisi pubblici.

Il Capo del Dipartimento della protezione civile, con proprie indicazioni operative adottate con le modalità di cui al paragrafo 5, definisce il profilo italiano del CAP, denominato «CAP-IT» che, rispettando lo standard internazionale, lo allinea alle specifiche e alle necessità del Servizio nazionale della protezione civile.

4.3 Canali.

IT-Alert può diramare messaggi attraverso i seguenti canali di comunicazione:

il canale istantaneo «*cell broadcast*», gestito in autonomia da ciascun operatore nazionale di telefonia mobile per le celle telefoniche di propria competenza, attraverso cui i messaggi sono ricevuti dalla popolazione sui «terminali utente» presenti in una determinata area geografica individuata dalla copertura locale delle reti mobili (ad esempio, i telefoni cellulari, smartphone, tablet);

la «App» per «smartphone», attraverso la quale il messaggio viene ricevuto da un cellulare sul quale sia stata installata la «App» stessa, e in presenza di connessione dati;

il canale pubblico «*Machine to Machine*» (M2M), attraverso il quale altre «App» e altri sistemi per la comunicazione di emergenza utilizzati dalle componenti del Servizio nazionale della protezione civile possono essere alimentate con i messaggi IT-Alert per la loro ulteriore propagazione.

4.4 Organizzazione.

Un «messaggio IT-Alert» è inviato in applicazione di indicazioni operative e procedure definite secondo i principi di cui alla presente direttiva e dei criteri minimi indicati al paragrafo 4.5, assicurando che nelle singole indicazioni operative e procedure siano previsti sistemi di tracciabilità immodificabili e modelli di segnalazione anonima di eventuali criticità nell'operatività di IT-Alert, anche allo scopo di introdurre possibili correttivi o misure di adeguamento, nonché per assicurare una comunicazione il più possibile omogenea a scala nazionale, nel rispetto dei principi di precauzione, sussidiarietà e omogeneità organizzativa. Le procedure sono individuate sulla base delle indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile adottate con le modalità di cui al paragrafo 5.

4.5 Messaggi IT-Alert e misure di autoprotezione.

In riferimento a quanto prescritto dall'art. 31 del decreto legislativo n. 1 del 2018 «Codice di protezione civile» e successive modificazioni, e fermo restando quanto riportato al comma 1.2 in relazione alla messa in atto di specifiche azioni di tutela della collettività e del singolo, il «messaggio IT-Alert» ha lo scopo di informare la popolazione di situazioni previste o in atto al fine di consentire a quest'ultima la quanto più tempestiva adozione di misure di autoprotezione.

Le misure di autoprotezione da attivarsi da parte della popolazione si distinguono in:

a) attività preparatorie, anche informative, e associate a modifiche dei comportamenti abituali;

b) attività di messa in sicurezza;

c) attività di aggiornamento informativo sull'evento e sui suoi sviluppi anche mediante la fruizione dei canali di informazione ufficiali ulteriori e diversi rispetto a quelli utilizzati da IT-Alert.

Un «messaggio IT-Alert» è preparato e inviato dal Dipartimento della protezione civile, dalle regioni e dai comuni, in relazione allo stato di sviluppo del sistema e secondo le rispettive competenze previste dal decreto legislativo n. 1 del 2018, sulla base di indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile adottate con le modalità di cui al paragrafo 5.

Un «messaggio IT-Alert» è di una delle seguenti tipologie:

messaggio di «ALLERTA». Può conseguire alla fase previsionale del sistema di allertamento, e informa di una possibile situazione di rischio che può essere mitigata dalla popolazione adottando le misure di autoprotezione di cui alla lettera *a)*. Utilizza una modalità di diramazione automatica o semi-automatica;

messaggio di «PERICOLO!». Può conseguire alla fase di monitoraggio e sorveglianza e, ove diramato, utilizza una modalità automatica che interviene al superamento di soglie strumentali e/o modellistiche, compatibili con l'incertezza intrinseca dei fenomeni naturali e con i limiti, anche tecnologici, degli strumenti di monitoraggio in tempo reale. Il messaggio informa di una situazione di rischio che può essere mitigata dalla popolazione adottando le misure di cui alle lettere *b)* e *c)*;

messaggio di «EMERGENZA». Diramato in modalità manuale, si riferisce a eventi in corso o ad una fase di post-evento. Il messaggio informa, allorquando possibile, su di una grave situazione avvenuta o in corso per la quale è fortemente consigliato che la popolazione adotti le misure di cui alle lettere *b)* e *c)*;

messaggio di «TEST». Diramato in modalità manuale durante la fase di sperimentazione e comunque periodicamente, ha lo scopo di verificare il funzionamento del sistema e la corretta configurazione dei dispositivi e dei terminali;

messaggio di «ESERCITAZIONE». Diramato in modalità manuale durante periodi predeterminati, ha lo scopo di verificare il funzionamento delle procedure che saranno messe in atto in caso di emergenze reali.

Per rendere il più possibile omogenea l'informazione trasmessa, i messaggi IT-Alert adottano uno schema minimo che prevede una intestazione, l'indicazione della tipologia del messaggio, dello scenario di evento, se possibile, e del periodo di tempo relativi alla situazione comunicata. Il «messaggio IT-Alert» può essere integrato con ulteriori informazioni in funzione della tipologia del messaggio stesso e dello scenario di evento.

IT-Alert e i suoi messaggi si adeguano ai principi di trasparenza, di sussidiarietà, di auto-responsabilità e di autoprotezione della popolazione, e di omogeneità comunicativa, fermi restando i vincoli tecnologici, strumentali, e dei modelli previsionali adottati, nonché il riferimento alla locale pianificazione di protezione civile.

4.6 Sperimentazione di IT-Alert.

Attese le novità di IT-Alert ed essendo noti i limiti, anche tecnologici, del canale «*cell broadcast*», che non consente al mittente di conoscere l'avvenuta o la mancata ricezione dei messaggi inviati, si rende necessario un periodo di sperimentazione della durata di ventiquattro mesi, di cui gli ultimi sei volti a valutare gli esiti della sperimentazione.

Durante tale periodo gli esiti della sperimentazione, e gli eventuali possibili correttivi, saranno valutati da un'apposita Commissione tecnica i cui componenti, individuati in numero di due dalla Commissione speciale di protezione civile della Conferenza delle regioni e delle province autonome, due dall'Associazione nazionale comuni italiani, due dalla Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, e uno dal Dipartimento della protezione civile, operano a titolo gratuito.

La Commissione tecnica è coordinata dal Capo del Dipartimento della protezione civile, che potrà delegare il direttore di un Ufficio del Dipartimento della protezione civile.

La Commissione tecnica si insedierà all'avvio della fase di sperimentazione, e alla stessa saranno inviati dal Dipartimento della protezione civile rapporti periodici derivanti dalle segnalazioni che perverranno dai soggetti operanti nel Sistema di allarme pubblico, che saranno oggetto di valutazione periodica da parte della Commissione tecnica. Nei sei mesi finali della sperimentazione, la Commissione tecnica redigerà un rapporto sulla sperimentazione di IT-Alert, valutandone le prestazioni, specifiche e generali, anche suggerendo eventuali integrazioni, modificazioni e azioni correttive.

Per pervenire a regime a un sistema di invio automatico della messaggistica diretta a comunicare alla popolazione il livello di allerta, le attività di sperimentazione sono finalizzate ad individuare le modalità e la tempistica di invio automatico dei messaggi IT-Alert.

Decorsi i ventiquattro mesi, ove siano necessarie integrazioni, modifiche o azioni correttive, IT-Alert per i successivi sei mesi opererà in regime transitorio per consentire gli adeguamenti necessari, decorsi i quali il Servizio di allarme pubblico sarà operativo.

I componenti della Commissione tecnica operano nell'ambito dei doveri d'ufficio. Per la partecipazione alla Commissione non sono dovuti ai componenti indennità, rimborsi spese, compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

5. Indicazioni operative del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Ai fini di un'ampia condivisione e per garantire un quadro coordinato su tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile ai diversi livelli organizzativi, le indicazioni operative di cui alla presente
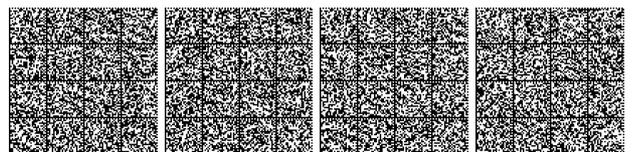
direttiva sono adottate previa intesa in sede tecnica acquisita nell'ambito di un tavolo composto da rappresentanti del Dipartimento della protezione civile, delle regioni e dell'Associazione nazionale comuni italiani.

Per le indicazioni operative di cui al paragrafo 3.1 della presente direttiva il citato tavolo tecnico è composto da rappresentanti del Dipartimento della protezione civile e delle regioni.

I componenti del tavolo tecnico operano nell'ambito dei doveri d'ufficio. Per la partecipazione alla Commissione non sono dovuti ai componenti indennità, rimborsi spese, compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

6. Norme di salvaguardia.

Per le Province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le competenze loro affidate dai relativi statuti e dalle relative norme di attuazione, ai sensi dei quali provvedono alle finalità della presente direttiva.

Roma, 23 ottobre 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri: CONTE

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2670

21A00828

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 dicembre 2020.

Rimodulazione del quadro finanziario degli interventi previsti dal Piano di azione coesione della Regione Calabria. (Decreto n. 40/2020).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, che, all'art. 23, comma 4, prevede che il suddetto Fondo di rotazione destina le risorse finanziarie a proprio carico provenienti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007-2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi;

Visto il Piano di azione coesione varato il 15 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, definito d'intesa con la Commissione europea e condiviso con le regioni e le amministrazioni interessate, volto a determinare e attuare la revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, al fine di accelerarne l'attuazione e migliorarne l'efficacia;

Visti i documenti «Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell'efficacia degli interventi», approvati in data 27 febbraio 2012 e 18 aprile 2013 dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d'atto del Piano di azione coesione, nonché le informative al CIPE 18 febbraio 2013 e 8 novembre 2013;

Vista la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113 concernente l'individuazione delle amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del Piano di azione coesione e relative modalità di attuazione;

Viste le proprie note n. 29497 del 6 aprile 2012, n. 9307 del 31 gennaio 2013, n. 84066 del 15 ottobre 2013 e n. 100952 del 5 dicembre 2013 relative alle procedure di utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi del richiamato Piano di azione coesione;

Visto il proprio decreto n. 53/2018 del 12 dicembre 2018 che ha stabilito complessivamente in euro 786.040.938,35 le risorse da destinare agli interventi del Piano di azione coesione della Regione Calabria, censito nel Sistema finanziario Igrue con codice 2012CLXXXPAC00;

Vista la procedura scritta avviata con nota del Presidente del Gruppo di azione n. AlCT 7770 del 24 giugno 2020 e conclusasi con esito positivo, con la quale i componenti del Gruppo di azione sono stati chiamati ad assentire il nuovo quadro degli interventi del PAC Calabria, aggiornato a fronte della proposta di riprogrammazione della Regione basata su una diversa articolazione finanziaria delle linee di intervento, fermo restando l'importo complessivo stabilito con il citato decreto n. 53/2018;

Vista la nota n. AlCT 8853 del 14 luglio 2020, con la quale il Presidente del Gruppo di azione ha trasmesso il definitivo piano finanziario riprogrammato degli interventi PAC a titolarità della Regione Calabria;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 9 dicembre 2020 tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'art. 263 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;

Decreta:

1. Il quadro finanziario del Piano di azione coesione della Regione Calabria, viene rimodulato così come specificato nella allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate al programma del Piano di azione coesione della Regione Calabria sulla base delle richieste presentate dalla medesima, che ha, altresì, la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta e regolare gestione, nonché sull'utilizzo delle risorse assegnate con il presente decreto.

3. La predetta amministrazione alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica.

4. Il presente decreto annulla e sostituisce il proprio decreto n. 53/2018 e viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2020

L'Ispettore generale capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 8

ALLEGATO

Piano di azione coesione Regione Calabria

(importi in euro)

Programma	Linea di intervento	Nuova dotazione PAC per linea di intervento
Pac Calabria	Misure anticicliche	274.991.464,61
	Salvaguardia	391.476.524,56
	Nuove azioni	119.572.949,18
	Totale	786.040.938,35

21A00654

DECRETO 10 dicembre 2020.

Rimodulazione del quadro finanziario degli interventi previsti dal Piano di azione coesione del Ministero dell'interno - Piano di azione giovani sicurezza e legalità. (Decreto n. 41/2020).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE 11 gennaio 2011, n. 1 con la quale sono stati stabiliti indirizzi e orientamenti per l'accelerazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 e la conseguente eventuale riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, che, all'art. 23 comma 4, prevede che il suddetto Fondo di rotazione destina le risorse finanziarie a proprio carico provenienti da un'eventuale riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007-2013, alla realizzazione di interventi di sviluppo socio-economico concordati tra le Autorità italiane e la Commissione europea nell'ambito del processo di revisione dei predetti programmi;

Visto il Piano di azione coesione varato il 15 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, definito d'intesa con la Commissione europea e condiviso con le regioni e le Amministrazioni interessate, volto a determinare e attuare la revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, al fine di accelerarne l'attuazione e migliorarne l'efficacia;

Visti i documenti «Iniziative di accelerazione e di miglioramento dell'efficacia degli interventi», approvati in data 27 febbraio 2012 e 18 aprile 2013 dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, concernente la presa d'atto del Piano di azione coesione, nonché le informative al CIPE 18 febbraio 2013 e 8 novembre 2013;

Vista la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113 concernente l'individuazione delle Amministrazioni responsabili della gestione e dell'attuazione di programmi/interventi finanziati nell'ambito del Piano di azione coesione e relative modalità di attuazione;

Viste le proprie note n. 29497 del 6 aprile 2012, n. 9307 del 31 gennaio 2013, n. 84066 del 15 ottobre 2013 e n. 100952 del 5 dicembre 2013 relative alle procedure di utilizzo delle risorse destinate all'attuazione degli interventi del richiamato Piano di azione coesione;

Visto il proprio decreto n. 23/2017 del 24 luglio 2017 che ha stabilito in euro 165.806.982,48 le risorse da destinare al Piano di azione giovani sicurezza e legalità del Piano di azione coesione del Ministero dell'interno, censito nel Sistema finanziario Igrue con codice 2012MINTXPAC22;

Vista la procedura scritta avviata con nota del Presidente del Gruppo di azione n. AlCT 12502 del 9 ottobre 2020 e conclusasi con esito positivo, con la quale i componenti del Gruppo di azione sono stati chiamati ad assentire il nuovo quadro degli interventi del PAC - Piano di azione giovani sicurezza e legalità a titolarità del Ministero dell'interno, aggiornato a fronte della proposta di riprogrammazione del Ministero dell'interno basata su una diversa articolazione finanziaria delle linee di intervento, fermo restando l'importo complessivo già attribuito al programma;

Vista la nota n. AlCT 13245 del 26 ottobre 2020 con la quale il Presidente del Gruppo di azione ha trasmesso il definitivo piano finanziario riprogrammato del Piano di azione giovani sicurezza e legalità a titolarità del Ministero dell'interno;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 9 dicembre 2020 tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, dell'art. 263 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;

Decreta:

1. Il quadro finanziario degli interventi del Piano di azione giovani sicurezza e legalità del Piano di azione coesione del Ministero dell'interno, viene rimodulato così come specificato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione provvede ad erogare le risorse destinate al Piano di azione coesione del Ministero dell'interno - Piano di azione giovani sicurezza e legalità, sulla base delle richieste presentate dal medesimo Ministero che ha, altresì, la responsabilità di effettuare i controlli sulla corretta e regolare gestione nonché sull'utilizzo delle risorse assegnate con il presente decreto.

3. La predetta Amministrazione alimenta il sistema nazionale di monitoraggio del QSN 2007-2013 con i dati di attuazione finanziaria, procedurale e fisica.

4. Il presente decreto annulla e sostituisce il proprio decreto. n. 23/2017 e viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2020

L'Ispettore generale capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1595

ALLEGATO

Ministero dell'interno - PAC Piano azione giovani sicurezza e legalità

(importi in euro)

Programma	Linea di intervento	Nuova dotazione PAC per Linea di intervento
Ministero dell'interno Piano giovani sicurezza e legalità	Legalità	22.190.310,10
	Sicurezza	143.616.672,38
	Totale	165.806.982,48

21A00655
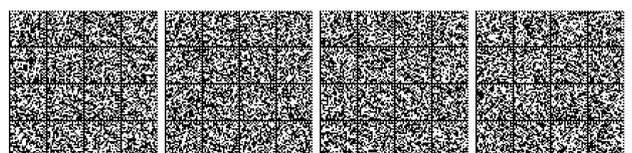
DECRETO 10 dicembre 2020.

Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma operativo Puglia 2014-2020 del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE), al netto della riserva di efficacia, per le annualità 2014-2020. (Decreto n. 42/2020).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successive modificazioni e integrazioni;

Visti gli articoli 20, 21 e 22 del suddetto regolamento (UE) n. 1303/2013 concernenti la riserva di efficacia dell'attuazione pari al 6% delle risorse destinate al FESR e al FSE per l'Obiettivo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, in forza dei quali nel 2019 l'importo della riserva sarà definitivamente assegnata dalla Commissione mediante apposita decisione, adottata a seguito della verifica di efficacia, ai programmi e priorità che avranno conseguito i propri target intermedi;

Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo investimenti a favore della crescita e dell'occupazione e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione europea del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione europea del 25 febbraio 2014 con il quale è stato approvato il modello per i Programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/99/UE del 18 febbraio 2014 che definisce l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/190/UE del 3 aprile 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020;

Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 30 giugno 2016 concernente l'adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2017 all'evoluzione del reddito nazionale lordo (RNL) e l'adegua-

mento delle dotazioni per la politica di coesione (articoli 6 e 7 del regolamento n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per periodo 2014-2020);
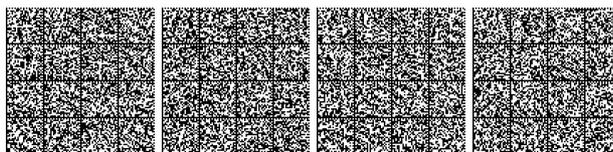
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2016/1941 della Commissione del 3 novembre 2016 che modifica la suddetta decisione di esecuzione 2014/190/UE;

Visto il regolamento (UE) 2017/2305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'ammontare delle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014-2020;

Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la presa d'atto dell'Accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014;

Vista la delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015 recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi europei, per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio, previsti nell'Accordo di partenariato 2014-2020;

Vista la decisione della Commissione europea C(2020)4719 dell'8 luglio 2020 con la quale, a modifica della precedente decisione C(2020)2628 del 22 aprile 2020, viene rideterminata la quota di cofinanziamento nazionale pubblico al netto della riserva di efficacia del Programma operativo Puglia 2014-2020, rispettivamente in euro 655.196.464,00 a fronte FESR e in euro 181.516.221,00 a fronte FSE;

Considerato che, in relazione alla riduzione della quota nazionale pubblica a fronte FESR del POR Puglia stabilita con la predetta decisione comunitaria, deve essere rideterminata in euro 458.637.524,80 la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, mediante riduzione delle assegnazioni già disposte con propri decreti, per le annualità dal 2014 al 2019 e per i prefinanziamenti relativi alle annualità 2018 e 2019;

Considerato che, in relazione alla riduzione della quota nazionale pubblica a fronte FSE del POR Puglia stabilita con la predetta decisione comunitaria, deve essere rideterminata in euro 127.061.354,70 la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, mediante riduzione delle assegnazioni già disposte con propri decreti, per le annualità dal 2014 al 2019 e per i prefinanziamenti relativi alle annualità 2018 e 2019;

Considerato che per il suddetto Programma è stato già assicurato il cofinanziamento statale a fronte FESR a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, al netto della riserva di efficacia, per le annualità dal 2015 al 2019 con i decreti direttoriali IGRUE n. 11 del 2016, n. 1 del 2017, n. 25 del 2018, n. 8 e n. 37 del 2019 e n. 20 del 2020 e per i prefinanziamenti relativi alle annualità 2018 e 2019 con i decreti direttoriali n. 38 del 2018 e n. 10 del 2019, ammontante complessivamente ad euro 1.453.982.887,36;

Considerato che per il suddetto Programma è stato già assicurato il cofinanziamento statale a fronte FSE a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, al netto della riserva di efficacia, per le annualità dal 2015 al 2019 con i decreti direttoriali IGRUE n. 11 del 2016, n. 1 del 2017, n. 25 del 2018, n. 8 e n. 37 del 2019 e n. 20 del 2020 e per i prefinanziamenti relativi alle annualità 2018 e 2019 con i decreti direttoriali n. 38 del 2018 e n. 10 del 2019, ammontante complessivamente ad euro 423.699.232,15;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 9 dicembre 2020 tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, dell'art. 263 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;

Decreta:

1. Per effetto della riduzione della quota nazionale pubblica del Programma operativo regionale (POR) Puglia 2014-2020, la quota di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, al netto della riserva di efficacia, relativamente alle annualità dal 2014 al 2020, viene rideterminata in complessivi euro 585.698.879,50 e rispettivamente in euro 458.637.524,80 a fronte FESR e in euro 127.061.354,70 a fronte FSE come indicato nella tabella allegata che fa parte integrante del decreto.

2. La predetta assegnazione di euro 458.637.524,80 annulla e sostituisce le assegnazioni a carico del Fondo di Rotazione disposte in favore del POR Puglia a fronte FESR, per le annualità dal 2014 al 2019 e per i prefinanziamenti relativi alle annualità 2018 e 2019 con i decreti direttoriali citati nelle premesse.

3. La predetta assegnazione di euro 127.061.354,70 annulla e sostituisce le assegnazioni a carico del Fondo di rotazione disposte in favore del POR Puglia a fronte FSE, per le annualità dal 2014 al 2019 e per i prefinanziamenti relativi alle annualità 2018 e 2019 con i decreti direttoriali citati nelle premesse.

4. Il Fondo di rotazione procede all'erogazione delle risorse sulla base delle domande di pagamento inoltrate dalle Amministrazioni titolari dei Programmi.

5. La Regione Puglia effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa europea e nazionale vigente.

6. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, la Regione Puglia titolare degli interventi comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2020

L'Ispettore generale capo: CASTALDI

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 4
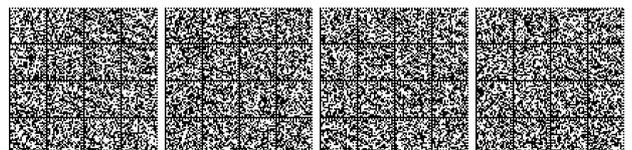
ALLEGATO

POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020 - LEGGE N. 183/1987 -RIDETERMINAZIONE ANNUALITA' 2014-2020 E PREFINANZIAMENTI 2018 E 2019
AL NETTO DELLA RISERVA DI EFFICACIA

		FONDO	2015	2016	2017	2018		2019		2020	TOTALE
						pref.	annualità	pref.	annualità		
POR PUGLIA FESR FSE 2014-2020	C(2020)4719 del 08/07/2020	FESR	451.195.983,70	7.441.541,10	-	-	-	-	-	-	458.637.524,80
		FSE	127.061.354,70	-	-	-	-	-	-	-	127.061.354,70
		Totale	578.257.338,40	7.441.541,10	-	-	-	-	-	-	585.698.879,50

21A00656

DECRETO 9 febbraio 2021.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 367 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996 (di seguito «Testo unico della finanza»), e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» , (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico», (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo, che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Visto il decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del «Testo unico», riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del «Testo Unico», relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;
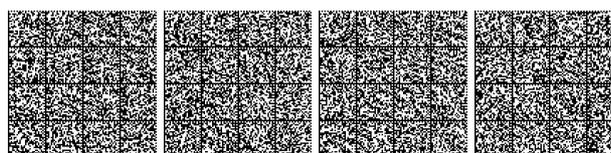
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 febbraio 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 40.371 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 12 febbraio 2021 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 367 giorni con scadenza 14 febbraio 2022, fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del «Regolamento di contabilità generale dello Stato», la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del «Testo unico della finanza»:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;
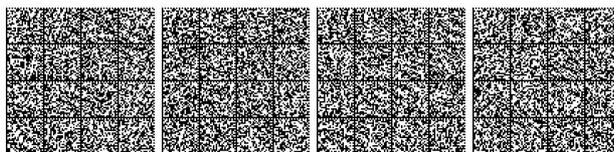
le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di paesi terzi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del «Testo unico della finanza», iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento dell'Unione Europea di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 febbraio 2021. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Mef, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2022. L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.
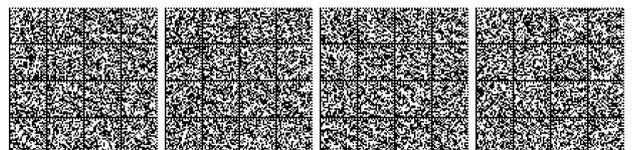
Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale *tranche* è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 11 febbraio 2021.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2021

Il direttore generale del tesoro: RIVERA

21A00894
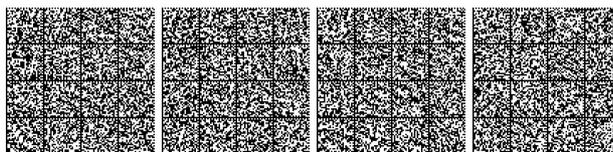
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 gennaio 2021.

Rettifica dell'ammissione alle agevolazioni concesse per il progetto GPS "Identificazione di antitumorali innovativi: dalla genomica alla terapia", presentato ai sensi del decreto 10 marzo 2006. (Decreto n. 141/2021).

IL DIRETTORE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli Uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47 recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48 recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*G.U.* n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il Nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020 n. 1 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Letto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il quale dispone «Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché' dell'università e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'art. 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»;

Visto il decreto interministeriale n. 117 dell'8 settembre 2020, adottato di concerto dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, con il quale, si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, nonché alla determinazione dei limiti di spesa, per l'anno 2020, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare l'art. 8 del predetto decreto con il quale alla direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le risorse indicate nella Tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio individuate al successivo art. 10 del richiamato decreto interministeriale;

Visto, infine, il decreto direttoriale n. 1555 del 30 settembre 2020 con quale il direttore generale della direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati ha attribuito ai dirigenti le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e successive modifiche ed integrazioni.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e successive modifiche ed integrazioni.;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2003, n. 90402, del Ministro dell'economia e finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (FAR)» e successive modifiche ed integrazioni.;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito «legge n. 311/04»), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leg-

ge finanziaria 2005)», e successive modifiche ed integrazioni. che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. (di seguito «CDP S.p.a.»), di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di Euro;
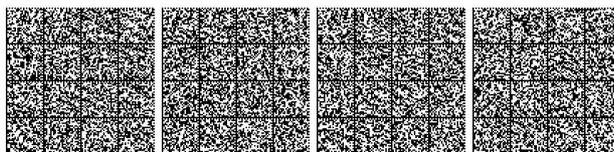
Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» (convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modifiche ed integrazioni.), il quale destina una quota pari ad almeno il 30% delle risorse del citato Fondo (parti a 1.800 milioni di euro) al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzarsi anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1621 del 18 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana n. 172 del 26 luglio 2005, recante «Invito alla presentazione di idee Progettuali relativamente ai Grandi progetti strategici previsti dal PNR 2005/2007»;

Visto il decreto ministeriale n. 242/Ric. del 9 febbraio 2006, con il quale sono state approvate le valutazioni sulle idee progettuali;

Visto il decreto direttoriale n. 449/Ric. del 10 marzo 2006, con il quale i soggetti proponenti le idee progettuali, approvate con il predetto decreto n. 242/Ric., sono stati invitati a presentare i progetti esecutivi;

Visti i progetti esecutivi pervenuti;

Visto il decreto interministeriale MIUR/MEF dell'8 marzo 2006, n. 433/Ric. e, in particolare, l'art. 3 del predetto decreto, commi 11,12 e 13;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 1, commi 870/874, istituente il Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modifiche ed integrazioni.;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale» e, in particolare, l'art. 13 (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e, in particolare, l'art. 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, gli articoli 60-64 del Capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, «Modalità di utilizzo e gestione del FIRST - Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica. Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134» e in particolare, l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e successive modifiche ed integrazioni.;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016;

Vista la domanda di agevolazione con codice identificativo DM28936, presentata in data 31 marzo 2006 da Istituto europeo di oncologia S.r.l., Nerviano Medical Sciences S.r.l., Molecular Medicine S.p.a., Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, a fronte del decreto direttoriale n. 449/Ric. del 10 marzo 2006, dal titolo: «identificazione di antitumorali innovativi: dalla genomica alla terapia»;

Visto il decreto direttoriale n. 351/Ric del 13 marzo 2007 con il quale tra l'altro è stato ammesso provvisoriamente alle agevolazioni il progetto DM28936 afferente al settore 1 e con attività di ricerca da realizzarsi con costi inferiori al 75% per attività di ricerca da realizzarsi nelle Aree sottoutilizzate;

Visto il decreto direttoriale n. 1430/Ric. dell'11 ottobre 2007, con il quale è stato ammesso in via definitiva alle agevolazioni il predetto progetto DM28936, i cui soggetti beneficiari risultano: Istituto europeo di oncologia S.r.l., Nerviano Medical Sciences S.r.l., Molecular Medicine S.p.a., Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, nella forma, misura, modalità e condizioni disposte dalla delibera di finanziamento e dal richiamato decreto direttoriale n. 351/Ric. del 13 marzo 2007 per un costo complessivo ammesso pari ad euro 9.376.800,00;

Vista la nota del 7 luglio 2009, prot. MIUR n. 4472, con cui, a progetto già concluso, i quattro coproponenti del progetto hanno, inoltre, chiesto che la stipula dei contratti di finanziamento avvenga da parte delle sole Nerviano Medical Sciences S.r.l.-NMS e Molecur Medicine S.p.a. mantenendo la partecipazione al progetto per i due restanti proponenti la Fondazione IRCSS Istituto nazionale di tumori e l'Istituto europeo di oncologia - IEO a titolo di mera prestazione di servizi;

Vista la nota del 21 luglio 2009, prot. MIUR n. 5073 del 4 agosto 2009, con la quale la Nerviano Medical Sciences S.r.l.- NMS ha, altresì, segnalato che le risultanze del bilancio 2008 approvato dal CdA evidenziano che il parametro OF/F, relativo all'onerosità finanziaria, è superiore al 8%, in contrasto con quanto previsto dal decreto ministeriale n. 593/00. Tuttavia, stante l'avvenuta conclusione del progetto, la Nerviano Medical Sciences-NMS
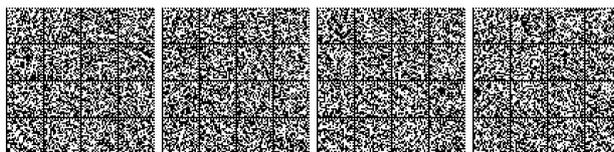
ha richiesto al MIUR di poter, unitamente alla Molecur Medicine S.p.a., stipulare i contratti di finanziamento ed ottenere le erogazioni senza rilasciare le ulteriori garanzie previste dal decreto ministeriale n. 593/00;

Vista la nota del 23 febbraio 2010, prot. MIUR n. 1031 del 23 marzo 2010, con cui la Nerviano Medical Sciences S.r.l.-NMS ha comunicato di aver concluso con esito positivo il progetto di ricerca in data 30 giugno 2009, in anticipo di un semestre rispetto alla data prevista nel decreto di ammissione;

Vista la nota del 4 agosto 2010, prot. MIUR n. 8306 del 17 settembre 2010, con cui la Nerviano Medical Sciences S.r.l.-NMS ha trasmesso al Ministero i rendiconti tecnico-contabili delle attività svolte;

Vista la nota del 22 febbraio 2011, prot. n. 1537 con cui il Ministero ha ritenuto, che trattandosi di progetto già ultimato e dato che i soggetti beneficiari erano quelli stabiliti con decreto n. 1430/Ric. del 11 ottobre 2007, su parere favorevole del Comitato espresso nella seduta del 18 gennnaio 2007, la stipula debba essere effettuata con i medesimi soggetti ammessi alle agevolazioni e/o eventuali relativi aventi causa. Ha inoltre ritenuto che essendo il progetto interamente concluso, il requisito di necessità relativo al parametro di onerosità finanziaria OF/F, ai fini della corresponsione del contributo nella spesa, appare oramai superato;

Vista la nota del 16 ottobre 2013, prot. MIUR n. 26099 del 24 ottobre 2013 con cui la Nerviano Medical Sciences S.r.l.-NMS ha comunicato di aver raggiunto, a seguito di operazione di ristrutturazione, il parametro di affidabilità economica e finanziaria sul progetto DM28936;

Vista la nota del 9 marzo 2016, prot. MIUR n. 4938 del 15 marzo 2016 con cui la Nerviano Medical Sciences S.r.l.-NMS, in qualità di capofila del partenariato, ha comunicato che sia l'Istituto europeo di oncologia, sia la Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei tumori hanno trasmesso la propria volontà di rinunciare alla partecipazione al partenariato e alla titolarità del progetto DM28936, trasmettendo le relative rinunce;

Vista la nota del 4 maggio 2016, prot. n. 8470 con cui il Ministero ha invitato il *panel* di Esperti e l'Istituto convenzionato ad espletare un supplemento istruttorio, ognuno per la parte di propria competenza, per valutare, tenuto conto del lungo tempo trascorso, il permanere della validità scientifica, l'attualità dei contenuti d'innovazione, le prospettive di industrializzaione nonché la persistenza dei requisiti soggettivi;

Acquisiti in merito il parere positivo da parte del *Panel* di Esperti scientifici e da parte dell'Istituto convenzionato con nota del 4 luglio 2017, pervenuta in data 10 luglio 2017, prot. n. 12454, corredato delle schede costi aggiornate alla luce delle sopracitate rinunce;

Vista la nota del 22 novembre 2017, con la quale Nerviano Medical Sciences S.r.l.-NMS ha comunicato che in capo alla società sono in atto profondi cambiammenti dell'assetto organizzativo, riservandosi al riguardo di darne comunicazione non appena definito il processo;

Vista la nota MIUR del 9 agosto 2018, prot. n. 13479, con la quale l'Ufficio competente considerato il lungo lasso di tempo intercorso e tutta la corrispondenza intercorsa, anche per le vie brevi, ha chiesto alla beneficiaria, Nerviano Medical Sciences S.r.l.-NMS, di voler fornire all'istituto convenzionato tutta la documentazione societaria necessaria a consentire il completamento dell'*iter* procedimentale finalizzato all'adozione del decreto di rettifica delle agevolazioni;

Vista la nota del 17 dicembre 2018, con la quale Nerviano Medical Sciences S.r.l. - NMS ha comunicato al MIUR che il processo riorganizzativo era ancora in corso;

Vista la nota del 20 febbraio 2019, prot. 2984, con la quale il MIUR ha preso atto della rinuncia dei proponenti Fondazione IRCSS - Istituto nazionale dei tumori e Istituto europeo di oncologia (IEO), allegando le nuove schede costi aggiornate alla luce delle citate rinunce, ha richiesto all'istituto convenzionato ed a Cassa depositi e prestiti un aggiornamento delle valutazioni di rispettiva competenza, al fine di consentire l'avanzamento dell'*iter* agevolativo con l'adozione del decreto di rettifica al decreto direttoriale n. 1430 dell'11 ottobre 2007 e la conseguente stipula del contratto di finanziamento;

Vista la nota ministeriale dell'11 marzo 2020, prot. n. 3733, con la quale considerato il lungo lasso di tempo intercorso, non essendo pervenuto al Ministero alcun riscontro da parte dei soggetti richiesti, e nella necessità di portare a termine il procedimento amministrativo per la rettifica del suindicato decreto di concessione delle agevolazioni, ha sollecitato l'Istituto convenzionato a fornire l'aggiornamento delle valutazioni finanziarie e del merito di credito;

Vista la nota del 20 marzo 2020, prot. n. 4207, con la quale l'Istituto convenzionato ha comunicato di essere in attesa della delibera aggiornata a cura del Soggetto finanziatore;

Vista la nota del 6 aprile 2020, prot. n. 5255, con la quale il proponente Molecular Medicine S.p.a. (in breve Molmed S.p.a.), ha comunicato la propria rinuncia al credito agevolato ed al finanziamento ordinario, manifestando l'interesse al solo contributo alla spesa;

Vista la nota del 10 aprile 2020, prot. n. 5679, con la quale l'Istituto convenzionato ha comunicato che il soggetto finanziatore, per il proponente Nerviano Medical Sciences S.r.l. ha trasmesso la sintesi della valutazione del finanziamento e la comunicazione di esito di delibera, accertandone quindi il merito creditizio e, per il proponente Molecular Medicine S.p.a. (in breve Molmed S.p.a.), ha comunicato la rinuncia al credito agevolato ed al finanziamento ordinario, manifestando l'interesse al solo contributo alla spesa;

Considerata la nota circolare MIUR del 26 gennaio 2015, prot. n. 1552, recante: «Semplificazione delle fasi di stipula del contratto e di erogazione delle agevolazioni nel caso di progetto concluso» in relazione ai progetti presentati a fronte dell'iniziativa dei Grandi Progetti Strategici (GPS);

Vista la nota del 25 maggio 2020, prot. n. 8403, con la quale l'Istituto convenzionato ha trasmesso la sintesi della valutazione e la comunicazione di esito di delibera n. 9409/1 del 6 maggio 2020 di Cassa depositi e prestiti in favore di Nerviano Medical Sciences S.r.l.-NMS;

Considerato che il contratto di finanziamento non è stato stipulato e che, pertanto, non sono state effettuate erogazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di procedere alla rettifica del richiamato Decreto Direttoriale di ammissione in via definitiva alle agevolazioni n. 1430/Ric. dell'11 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1.

A rettifica di quanto disposto con decreto direttoriale 1430/Ric. dell'11 ottobre 2007 di ammissione «in via definitiva» alle agevolazioni, per il progetto DM28936 sono disposte le seguenti variazioni:

1. Preso atto delle rinunce dell'Istituto Europeo di oncologia e della Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei tumori alle agevolazioni, comunicate con nota del 9 marzo 2016, prot. MIUR n. 4938 del 15 marzo 2016 dalla Nerviano Medical Sciences S.r.l. - NMS in qualità di capofila del partenariato, per l'effetto sono revocate le agevolazioni concesse ai citati soggetti con il richiamato decreto direttoriale 1430/Ric. dell'11 ottobre 2007;

2. Fruizione delle agevolazioni unicamente in forma di contributo nella spesa, a seguito di espressa rinuncia, comunicata con nota del 06 aprile 2020, prot. n. 5255, del soggetto beneficiario Molecular Medicine S.p.a. al finanziamento sia in forma di credito agevolato che di credito ordinario, con conseguente perfezionamento del solo contratto nella forma di contributo nella spesa.

3. Le agevolazioni deliberate con decreto direttoriale n. 1430/Ric. dell'11 ottobre 2007 in favore dei soggetti beneficiari Nerviano Medical Sciences S.r.l. - NMS e Molecular Medicine S.p.a., sono rideterminate complessivamente in euro 8.426.920,00, di cui euro 1.375.320,00 nella forma di contributo nella spesa sugli stanziamenti del FAR per l'esercizio 2006, euro 6.346.440,00 nella forma di credito agevolato sugli stanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti nella ricerca presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., e euro 705.160,00 nella forma di credito ordinario, così ripartite per ciasun soggetto beneficiario:

Nerviano Medical Sciences S.r.l. - NMS:

Costo complessivo euro 8.296.000,00 di cui euro 1.244.400,00 nella forma di contributo nella spesa sugli stanziamenti del FAR per l'esercizio 2006, euro 6.346.440,00 nella forma di credito agevolato sugli stanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti nella ricerca presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., e euro 705.160,00 nella forma di credito ordinario.

Molecular Medicine S.p.a.:

Costo complessivo euro 130.920,00 interamente nella forma di contributo nella spesa sugli stanziamenti del FAR per l'esercizio 2006.

4. Forme, misure, modalità e condizioni di ammissione alle agevolazioni sono riportate nelle schede allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 208

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto per il progetto in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: http//www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

21A00777

DECRETO 27 gennaio 2021.

Concessione delle agevolazioni per il progetto ARS01 00540, a valere sull'avviso DD 1735 del 13 luglio 2017, per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020. (Decreto n. 244/2021)

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), così come convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 9 marzo 2020, e, in particolare, l'art. 4, comma 1 dello stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 164 del 30 settembre 2020 (*Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il regolamento di organizza-

zione del MUR, nonché il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 30 settembre 2020, n. 165 (*Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 2020);
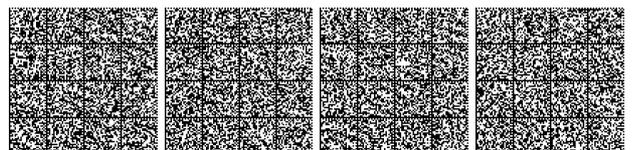
Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del MIUR» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015 - Supplemento ordinario n. 19 - in particolare l'allegato 3, punto 3, che stabilisce che l'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca è competente in materia di «Programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale»;

Visto l'art. 11, comma 1 e 5, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visti i regolamenti europei vigenti per il periodo di programmazione 2014-2020;

Visto in particolare il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europei per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 (PON «R&I» 2014-2020) e il relativo piano finanziario approvati con decisione C (2015) 4972 del 14 luglio 2015, così come da ultimo riprogrammato con decisione C (2020) 1518 del 5 marzo 2020, che ha competenza sulle regioni in transizione e le regioni meno sviluppate;

Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015 - 2020, approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia nazionale della ricerca nonché l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio «Ricerca e innovazione» di integrazione del PNR per il periodo 2015-2017 a valere sul FSC 2014 - 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 184 dell'8 agosto 2016;

Visto il Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» ed il relativo piano finanziario, approvato con delibera CIPE n. 1/2016 del 1° maggio 2016, per un importo complessivo pari a 500,00 milioni di euro a valere su risorse del Fondo di sviluppo e coesione (FSC), come da ultima riprogrammazione approvata con nota del 6 dicembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione DPCOE, n. 4564 - P;

Viste le delibere n. 25 e n. 26 approvate dal CIPE il 10 agosto 2016 che definiscono, tra l'altro, le regole di funzionamento del FSC;

Letto l'art. 4, comma 7, del citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il quale dispone «Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'art. 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»;

Visto il decreto interministeriale n. 117 dell'8 settembre 2020, adottato di concerto dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, con il quale, si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, nonché alla determinazione dei limiti di spesa, per l'anno 2020, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare l'art. 8 del predetto decreto con il quale alla Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le risorse indicate nella tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio individuate al successivo art. 10 del richiamato decreto interministeriale;

Visto infine, il decreto direttoriale n. 1555 del 30 settembre 2020 con il quale il direttore generale della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati ha attribuito ai dirigenti le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa;

Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»;

Viste le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, approvate con decreto direttoriale del 13 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2017, e aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2018;

Visto il decreto direttoriale del 13 luglio 2017, n. 1735/Ric. «Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015 - 2020» di seguito («Avviso»);

Visto l'art. 2 dell'avviso che disciplina le finalità dell'intervento;

Visto altresì, l'art. 13 «Risorse finanziarie e modalità di erogazione» del medesimo avviso, il quale dispone in relazione a tale intervento risorse per complessivi 496.965.605,33 euro, per 326.965.605,33 euro a valere

sulla dotazione del Programma operativo nazionale «Ricerca e innovazione» 2014-2020 - Asse II - Azione *Cluster* (II.2), e per 170.000.000,00 a valere sul Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015 - 2017» - Programma «Cooperazione pubblico - privato e ricerca industriale» - linea «Ricerca industriale nelle 12 aree di specializzazione», di cui complessivi 472.415.504,00 euro direttamente destinati al finanziamento delle proposte progettuali presentate e valutate positivamente dal MUR;

Visto il decreto direttoriale n. 2570 del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 24 gennaio 2020 al n. 152, con il quale, per le motivazioni ivi contenute, le risorse finanziarie del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - Programma «Cooperazione pubblico - privato e ricerca industriale» - linea «Ricerca industriale nelle 12 aree di specializzazione», per complessivi 54.245.474,96 euro, aggiuntive rispetto ai 472.415.504,00 euro originariamente allocati, sono state destinate al finanziamento delle proposte progettuali presentate e selezionate nell'ambito del citato avviso;

Visto il decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020, registrato alla Corte dei conti in data 11 maggio 2020 al n. 1279, con il quale le risorse di cui al citato DD n. 2570 del 19 dicembre 2019, sono state ripartite tra le 12 aree di specializzazione;

Tenuto conto che la ripartizione delle risorse di cui al punto precedente assorbe, al fine di un integrale impiego delle risorse stanziate per l'attuazione dell'avviso DD n. 1735 del 13 luglio 2017, una ridefinizione dei massimali di finanziamento previsti dall'art. 13, comma 1 del più volte citato avviso;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;

Viste le domande presentate nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nell'avviso, ed in particolare l'art. 4 che disciplina i criteri di partecipazione nella forma del partenariato pubblico-privato;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 7 dell'avviso il MUR, verificata l'ammissibilità delle domande presentate da parte dei partenariati pubblico-privato, ha proceduto alla valutazione dei relativi progetti mediante modalità e criteri di cui al successivo art. 8 dell'avviso;

Visto il decreto direttoriale del 31 maggio 2018 prot. n. 1377, come integrato e modificato dal decreto direttoriale del 21 marzo 2019 prot. n. 540 di approvazione della graduatoria di merito a seguito delle valutazioni tecnico scientifiche delle domande presentate nell'ambito dell'area di specializzazione «*Cultural Heritage*» dell'avviso, come da tabella «Graduatoria delle domande dell'area di specializzazione «*Cultural Heritage*» allegato 1 al predetto decreto direttoriale;

Vista la nota del 15 maggio 2020 prot. n. 7862 con la quale il responsabile del procedimento, sulla base della graduatoria di merito, ha trasmesso ad Invitalia S.p.a. gli atti di esito della valutazione tecnico-scientifica per le valutazioni economico-finanziarie dei progetti;

Acquisiti gli esiti istruttori della valutazione economico-finanziaria di Invitalia S.p.a. sul progetto dell'area di specializzazione «*Cultural Heritage*» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00540 dal titolo «RASTA - Realtà aumentata e *story-telling* automatizzato per la valorizzazione di beni culturali ed itinerari» con nota del 30 settembre 2020 prot. n. 14520;

Vista la nota del 12 ottobre 2020 prot. n. 15182 con la quale il responsabile del procedimento ha chiesto ad Invitalia S.p.a. di effettuare le attività di supplemento istruttorio della variazione del legale rappresentante capofila del progetto;

Visto l'esito positivo del supplemento istruttorio a cura di Invitalia S.p.a., acquisito dal MUR con nota del 21 gennaio 2021 prot. n. 921 riguardo al visto precedente;

Atteso che ai sensi dell'art. 13 del citato avviso e del citato decreto direttoriale n. 551 del 27 aprile 2020 sono state individuate le risorse disponibili fino a concorrenza dei fondi PON «Ricerca e innovazione 2014 e 2020» e FSC e della relativa dotazione;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 del 2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dall'avviso integrativo nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del presente decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593 del 2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni e atteso che il perfezionamento della contrattualizzazione è subordinato all'espletamento di tutti gli adempimenti allo stesso collegati;
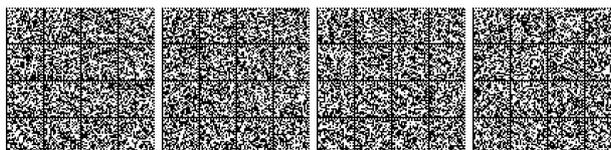
Visto l'art. 103, comma 2, del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, il quale prevede che «...tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020...»;

Visti i Codici unici di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto direttoriale n. 1811 del 30 settembre 2019 di attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art. 17, comma 1, del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017;

Vista la nota del 27 gennaio 2021 prot. n. 1262 con la quale il responsabile del procedimento ha trasmesso gli atti valutativi alla scrivente Direzione per gli eventuali seguiti di competenza, avendo verificato la regolarità e la completezza dei suddetti atti;

Vista la nota del 4 dicembre 2019 prot. n. 21578 inviata dall'Amministrazione alla Corte dei conti in ordine alla procedura di gestione delle variazioni di progetto relative a progetti di ricerca finanziati dal MUR;

Ritenuto che nulla osti all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento ai progetti sopra richiamati;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Progetto di ricerca industriale e non preponderante sviluppo sperimentale, area di specializzazione «*Cultural Heritage*» di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ARS01_00540 dal titolo «RASTA - Realtà aumentata e *story-telling* automatizzato per la valorizzazione di beni culturali ed itinerari» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le disposizioni normative citate nelle premesse, relativamente a forma, misura, modalità e condizioni indicate nella «Scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario», allegata al presente decreto direttoriale (allegato 1) di cui è parte integrante.

2. La decorrenza del progetto indicata, mediante il sistema SIRIO, in sede di presentazione della domanda di agevolazione, è fissata al 1° aprile 2018 salvo successiva istanza assentita di avvio differito, e ha una durata pari a trenta mesi, prorogabile una sola volta e fino ad un massimo di dodici mesi ai sensi dell'art. 5, comma 7, dell'avviso, così come modificato dal decreto direttoriale n. 1127 del 21 luglio 2020.

3. Il soggetto capofila, individuato dal partenariato ai sensi dell'art. 4, comma 8, dell'avviso, giuste procure speciali trasmesse dai soggetti proponenti e acquisite agli atti, è Consorzio interuniversitario nazionale per l'informatica - CINI con sede legale in via Ariosto, n. 25 - Roma (RM), c.a.p. 00185, P.I. 03886031008, nella persona del suo legale rappresentante Ernesto Damiani nato a Piacenza (PC) il 18 settembre 1960, C.F. DMNRST60P18G535E.

4. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui al disciplinare di concessione delle agevolazioni (allegato 2) parte integrante del presente decreto e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nel capitolato tecnico (allegato 3).

5. La scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, allegato 1 al presente decreto - elaborato sulla base dei dati presenti sul sistema informatico SIRIO - riporta il dettaglio dei costi, nonché delle relative ripartizioni tra attività di ricerca industriale e di non preponderante sviluppo sperimentale.

6. I Codici unici di progetto (CUP) e i Codici concessione RNA - COR, rilasciati dal registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, riferiti ad ogni singolo soggetto beneficiario, sono riportati nell'allegato 4 - Codici unici di progetto (CUP) e Codici concessione RNA - COR, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti beneficiari previsti dal progetto, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e i regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto, il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi ammissibili a rendicontazione decorrono dalla data di avvio del progetto fissata al 1° aprile 2018 e comunque non prima del novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della relativa domanda a valere sull'avviso, come previsto dall'art. 13, comma 5, del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

3. Nell'ambito del progetto, le attività realizzate a valere sulle risorse PON Ricerca e innovazione 2014 - 2020 devono essere concluse e rendicontate entro i termini di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto e comunque obbligatoriamente non oltre il 31 dicembre 2023.

4. I costi sostenuti, qualora sia accertato che non rispettino le disposizioni di legge e i regolamenti, non saranno considerati ammissibili e, quindi, non verranno riconosciuti.

5. Le variazioni di progetto che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 saranno trattate secondo quanto previsto nella nota trasmessa alla Corte dei conti prot. n. 21578 del 4 dicembre 2019.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi del Progetto di cui all'art. 1 del presente decreto direttoriale, sono determinate complessivamente in euro 1.982.943,13 (unmilionenovecentottantaduemilanovecentoquarantatre/13), nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità dei Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dell'avviso e dell'art. 1 del DD n. 551 del 27 aprile 2020.
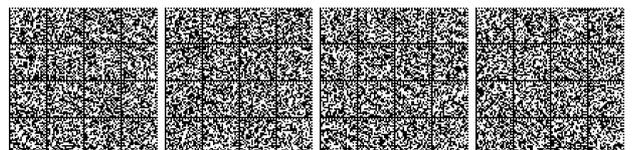
2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui Fondi PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 e FSC, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione. Il MUR porrà in essere tutte le misure atte ad evitare il rischio di doppio finanziamento in coerenza con la normativa nazionale ed europea di riferimento.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2016 e relative linee guida e procedure operative, senza modificare la data entro la quale dovranno essere concluse e rendicontate le attività e i costi di progetto.

Art. 4.

1. Nei casi di concessione delle anticipazioni nella misura massima del 50% dell'importo agevolato di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto direttoriale, ove richieste dal soggetto beneficiario, le stesse dovranno essere garantite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, dell'avviso.

2. Il soggetto beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593 del 2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra pubblica amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto direttoriale di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto ammesso al finanziamento con dettaglio analitico dei costi ammessi e delle agevolazioni concesse per ciascun beneficiario, capitolato tecnico, disciplinare di concessione delle agevolazioni e Codici unici di progetto e Codici concessione RNA - COR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto capofila del partenariato pubblico privato per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593 del 2016.

2. Il perfezionamento delle procedure contrattuali è subordinato per il soggetto beneficiario Insynchlab società cooperativa a r.l., al rilascio di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, come da allegato 1 al presente decreto.

3. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari, nazionali e dell'Unione europea citati in premessa.

L'entrata in vigore del presente decreto è subordinata all'approvazione dei competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e agli obblighi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 206

AVVERTENZA:

Gli allegati dei decreti relativi all'avviso in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: sito MIUR https://www.miur.gov.it/web/guest/normativa

21A00778

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 25 gennaio 2021.

Approvazione della graduatoria di merito, per l'anno 2021, relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per il trasporto di merci su strada nell'ambito dei Paesi aderenti alla Conferenza europea dei ministri dei trasporti (ITF/C.E.M.T.).

IL DIRIGENTE
DELLA DIVISIONE 3 AUTOTRASPORTO
INTERNAZIONALE DI MERCI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni, recante l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e la disciplina degli autotrasporti di cose;

Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva n. 96/26/CE del Consiglio;

Visto il decreto 25 novembre 2011 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernente «Disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva n. 96/26/CE del Consiglio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 2011, n. 277;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
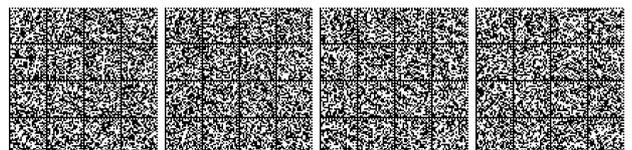
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2005;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013, recante «Disposizioni di applicazione del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 168 del 19 luglio 2013 e sua successiva modifica (decreto 11 settembre 2015, n. 149 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 223 del 25 settembre 2015);

Visto il documento ITF/IRU recante il manuale ad uso dei funzionari e dei trasportatori che utilizzano il contingente multilaterale;

Avendo tenuto conto dell'esigenza di massimizzare la quantità di autorizzazioni CEMT attribuite all'Italia, il cui numero dipende da fattori moltiplicativi correlati positivamente al crescere della classe ambientale dei veicoli, e nella temuta ipotesi di «Brexit - *no deal*»;

Considerato che, come concordato con le associazioni di categoria è stata richiesta per l'anno 2021 all'ITF-CEMT, con nota prot. n. 13868 del 2 settembre 2020 l'assegnazione all'Italia di 482 autorizzazioni annuali utilizzabili con veicoli di categoria Euro VI e anche in parte Euro V, in modo tale da non limitare l'accesso agli operatori del settore che non disponessero di veicoli dell'ultima generazione in termini di classe ambientale mantenendo come il 2020 i numeri complessivi a 162 autorizzazioni valide per veicoli Euro V e superiori e 320 valide per veicoli Euro VI;

Visto il documento ITF/TMB/TR(2020)11/PROV, trasmesso con nota SA/2020.142 dell'11 dicembre 2020 dall'*International transport forum*, contenente la distribuzione delle autorizzazioni CEMT per il 2021 fra i vari Paesi aderenti;

Viste le disposizioni generali di utilizzazione pubblicate sulle stesse autorizzazioni CEMT e sul libretto dei resoconti dei viaggi;

Considerato che, a seguito di ulteriori riserve territoriali introdotte recentemente dalla Grecia e per il 2021 dall'Austria con riferimento ai veicoli Euro VI, è stata modificata la categorizzazione delle autorizzazioni relativa alla loro utilizzabilità in alcuni Paesi: alcune autorizzazioni CEMT non sono valide per la Grecia, alcune non sono valide per la Grecia e per l'Austria, alcune non sono valide per l'Austria e alcune non sono valide per l'Austria la Grecia e per la Fed. Russa;

Considerato che conseguentemente alle scelte sopracitate, le autorizzazioni CEMT ad uso degli operatori italiani sono così strutturate:

162 Euro V;

320 Euro VI;

Considerato che, sulla base del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 recante «Disposizioni di applicazione del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», e sua successiva modifica (decreto 11 settembre 2015, n. 149 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 223 del 25 settembre 2015) sono state attribuite a fine 2020 per rinnovo alle imprese aventi diritto n. 102 autorizzazioni (43 Euro V e 59 Euro *VI)*, per garantire il più possibile nel 2021 la continuità operativa di chi già era detentore di autorizzazioni CEMT;

Tenuto conto che restano disponibili da attribuire con la presente graduatoria n. 380 autorizzazioni multilaterali CEMT annuali (119 Euro V e 261 Euro *VI)*;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 (riformulati come da decreto del Capo del Dipartimento dell'11 settembre 2015), le autorizzazioni CEMT vengono ripartite tra le imprese richiedenti secondo il criterio di cui all'introdotto allegato 9 del decreto del Capo del Dipartimento dell'11 settembre 2015, alle imprese classificate in graduatoria;

Visto l'art. 2 del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 come modificato dal decreto del Capo del Dipartimento dell'11 settembre 2015, sulla ripartizione delle autorizzazioni CEMT disponibili;

Esaminate le 119 domande pervenute;

Decreta:

Art. 1.

È approvata, secondo i criteri dell'art. 3 del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 (riformulati come da decreto del Capo del Dipartimento dell'11 settembre 2015), la graduatoria di merito, di cui all'elenco n. 1 allegato al presente decreto, relativa all'anno 2021 per il rilascio delle residuali 380 autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci su strada della ITF-Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT) ancora disponibili.

Art. 2.

Le imprese escluse dalla graduatoria, per mancanza dei requisiti prescritti, figurano nell'elenco n. 2, allegato al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2021

Il dirigente: COSTA

ALLEGATO

ELENCO N. 1.

Graduatoria 2021 relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali CEMT ai sensi dell'art. 2 del decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013 come modificato con decreto del Capo del Dipartimento dell'11 settembre 2015.

DATI IMPRESA				
Pos.	**Denom. Impresa**	**REN**	**ALBO**	**Punti**
1	AUTA MAROCCHI SPA	M0059208	TS3101379V	**1297,80**
2	ARCESE TRASPORTI S.P.A.	M0055848	TN2050770F	**855,00**
3	NAPOLITRANS S.R.L.	M0092714	SA7110030G	**473,04**
4	TORELLO TRASPORTI SRL	M0003725	AV6902365K	**429,84**
5	TRANS ITALIA SRL	M0052060	SA7106006E	**303,40**
6	AUTOTRASPORTI RUTILLI ADOLFO SRL	M0031585	MN1652759W	**281,88**
7	RIBONI RBN SRL	M0117320	TN2054821X	**259,74**
8	COOPERATIVA PARATORI GENOVA A R.L	M0023102	GE3400562P	**241,20**
9	CONSERVA SPA	M0113678	BA7463638J	**207,27**
10	CECCONI SPA	M0003144	AR4752567E	**184,23**
11	MESAROLI LOGISTICA SPA	M0107754	VR2809718Z	**181,08**
12	I-FAST AUTOMOTIVE LOGISTICS SRL	M0077526	TO0073519H	**171,81**
13	GOKBORA TRASP.INT. E COMM. ESTERO SRL	M0072053	TS3102230M	**169,00**
14	FERCAM SPA	M0010997	BZ2150302Z	**162,27**
15	LOGEAST SRL	M0106302	TS3102390N	**148,50**
16	TRASPORTI E SPEDIZIONI A.BA.CO.SRL	M0068430	NA6612946D	**145,80**
17	ALPETRANS SRL	M0063282	VI2953326G	**129,60**
18	AUTOTRASPORTI VERCESI S.P.A.	M0027509	MI0850292 L	**121,14**
19	GRUPPO MERCURIO SPA	M0087891	PR4255164H	**118,44**
20	CORSI S.P.A.	M0065350	VR2807231F	**110,16**
21	RIVA LOGISTIC & SERVICE SRL	M0016124	CO1454853V	**108,60**
22	FERRARI ALDO TRASPORTI SRL	M0038218	PC4353586V	**107,55**
23	THREE CONTINENTS EXPRESS ROAD SERVICE SRL	M0101721	GO3151357R	**104,49**
24	BRACCHI SRL	M0027489	MI0850067M	**103,30**
25	GUGEL SRL	M0060050	TV2655895F	**102,96**
26	CHIGGIATO TRASPORTI SRL	M0039462	PD2456918C	**102,51**
27	RICOTTO SRL	M0056435	TO0050057J	**99,72**
28	T.T.E. TOP TRANSPORT EUROPE SRL	M0108306	FR6105270M	**98,64**
29	CAPPIO TRASPORTI E LOGISTICA SRL	M0057183	TO0063794B	**96,12**
30	CICCIOLI-HELVIA RECINA SRL	M0073806	MC5453376L	**90,00**
31	ADAMI AUTOTRASPORTI S.P.A.	M0064700	VR2804308S	**88,80**
32	TAROTRANS SRL	M0042430	PR4253018G	**84,20**
33	AUTOTRASPORTI DE GIROLAMI S.P.A.	M0073257	TV2658203C	**83,34**
34	EURO TRANS CHIMICA S.R.L.	M0120120	NA6616670Y	**77,76**
35	LIVERANI GROUP SPA ITALIA	M0065345	VR2807209S	**72,72**
36	CURCIO TRASPORTI E SERVIZ SRL	M0052601	SA7108397L	**72,00**
37	ROMANO TRASPORTI SRL	M0035416	NA6611549N	**69,20**
38	AUTOTRASPORTI SOROSINA S.R.L	M0006756	BG1156522L	**64,80**
39	TIRADRIATICA	M0127254	FI4700037E	**62,00**
40	VHS TRASPORTI E LOGISTICA SRL	M0135105	TS3107815Z	**58,86**
41	SE.TRA.S. (SERVIZI TRASPORTI SPECIALI) S.R.L	M0058958	TR5750808U	**55,98**
42	AUTOTRASPORTI D'ESTE SNC	M0013857	CH6451250M	**54,54**
43	KOINÈ TRANSPORT S.R.L.	M0125797	BG1158597S	**54,00**
44	PARATORI SRL	M0128598	GE3410732A	**52,80**
45	MATELDA SRL	M0038274	PC4353712H	**50,40**
46	CO.MA.TRA. LOGISTICA SOC. COOP.	M0117597	TO0075781A	**50,00**
47	SARLOG SRL	M0126323	TO0078063Q	**48,24**
48	GIURIATO & FORTUNA SPA	M0114865	VR2809874N	**46,62**
49	MASOTTI SRL	M0060832	UD3252334R	**43,20**
50	AUTOTRASPORTI CAMBIANICA SRL	M0005837	BG1150717D	**42,84**

51	S.T.L. SOCIETÀ TRASPORTI LIQUIDI SRL	M0062242	VE2252495E	**40,90**
52	C.L.T. SOC.COOP. A R.L.	M0045248	RA4403608P	**40,80**
53	AUTOTRASPORTI RATTENNI SRL	M0040066	PE6400671Q	**39,60**
54	FARESIN SRL	M0064141	VI2957129F	**34,40**
55	TAURO AUTOTRASPORTI S.R.L.	M0081217	TE 6552524K	**34,20**
56	CICOLANI MAURO E FIGLI SRL	M0002777	AQ6501730A	**33,48**
57	AUTOTRASPORTI CORTI SRL	M0015706	CO1453229A	**32,76**
58	VAINIERI AZIENDA TRASPORTI SRL	M0093951	TV2658787V	**32,76**
59	CIRAULO TRASPORTI S.R.L.	M0069687	ME8504841H	**32,40**
60	DISSEGNA MARCELLO SRL	M0071181	VI2958418J	**30,80**
61	IL PARMENSE TRASPORTI SRL	M0042292	PR4250312L	**27,90**
62	EUROPEA SPEDIZIONI	M0059912	TV2655523H	**25,56**
63	CESENA TRASPORTI SRL	M0022309	FO3958288L	**25,20**
64	CINQUINA TRASPORTI SRL	M0102671	CH6451612U	**24,84**
65	FAGIOLI SPA	M0046570	RE4502860K	**23,58**
66	FIDEL SRL	M0093052	PD2460136C	**22,20**
67	CINQUINA SERVIZI SRL	M0013848	CH6451175W	**19,80**
68	LUCA TRASPORTI SAS	M0059213	TS3101455A	**19,44**
69	SVAT SPA	M0114884	VR2809870W	**18,00**
70	TRANSPEED PLUS SRL	M0022189	FO3958036S	**17,28**
71	TESTA FERDINANDO	M0037978	PC4352042C	**16,50**
72	BIGNOTTI MAURO	M0031670	MN1652948L	**15,48**
73	SERVIZI INTEGRATI ESPRESSI SRL	M0123056	TO0077932T	**14,94**
74	CWL WORLD LOGISTICS COMPANY S.R.L.	M0094553	BO3714975V	**14,80**
75	PAGLIA TRASPORTI DI PAGLIA FERNANDO & C SAS	M0022615	FR6102065U	**14,40**
76	SALVI ALESSANDRA	M0039475	PD2456966C	**11,88**
77	AUTOTRASPORTI MEI DI MEI LUIGI & C. SAS	M0059638	TV2654226N	**11,20**
78	MALENA MICHELE	M0038400	PC4353931V	**11,00**
79	ALBERTI G. E SANTI R. SRL	M0038090	PC4353055A	**10,44**
80	TICINO TRASPORTI SNC DI TERRAMANI G.G.E A	M0028278	MI0860465K	**9,30**
81	AMATULLI AUTOTRASPORTI SAS DI AMATULLI FABIO E MARCO & C.	M0027520	MI0850349C	**8,80**
82	VECTORYS ITALIA SRL	M0126859	MI088273K	**7,20**
83	CIGALA TRASPORTI SRL	M0009667	BS1301507H	**6,80**
84	LAZZARI MASSIMO	M0088370	BG1157826N	**6,80**
85	BUZZATTI TRASPORTI SRL	M0007083	BL2401287D	**6,48**
86	TI.RA.SO. SRL	M0053259	SO1851015S	**6,48**
87	AUTOTRASPORTI DAL CASTEL ROBERTO E NICOLA & C. SNC	M0089377	BL2401954H	**6,40**
88	PASCHETTO IDE AUTOTRASPORTI SRL	M0081679	TO0073887T	**6,40**
89	BENACOTRANS TRASPORTI INTERNAZIONALI S.R.L.	M0093075	BS1310100R	**6,12**
90	VILLA CLAUDIO	M0037961	PC4351735E	**6,00**
91	NEWLINE SAS DI VISENTHEINER ROBERT &CO	M0011274	BZ 2152268U	**6,00**
92	CONTOZ FABIO	M0112480	AO001026V	**6,00**
93	TRASPORTI PETERLINI SRL	M0042331	PR4251120D	**5,80**
94	AUTOTRASPORTI PE GIUSEPPE SRL	M0074413	BS1309378E	**5,76**
95	PROMO TRANS SNC DI FERRARIS GIANNI & C	M0094728	RA4406350J	**5,40**
96	GARDIN ROBERTO	M0091547	PD2460086E	**4,90**
97	T.EVA SRL	M0124446	TS3107790L	**4,80**
98	ZAMBERLAN OVIANO	M0063764	VI2955906H	**4,40**
99	TRI.LEM SRL	M0083512	PD2459845N	**4,40**
100	MELLEA SAVERIO FRANCESCO	M0106935	MI0886665A	**4,40**
101	D'AGOSTINO S.R.L.	M0055822	TE 6552315Z	**4,32**
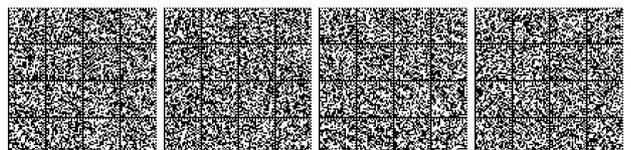
102	ZANELLOTTI ANGELO	M0038393	PC4353921T	**3,60**
103	CINQUINA TRASPORTI E SERVIZI SRL	M0083818	CH6452627U	**3,24**
104	FIUMARA SRLS	M0118836	RC8170538J	**3,24**
105	AUTOTRASPORTI DI MORABITO MICHELE	M0104468	MI0886499V	**3,20**
106	ALLUVI DANIELE	M0072022	MI0883114P	**2,88**
107	POGGIOLI STEFANO	M0038144	PC4353340Y	**2,40**
108	ZANNONI TRASPORTI SNC	M0085991	TV2658616Z	**2,16**
109	MATTIA TRASPORTI SNC	M0119321	TV 2659244D	**2,16**
110	BASE INTERNATIONAL FREIGHT S.R.L.	M0030216	MI0876161E	**2,00**
111	ZITO DOMENICO	M0084887	NO0653573M	**2,00**
112	LM TRANSPORT SRL	M0120203	PV1754746Q	**2,00**
113	CHAHIR ABDELILAH	M0117151	PC4355016V	**2,00**
114	STC SPA SERVIZIO TRASPORTI COMBINATI	M0023710	GE3408345Z	**1,44**
115	COSMOTANK SNC DI PASSARELLI DOMENICO & C.	M0061619	MI0886801U	**1,20**

ELENCO N. 2.

IMPRESE RICHIEDENTI ESCLUSE DALLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ELENCO N. 1.

PER NON AVERE IN DISPONIBILITÀ ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ULTERIORI VEICOLI DELLA CATEGORIA MINIMA PREVISTA PER IL CONTINGENTE ITALIANO PER L'ANNO DELLA GRADUATORIA STESSA AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DEL DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL 9 LUGLIO 2013:

Denominazione impresa	Sede	Iscrizione Albo	Iscrizione Ren
STD SRLS	**MONSELICE (PD)**	**PD2461331C**	**M0121322**

PER AVER PRESENTATO LA DOMANDA DI GRADUATORIA FUORI DAI TERMINI PREVISTI DALL'ART 11, COMMA 1, DEL DECRETO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL 9 LUGLIO 2013:

Denominazione impresa	Sede	Iscrizione Albo	Iscrizione Ren
DRC INTERNATIONAL TRANSPORT SRLS	**LARIANO (RM)**	**RM6001318B**	**M0136367**
H&F TRASPORTI SRL	**CAPESTRANO (AQ)**	**AQ6502318A**	**M0118722**
INTERNATIONAL TRUCK LINE SRL	**ROMA (RM)**	**RM6000794C**	**M0129365**

21A00748

DECRETO 26 gennaio 2021.

Approvazione dell'accordo per la delega dei compiti di certificazione statutaria al DNV GL AS per le navi registrate in Italia, come previsto dal regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 novembre 2013 relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616 «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1999, recante ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelle per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera *f)* , della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego amianto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

Visto il regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/1995 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;

Vista la circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307 relativa a «*Minimum standards for recognized organizations acting on behalf of the administration*»;

Visto il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 recante attuazione della direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, recante attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;

Viste le linee guida *dell'International maritime organization* (IMO) sulle visite e certificazioni «*2012 Guidelines for the survey and certification of ships under Hong Kong convention*» adottate con la risoluzione MEPC.222(64) del 5 ottobre 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE;

Viste le linee guida *dell'International maritime organization* (IMO) sulla compilazione dell'inventario dei materiali pericolosi «*2015 Guidelines for the development of the inventory of hazardous materials* » adottate con la risoluzione MEPC.269 (68) del 15 maggio 2015;

Vista la decisione di esecuzione (EU) 2016/2321 del 19 dicembre 2016 concernente il formato del certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi;

Vista la decisione di esecuzione (EU) 2016/2322 del 19 dicembre 2016 concernente il formato della dichiarazione di completamento del riciclaggio della nave di cui al regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi;

Vista la decisione di esecuzione (EU) 2016/2325 del 19 dicembre 2016 concernente il formato del certificato relativo all'inventario dei materiali pericolosi rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi;

Visto il decreto interministeriale 12 ottobre 2017 recante la disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi;

Visto il decreto dirigenziale 27 maggio 2019 recante la disciplina relativa al «Riciclaggio delle navi - Istruzioni operative per la vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonché per le autorizzazioni all'Organismo riconosciuto di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 12 ottobre 2017»;

Considerato che il DNV GL AS è Organismo riconosciuto autorizzato ed affidato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190, attuativo della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, come modificata dalla direttiva di esecuzione 2014/111/UE;
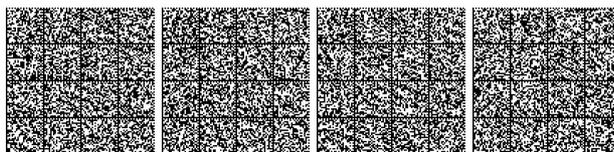
Considerato quindi che il DNV GL AS è stato ritenuto in possesso dei requisiti tecnico-professionali ed organizzativi necessari allo svolgimento dei compiti autorizzati dall'Accordo allegato al presente decreto;

Considerato che il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, quale amministrazione, deve assicurare, nell'ambito delle proprie competenze, il corretto adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali, comunitari e nazionali in materia di riciclaggio dei materiali pericolosi a bordo delle navi;

Ritenuto necessario da parte dell'amministrazione definire e delegare agli organismi autorizzati e affidati le attività previste nell'ambito di applicazione del regolamento stesso, al fine di consentire la corretta applicazione delle norme sopra richiamate nonché esplicitare le attività che devono essere poste in essere durante l'intero ciclo di vita della nave, fino all'avvio della stessa al riciclaggio;

Vista l'istanza del DNV GL AS pervenuta con nota assunta a prot. n. 123314 in data 2 novembre 2020 e sue successive integrazioni pervenute via mail in data 7 dicembre 2020, 16 dicembre 2020 e 23 dicembre 2020, con tutta la documentazione allegata tesa ad ottenere l'autorizzazione ad operare come Organismo riconosciuto-autorizzato ai sensi di quanto disposto dal decreto dirigenziale n. 450/2019 in data 27 maggio 2019;

Decreta:

Art. 1.

Il DNV GL AS è autorizzato ad espletare tutte le attività di cui al regolamento n. 1257/2013 ed al decreto dirigenziale n. 450/2019 del 27 maggio 2019, compreso l'insieme dei controlli, esami ed accertamenti tecnici e documentali propedeutici al rilascio, per conto dell' amministrazione, dei certificati delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione del regolamento.

Art. 2.

Le modalità e le condizioni di svolgimento dei compiti di certificazione statutaria di cui all'art. 1 sono specificate nell'accordo, sottoscritto tra il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'organismo DNV GL AS, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto, unitamente all'Accordo che ne costituisce parte integrante, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione.

Roma, 26 gennaio 2021

Il Comandante generale: PETTORINO

ALLEGATI

ACCORDO PER LA DELEGA DEI COMPITI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA, PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA, COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 29 NOVEMBRE 2013 RELATIVO AL RICICLAGGIO DELLE NAVI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 E LA DIRETTIVA 2009/16/CE

TRA

IL COMANDO GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

E

L'ORGANISMO RICONOSCIUTO DNV GL AS

Premessa.

1. Il presente Accordo è stipulato in conformità al regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 «relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE e la direttiva 2009/16/CE» (di seguito denominato per brevità «regolamento») ed alla normativa nazionale vigente - in particolare ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 12 ottobre 2017 e del decreto dirigenziale n. 450 del 27 maggio 2019 (di seguito denominato per brevità «D.D. 450/2019»);

2. È stato predisposto sulla base del Modello di cui alla circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307 ed in conformità a quanto previsto dalle seguenti risoluzioni IMO:

A.739(18) relativa alle «Linee guida per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle amministrazioni», come emendata dalla risoluzione MSC.208(81);

A.789(19) relativa alle «Specificazioni sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'amministrazione»;

MSC.349(92) ed MEPC.237(65) relative ad «Adozione del Codice per gli Organismi riconosciuti (RO Code)»;

A.1070(28) relativa all'«Implementazione degli strumenti IMO» (III Code).

3. Il presente Accordo è valido tra:

il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto (di seguito: «Amministrazione» o, quando citato congiuntamente all'Organismo riconosciuto in esame, «le parti»), rappresentato dal Comandante generale *pro tempore* Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Giovanni Pettorino; e

l'Organismo Riconosciuto DNV GL AS (di seguito: «DNV GL AS» o, quando citato congiuntamente al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto «le parti»), rappresentato dal dott. ing. Remi Erikssen, il quale agisce in qualità di CEO del DNV GL AS.

4. Il DNV GL AS è Organismo riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi.
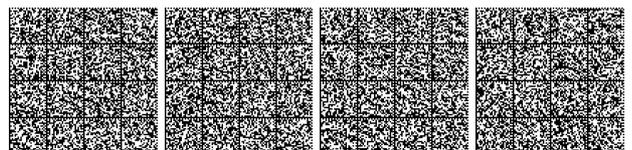
5. Il DNV GL AS è Organismo riconosciuto autorizzato ed affidato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive modifiche, per l'espletamento dei compiti di ispezione e di controllo propedeutici al rilascio dei certificati statutari.

Le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1.

Oggetto

1. La finalità del presente Accordo è quella di delegare al DNV GL AS lo svolgimento delle attività di cui al decreto dirigenziale del 27 maggio 2019, n. 450, propedeutiche al rilascio, per conto dell'amministrazione, dei certificati alle navi registrate in Italia, incluse le nuove costruzioni e le navi che, a seguito di trasferimento, sono iscritte nei registri nazionali, rientranti nel campo di applicazione del regolamento.

2. Il presente Accordo definisce lo scopo, i termini, le condizioni, i requisiti e le attività di cooperazione tra le Parti.

Art. 2.

Condizioni generali

1. I servizi di certificazione statutaria comprendono l'autorizzazione al DNV GL AS quale Organismo riconosciuto-autorizzato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *g)* del decreto dirigenziale 450/2019, dei controlli, esami ed accertamenti tecnici e documentali delle navi di bandiera italiana, al fine di verificarne la conformità ai requisiti del Regolamento, unitamente alle successive modifiche, alle disposizioni nazionali e alle linee guida emanate dall'International Maritime Organization (IMO) e ai successivi emendamenti (di seguito: «strumenti applicabili»), nonché al rilascio/rinnovo dei pertinenti certificati come indicato nell'Appendice 1 allegata al presente Accordo ed il loro ritiro, previo consenso dell'Amministrazione, in caso di accertamento del venir meno dei relativi requisiti di conformità.

2. Il DNV GL AS, nell'espletamento dei compiti di ispezione e controllo di cui al punto 1, si impegna a cooperare nelle attività di Flag State e con gli Ufficiali di controllo dello Stato di approdo anche per verificare ed agevolare, in tale ultimo caso, per conto dell'amministrazione, l'eventuale rettifica delle deficienze rilevate e delle altre irregolarità accertate nonché ad effettuare le visite imposte in caso di diffida, fermo, allontanamento o esclusione dai porti o terminali offshore, ai sensi dell'art. 11 del regolamento.

3. Qualora una nave sia diffidata, fermata, allontanata o esclusa da un porto estero, nei casi previsti dall'art. 11 del regolamento n. 1257/2017, l'amministrazione potrà intraprendere gli accertamenti ritenuti necessari, compresa un'ispezione a bordo, al fine di identificarne le cause, anche con riferimento ad eventuali responsabilità dell'Organismo stesso e ferme restando le attività previste al punto 2.

4. I servizi statutari resi ed i certificati rilasciati dal DNV GL AS sono accettati come servizi resi e certificati rilasciati dall'amministrazione, a condizione che il DNV GL AS continui ad operare secondo le disposizioni di cui al regolamento, al RO Code e alle pertinenti norme applicabili.

5. Eventuali ulteriori casistiche che non rientrano tra quelle previste nell'Appendice 1 allegata al presente Accordo, finalizzate comunque ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi derivati dal Regolamento, è valutata da parte dell'amministrazione caso per caso e concordata con l'Organismo stesso.

6. Il DNV GL AS si impegna a non intraprendere attività che possano dar luogo a conflitti di interesse.

7. Il DNV GL AS mantiene una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano.

Art. 3.

Interpretazioni

1. Il DNV GL AS riconosce che l'interpretazione del regolamento e della normativa che regola i servizi oggetto del presente accordo è prerogativa dell'amministrazione e collabora alla sua definizione.

Art. 4.

Informazioni e contatti

1. Il DNV GL AS riferisce all'amministrazione le informazioni con la frequenza concordata tra le Parti, come indicato nell'Appendice 2 del presente Accordo.

2. Il DNV GL AS garantisce all'amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani, i documenti e i rapporti d'ispezione che formano istruttoria per il rilascio dei certificati da parte dell'Organismo stesso, come specificato in Appendice 2.

3. l'amministrazione fornisce al DNV GL AS tutta la documentazione necessaria per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente Accordo.

4. Le parti, nel riconoscere l'importanza della collaborazione tecnica nell'ambito della materia oggetto del presente Accordo, concordano di cooperare in tal senso, mantenendo un dialogo efficace anche attraverso dedicate riunioni.

5. I regolamenti, le norme e le istruzioni sono redatti in lingua inglese, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di richiedere al DNV GL AS una traduzione in lingua italiana qualora se ne ravvisi la necessità, mentre i modelli di rapporto saranno redatti in lingua italiana ed inglese.

6. Il DNV GL AS è consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui al presente articolo e specificati nell'Appendice 2 del presente Accordo, al fine di consentire all'amministrazione di verificare che i servizi statutari autorizzati siano svolti regolarmente, con propria soddisfazione e che il mancato rispetto di tali obblighi giustifica, da parte dell'amministrazione, l'attivazione della procedura di sospensione della delega secondo le modalità previste dall'art. 11 del presente Accordo.

7. I punti di contatto dell'amministrazione, cui il DNV GL AS è tenuto a riferire le informazioni di cui all'Appendice 2 del presente Accordo, sono i seguenti:

Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto

Reparto VI - Sicurezza della navigazione e marittima

2° Ufficio - Servizi tecnici di sicurezza, vigilanza sul mercato, normativa, qualità, flag State

viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma

tel. 06.5908.1 - web: http://www.guardiacostiera.gov.it - pec: cgcp@pec.mit.gov.it

8. I punti di contatto del DNV GL AS, cui l'amministrazione invia le proprie comunicazioni/documentazioni di cui al punto 3, sono i seguenti:

DNV GL Italy S.r.l.

Calata Molo Vecchio 15 - 16128 Genova(GE)

Magazzini del Cotone - Modulo 5

tel. +39 010 567492

web: www.dnvgl.com

pec: dnvitalia@legalmail.it - Flag.Italy@dnvgl.com

Art. 5.

Audit e verifiche

1. L'amministrazione verifica almeno una volta ogni quattro anni, attraverso un team di auditors designati dalla stessa, che i servizi statutari di cui all' Appendice 1 del presente Accordo delegati al DNV GL AS siano svolti con propria soddisfazione. In tale contesto un apposito piano di audit, predisposto dall'amministrazione, è sottoposto per condivisione al DNV GL AS con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto alla data individuata per la verifica.
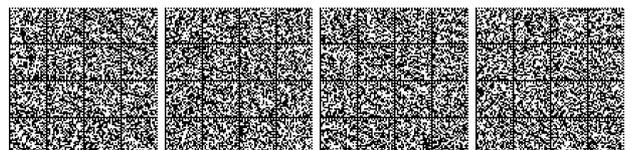
2. La frequenza degli audit è determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non può superare i quattro anni.

3. L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in ogni tempo, ad ulteriori verifiche occasionali sia presso gli Uffici dell'Organismo stesso che a bordo di navi da esso certificate ovvero presso strutture cantieristiche che riterrà opportuno ispezionare, dando al DNV GL AS un preavviso scritto di almeno sette giorni.

4. Nel corso delle verifiche, il DNV GL AS si impegna a sottoporre agli auditor dell'amministrazione incaricati delle verifiche tutte le informazioni richieste nonché le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le funzioni delegate sono svolte dall'Organismo stesso conformemente alla normativa in vigore.

5. Nel corso delle verifiche, o preliminarmente se ritenuto necessario, il DNV GL AS si impegna a garantire agli auditor dell'amministrazione incaricati delle verifiche l'accesso al «Libro registro delle navi», nonché ai sistemi di archiviazione della documentazione, compresi i sistemi informatici, utilizzati dall'Organismo stesso, relativamente alle ispezioni e ai controlli effettuati sulle navi, alle raccomandazioni emesse e ad ogni altra informazione concernente le attività oggetto del presente accordo.

6. Il rapporto sulle verifiche compiute sarà comunicato entro trenta giorni al DNV GL AS che farà conoscere, ove necessario, le proprie osservazioni e le eventuali azioni correttive all'amministrazione, entro il periodo di tempo indicato nel rapporto finale di verifica.

7. L'amministrazione, preso atto delle considerazioni del DNV GL AS, ne terrà debito conto per la valutazione finale dei compiti svolti in virtù della normativa che regola i servizi oggetto del presente Accordo.

8. L'Organismo DNV GL AS si impegna ad acconsentire l'effettuazione, in caso di necessità da parte dell'amministrazione, di eventuali visite in accompagnamento congiuntamente ad ulteriori risorse che l'amministrazione ritiene utili per i fini del presente accordo.

Art. 6.

Compensi per i servizi di certificazione statutaria

1. I compensi per i servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 del presente Accordo svolti dal DNV GL AS, in nome e per conto dell'amministrazione, sono addebitati dallo stesso direttamente ai soggetti richiedenti il servizio.

Art. 7.

Obblighi di riservatezza

1. Le Parti sono vincolate dagli obblighi di riservatezza di cui ai seguenti commi per tutte le attività previste dal presente Accordo.

2. Il DNV GL AS, i suoi funzionari, impiegati o agenti si impegnano a mantenere riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'amministrazione in relazione ai servizi autorizzati senza il consenso dell'amministrazione stessa, salvo per quanto ragionevolmente necessario a consentire all'Organismo riconosciuto-autorizzato di svolgere i compiti di cui al presente Accordo a favore dei richiedenti i servizi. Sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto gli obblighi di legge o derivanti da regolamenti o convenzioni internazionali.

3. Salvo quanto altrimenti previsto dal presente Accordo, l'amministrazione si impegna a mantenere riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dal DNV GL AS in relazione alle funzioni di controllo esercitate dall'amministrazione stessa in base al presente Accordo o secondo gli obblighi di legge. Sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto le relazioni alla Commissione europea, nonché gli obblighi di legge o derivanti da regolamenti o convenzioni internazionali.

4. Le Parti garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 e al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 8.

Ispettori

1. Ai fini dello svolgimento dei servizi di certificazione statutaria di cui all' Appendice 1 del presente Accordo, il DNV GL AS si impegna ad eseguirli attraverso ispettori che prestino, anche tenendo conto delle disposizioni dell'RO Code, la loro attività alle proprie esclusive dipendenze ed attraverso un rapporto contrattuale di lavoro che escluda la possibilità di svolgere attività che possono configurare, anche solo potenzialmente, un conflitto di interessi.

2. L'amministrazione può consentire in via eccezionale, valutandone caso per caso la motivazione, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri Organismi riconosciuti-autorizzati dalla stessa ai sensi del D.D. n. 450/2019, con i quali il DNV GL AS stesso abbia concluso accordi. In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del DNV GL AS sono vincolate al sistema di qualità dell'Organismo riconosciuto-autorizzato del presente accordo.

Art. 9.

Emendamenti

1. Le modifiche al presente Accordo e alle appendici diventeranno effettive solo previa consultazione e accordo scritto tra le Parti.

Art. 10.

Responsabilità

1. Qualora l'amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente del DNV GL AS, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale Organismo, l'amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte del DNV GL AS stesso nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti all'Organismo medesimo.

2. Il DNV GL AS si impegna a stipulare, entro trenta giorni dalla decorrenza del presente Accordo, una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilità di cui al punto 1 ed a mantenerla in vigore per l'intera durata del presente Accordo. Il DNV GL AS trasmette all'amministrazione copia del certificato di assicurazione che attesta la stipula di tale polizza.

Art. 11.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'amministrazione, qualora ritenga che il DNV GL AS non possa più essere autorizzato a svolgere per suo conto i compiti ad Esso delegati dal presente Accordo, sospende, con decreto, l'autorizzazione previa contestazione dei relativi motivi e fissando un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni.

2. La sospensione può essere giustificata anche da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tal caso, l'amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui l'amministrazione proceda alla sospensione di cui al comma 1, indica nel provvedimento di sospensione i motivi, i modi e i termini entro i quali il DNV GL AS dovrà ottemperare per risolvere le carenze contestate nel provvedimento stesso. Decorso inutilmente il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, l'Amministrazione revoca l'autorizzazione.

4. L'amministrazione revoca, altresì, l'autorizzazione in mancanza del riconoscimento di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 nonché dell'autorizzazione e dell'affidamento di cui al punto 5 della Permessa al presente Accordo.
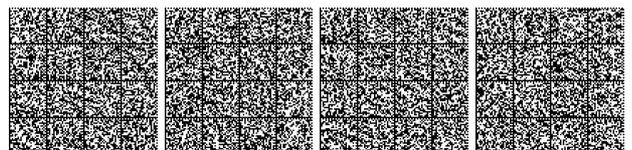
Art. 12.

Spese

1. Tutti i costi relativi alle procedure di autorizzazione, agli audit e verifiche di cui all'art. 5 sono a carico del DNV GL AS.

2. Fino all'entrata in vigore di uno specifico decreto che vada ad individuare apposite tariffe per le attività di verifica dell'amministrazione, alla copertura dei costi di cui al comma precedente (spese di missione sostenute per gli audit e le verifiche di cui all'art. 5) restano a carico del DNV GL AS.

Art. 13.

Durata e modifiche

1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione per un periodo di dodici anni, fatta salva la facoltà dell'amministrazione di cui all' art. 11. Trascorso tale periodo, l'amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega al DNV GL AS.

2. Dalla data di decorrenza dell'Accordo fino alla scadenza dell'undicesimo anno dello stesso, ciascuna delle parti può manifestare la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'Accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte. In tal caso, qualora entro il primo semestre del dodicesimo anno di durata dell'Accordo, si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituirà o integrerà il presente Accordo, a decorrere dalla scadenza naturale del dodicennio in essere.

3. Il rinnovo dell'Accordo avviene comunque su istanza del DNV GL AS, da presentare almeno dodici mesi prima della scadenza dell'Accordo vigente.

Art. 14.

Diritto di recesso

1. Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di normative internazionali, comunitarie o nazionali inerenti alla propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con preavviso di almeno novanta giorni, da comunicarsi via PEC. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e il DNV GL AS si impegna a corrispondere l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

Art. 15.

Interpretazione dell'Accordo

1. Il presente Accordo è interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano.

Art. 16.

Controversie

1. Le parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo un accordo, ogni eventuale controversia è riservata alla giurisdizione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

2. A tal fine le parti eleggono domicilio come segue:

per l'amministrazione presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto situata in viale dell'Arte 16, 00144 Roma;

per il DNV GL AS presso la propria sede legale in Italia denominata DNV GL Italy S.r.l. situata in Genova (GE) Calata Molo Vecchio 15 - Cap 16128 - Magazzini del Cotone - Modulo 5.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Roma, 26 gennaio 2021

Per il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Il Comandante generale
PETTORINO

Høvik, 15 gennaio 2021

Per il DNV GL AS
Group Chief Executive Officer
ERIKSEN

APPENDICE 1

ALL'ACCORDO PER LA DELEGA DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 29 NOVEMBRE 2013 RELATIVO AL RICICLAGGIO DELLE NAVI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 E LA DIRETTIVA 2009/16/CE

TRA

IL COMANDO GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

ED

IL DNV GL AS

1. Servizi di certificazione statutaria ed attività effettuate

Il DNV GL AS, per le navi registrate in Italia, incluse le nuove costruzioni e le navi che sono iscritte, a seguito di trasferimento, nei registri nazionali, per le quali abbia rilasciato il certificato di classe o, nel caso di unità con classe multipla, che abbia effettuato le visite ai fini del rilascio rinnovo dei certificati statutari e rientranti nel campo di applicazione del regolamento, è delegato a svolgere le seguenti attività:

a) esecuzione delle visite iniziali, di rinnovo e addizionali, propedeutiche, rispettivamente, al rilascio, al rinnovo e alla convalida del certificato denominato «Certificato relativo all'inventario dei materiali pericolosi», in conformità ai requisiti del regolamento, unitamente alle successive modifiche, alle disposizioni nazionali e alle linee guida emanate dall'*International Maritime Organization* (IMO) e ai successivi emendamenti (articoli 6 e 7 n. 450/2019);

b) esecuzione delle visite finali propedeutiche al rilascio del certificato denominato «Certificato di idoneità al riciclaggio», in conformità ai requisiti del Regolamento, unitamente alle successive modifiche, alle disposizioni nazionali e alle linee guida emanate dall'*International Maritime Organization* (IMO) e ai successivi emendamenti (articoli 6 e 7 D.D. 450/2019);

c) proroga dei certificati di cui alle lettere *a)* e *b)*, su autorizzazione dell'amministrazione, nei casi previsti dal Regolamento, dalle disposizioni nazionali e dalle linee guida emanate dall'*International Maritime Organization* (IMO) e successivi emendamenti (art. 7 del d.d. n. 450/2019);

d) verifica dell'«inventario dei materiali pericolosi» in conformità ai requisiti del regolamento, unitamente alle successive modifiche, alle disposizioni nazionali e alle linee guida emanate dall'*International Maritime Organization* (IMO) e ai successivi emendamenti;

e) richiesta alla nave visitata di conformarsi ai requisiti del regolamento, delle disposizioni nazionali e delle linee guida emanate
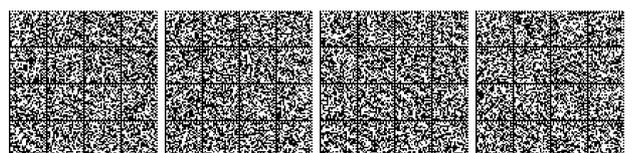
dall'*International Maritime Organization* (IMO) e ai successivi emendamenti e di applicare le opportune misure correttive qualora la gestione dei materiali pericolosi a bordo non sia ad essi conforme e ad informarne immediatamente l'amministrazione ai fini del sistema di gestione della sicurezza;

f) effettuazione di controlli a campione delle navi a richiesta dell'amministrazione o qualora se ne rilevi la necessità tenendo informata l'amministrazione (art. 13, comma 1, lettera *d)* del d.d. n. 450/2019);

g) comunicazione all'Autorità competente di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto 12 ottobre 2017 delle navi di bandiera italiana a cui è stato rilasciato un certificato di idoneità al riciclaggio (art. 13, comma 1, lettera *d)*, d.d. n. 450/2019);

h) la ricezione dall'operatore di un impianto di riciclaggio delle navi del piano di riciclaggio delle nave una volta approvato e, successivamente, della dichiarazione di completamento del riciclaggio della nave (art. 9, comma 1, d.d. n. 450/2017).

APPENDICE 2

ALL'ACCORDO PER LA DELEGA DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 29 NOVEMBRE 2013 RELATIVO AL RICICLAGGIO DELLE NAVI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 E LA DIRETTIVA 2009/16/CE

TRA

IL COMANDO GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

ED

IL DNV GL AS

1. Obblighi di informazione e rapporti del dnv gl as con l'amministrazione

1. Gli obblighi di informazione sulle attività svolte dal DNV GL AS, per conto dell'amministrazione, a seguito della delega di cui all'art. 2 dell'Accordo, sono i seguenti:

a) inviare all'amministrazione entro il 15 gennaio di ogni anno, per fini statistici, un'analisi sull'attività eseguita, comprensiva delle deficienze o inadeguatezze riscontrate a bordo di navi certificate secondo il presente Accordo;

b) fornire all'amministrazione, in formato cartaceo e/o digitale, tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi sul riciclaggio, provvedendo ai relativi aggiornamenti o fornirne l'accesso per via informatica;

c) fornire annualmente all'amministrazione l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione previsti dal presente Accordo e che prestano la loro attività alle esclusive dipendenze del DNV GL AS;

d) fornire all'amministrazione i modelli e le check list aggiornati relativi alle attività di verifica e certificazione previsti dal presente Accordo;

e) mettere a disposizione dell'amministrazione un accesso telematico, attivo h 24 e trecentosessantacinque giorni l'anno, per garantire la consultazione diretta e gratuita di tutti i dati relativi all'attività svolta in nome e per conto dell'amministrazione in conformità al presente accordo;

f) invio della dichiarazione di completamento del riciclaggio all'Ufficio marittimo di iscrizione della nave ed all'Autorità competente di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto 12 ottobre 2017 (art. 9, comma 1, d.d. n. 450/2017).

2. Il DNV GL AS informa senza ritardo l'amministrazione quando una nave è risultata operare con deficienze e irregolarità tali che la condizione della nave o delle sue dotazioni non corrispondono sostanzialmente alla certificazione di cui in possesso, ai requisiti applicabili del Regolamento e/o alle prescrizioni nazionali. Analogamente, qualora non venga adottata un'azione correttiva a soddisfazione dell'Organismo riconosciuto-autorizzato, quest'ultimo consulterà immediatamente l'amministrazione e, ottenuto il consenso, ritirerà i relativi certificati informando, eventualmente, le Autorità dello Stato del porto.

3. Il DNV GL AS informa per iscritto e senza ritardo gli armatori:

in caso di certificati scaduti o prossimi alla scadenza;

quando devono essere effettuate le visite previste;

in caso di alterazioni o manifeste deficienze richiedendo riscontro della riparazione effettuata.

4. Se eventuali irregolarità rilevate non sono state rettificate dalla nave/company nei termini prescritti, il DNV GL AS informerà l'amministrazione senza ritardo fornendo tutte le informazioni necessarie e le azioni intraprese.

5. L'armatore resta comunque responsabile dell'effettuazione tempestiva delle visite previste.

21A00694

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 gennaio 2021.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della società Co.Si. Ge. S.c.r.l..

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza» e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto-legge n. 347/2003);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2018, con il quale la Società Italiana Condotte d'Acqua S.p.a. (di seguito Condotte d'Acqua S.p.a.) è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari straordinari il prof. avv. Giovanni Bruno, il dott. Matteo Uggetti, ed dott. Alberto Dello Strologo; quest'ultimo sostituito, a seguito delle dimissioni presentate, dal dott. Gianluca Piredda, come da decreto ministeriale del 22 marzo 2019;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 ottobre 2018, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla Nodavia S.c.p.a;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 ottobre 2018, con il quale è stato nominato il Comitato di sorveglianza da preporre alla procedura di amministrazione straordinaria relativa alle predette società;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 agosto 2019, con il quale il dott. Giuseppe Severini è stato nominato presidente del Comitato di sorveglianza delle imprese del Gruppo Condotte, in sostituzione del dimissionario dott. Paolo Fraulini;
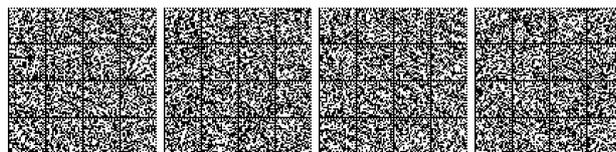
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'8 luglio 2020, con il quale Colacem S.p.a. e Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. sono stati nominati componenti del Comitato di sorveglianza in sostituzione dei creditori Sace Fct S.p.a. e Mapei S.p.a.;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 agosto 2020, con il quale Nuovo centro Solai Fiorentini S.r.l. è stato nominato componente del Comitato di sorveglianza in sostituzione del creditore Colacem S.p.a.;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 31 ottobre 2018 e 5 dicembre 2018, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla Con.Cor.Su. S.c.r.1., Ergon Engineering and Contracting Consorzio Stabile - S.cons.r.1., Condotte Immobiliare S.p.a., Inso Sistemi per le infrastrutture sociali S.p.a., Ferfina S.p.a. e sono stati preposti a dette società gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2019 e 28 maggio 2019, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alle società Fimoven S.a.s. della Finanziaria dei Dogi S.r.l. e Finanziaria dei Dogi S.r.l.;

Vista l'istanza pervenuta in data 24 novembre 2020, con la quale i commissari straordinari di Condotte d'Acqua S.p.a. hanno richiesto, a norma dell'art. 3, comma 3, del menzionato decreto-legge n. 347/2003, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della società Co.Si.Ge. S.c.r.1., con sede legale in 00193 - Roma, via Lucrezio Caro, n. 63, codice fiscale e numero iscrizione al registro imprese 12916191005 partita I.V.A. n. 12916191005;

Rilevato che sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legge n. 347/2003, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria, e, in particolare, la società:

è qualificabile come impresa soggetta alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, in quanto esercitante attività commerciale;

appartiene al gruppo di imprese, ai sensi dell'art. 80, comma 1, lettera *b)*, n. 1) del decreto legislativo n. 270/1999, in quanto Condotte d'Acqua S.p.a. detiene il 70,00% del capitale sociale del Co.Si.Ge. S.c.r.l.;

si trova in uno stato di insolvenza e nella situazione di non poter adempiere alle proprie obbligazioni, come confermato dalla pendenza di più istanze di fallimento dinanzi al Tribunale di Roma;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della società Co.Si.Ge. S.c.r.l., alla nomina dell'Organo commissariale ed alla preposizione del Comitato di sorveglianza;

Decreta:

Art. 1.

La società Co.Si.Ge. S.c.r.l., con sede legale in 00193 - Roma, via Lucrezio Caro, n. 63, codice fiscale e numero iscrizione al registro imprese 12916191005, partita IVA 12916191005, è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 del presente decreto, è preposto il Comitato di sorveglianza nominato per Condotte d'Acqua S.p.a., come da ultimo modificato con il menzionato decreto del 7 agosto 2020, e sono nominati commissari straordinari:

prof. avv. Giovanni Bruno, nato a Cosenza, il 25 dicembre 1973;

dott. Matteo Uggetti, nato a Sant'Angelo Lodigiano (LO), il 20 aprile 1977;

dott. Gianluca Piredda, nato a Roma il 7 ottobre 1962.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Roma;

alla Camera di commercio di Roma, per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla Regione Lazio;

al Comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A00747

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 febbraio 2021.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Umbria. (Ordinanza n. 739).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25 e 27;
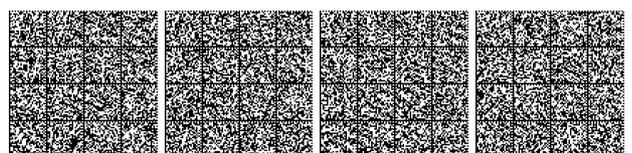
Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie de-

rivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, nonché l'ulteriore delibera del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell' 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, numeri 663 e 664 del 18 aprile 2020 e numeri 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto l'art. 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Visto l'art. 110, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Visto l'art. 2222 del codice civile;

Considerato che, in ragione dell'accresciuto numero dei contagi in relazione alla straordinaria situazione determinatasi nella Regione Umbria con riferimento alla diffusione della pandemia da Covid-19, il Ministero della salute, con nota dell'8 febbraio 2021, ha rappresentato l'esigenza di attivare ogni iniziativa utile per soddisfare la richiesta di potenziamento degli organici di personale medico, infermieristico e socio sanitario segnalata dal Commissario emergenza Covid della Regione Umbria, con nota del 7 febbraio 2021;

Considerato di dover garantire un supporto di carattere nazionale alle strutture sanitarie della Regione Umbria, attraverso il reperimento di professionalità specifiche;

Acquisita l'intesa della Regione Umbria;

Di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Reperimento figure professionali

1. Al fine di garantire una più efficace gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Umbria, per il supporto delle attività delle aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti COVID, il Dipartimento della protezione civile, con apposito avviso da pubblicarsi sul sito del medesimo Dipartimento, provvede al reperimento delle seguenti figure professionali:

a) novantasette medici laureati e abilitati all'esercizio della professione, specializzati nelle seguenti discipline: cinquantadue specializzati in anestesia e rianimazione, quarantacinque specializzati in malattie infettive, malattie dell'apparato respiratorio e medicina interna e regolarmente iscritti agli ordini professionali;

b) ventiquattro medici abilitati, anche non specializzati, in possesso dei relativi titoli abilitativi e regolarmente iscritti agli ordini professionali;

c) duecentottantasette infermieri, in possesso dei relativi titoli abilitativi e regolarmente iscritti agli ordini professionali;

d) ottantotto operatori socio sanitari, in possesso dei relativi requisiti professionali.

2. Alla manifestazione di interesse non possono partecipare i dipendenti pubblici e privati operanti nel settore sanitario e socio-sanitario in ambito nazionale, al fine di non pregiudicare i livelli di servizio attuali. È consentita la partecipazione di professionisti in quiescenza in possesso di idoneità psicofisica specifica allo svolgimento delle attività richieste. È consentita la partecipazione all'avviso di interesse a cittadini di paesi dell'Unione europea e a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea purchè in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità che abbiano avuto il riconoscimento del proprio titolo, ovvero che siano in possesso di certificato di iscrizione all'albo professionale del Paese di provenienza,
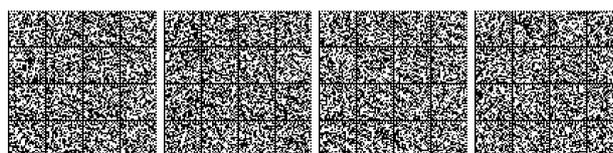
coerentemente con l'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

3. L'elenco di coloro che presentano manifestazione di interesse rispetto all'avviso di cui al comma 1 è trasmesso alla Regione Umbria ed è pubblicato sul sito del Dipartimento della protezione civile. La Regione Umbria, anche attraverso le proprie aziende del Servizio sanitario regionale, provvede a conferire, previa verifica dei requisiti professionali, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con scadenza non superiore al 31 marzo 2021, prorogabili, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, in ragione del perdurare dell'esigenza e dello stato di emergenza, nei limiti delle risorse disponibili per la gestione emergenziale. I predetti incarichi sono conferiti in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

4. Ai medici incaricati di cui al comma 1, lettera *a)*, è riconosciuto un compenso orario di quarantacinque euro lordi omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico del soggetto giuridico che ha formalizzato l'incarico ai medici ai sensi della presente ordinanza.

5. Ai medici incaricati di cui al comma 1, lettera *b)*, è riconosciuto un compenso orario di quaranta euro lordi se in possesso di specializzazione, ovvero di trenta euro lordi se privi di specializzazione, omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico del soggetto giuridico che ha formalizzato l'incarico ai medici ai sensi della presente ordinanza.

6. Agli infermieri incaricati di cui al comma 1, lettera *c)*, è riconosciuto un compenso orario di ventisei euro lordi omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico del soggetto giuridico che ha formalizzato l'incarico agli infermieri ai sensi della presente ordinanza.

7. Agli operatori socio sanitari di cui al comma 1, lettera *d)*, è riconosciuto un compenso orario di ventidue euro lordi omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali, assicurativi, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico del soggetto giuridico che ha formalizzato l'incarico agli operatori socio sanitari ai sensi della presente ordinanza.

8. La prestazione lavorativa non può eccedere le quarantadue ore settimanali a carico delle risorse stanziate per l'emergenza. La Regione Umbria può riconoscere il compenso per ulteriori prestazioni orarie di lavoro eventualmente richieste ed effettivamente rese, con oneri a carico del bilancio regionale.

9. Al personale incaricato di cui al comma 1, residente fuori dalla Regione Umbria, è altresì riconosciuto un rimborso forfetario omnicomprensivo, pari ad euro 1.000,00 su base mensile, nel limite delle disponibilità di cui all'art. 3, comma 2 per il vitto, l'alloggio e il viaggio presso i comuni della Regione Umbria.

10. Il rapporto di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per quanto non previsto dai commi 4, 5, 6 e 7, è disciplinato dalle disposizioni previste in materia di organizzazione del lavoro dell'ordinamento di ciascun ente presso cui il personale incaricato presta la propria attività ai sensi della presente ordinanza.

11. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, è estranea ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza.

12. Il periodo relativo alla durata dei rapporti di cui al presente articolo non è computabile ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 2.

Deroghe

1. Per l'attuazione delle attività previste dalla presente ordinanza, è autorizzata la deroga alle seguenti disposizioni:

art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Art. 3.

Disposizioni finanziari

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede, nel limite massimo complessivo di 4.454.196,00 euro, nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 6191 intestata al Presidente della Regione Umbria - Soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti. Resta fermo quanto disposto in tema di rendicontazione dalla circolare del Capo del Dipartimento della protezione civile del 23 maggio 2020 e successive modifiche e integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2021

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

21A00938
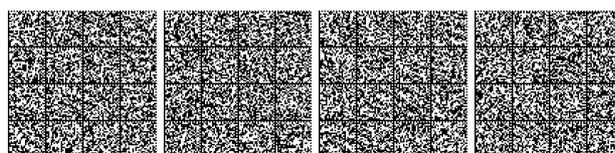
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLE PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 febbraio 2021.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 738).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25 e 27;

Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 nonché l'ulteriore delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, numeri 663 e 664 del 18 aprile 2020 e numeri 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Vista, in particolare, l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 733 del 31 dicembre 2020 recante «Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali»;

Tenuto conto che a causa del perdurare della situazione epidemiologica alcune Federazioni nazionali degli ordini delle professioni sanitarie hanno rappresentato al Ministero della salute la necessità di differire ulteriormente le elezioni per il rinnovamento degli organi di taluni ordini delle professioni sanitarie con conseguente differimento anche delle elezioni per il rinnovamento degli organi delle medesime Federazioni di riferimento, attesi gli elevati rischi di contagio anche connessi agli spostamenti, ivi inclusi quelli per lo svolgimento delle elezioni dei predetti organi;

Vista la nota del Ministero della salute del 29 gennaio 2021;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Differimento termini elezioni Ordini e Federazioni nazionali delle professioni sanitarie

1. In ragione dell'attuale situazione pandemica e del perdurare dello stato di emergenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 31-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il termine di cui all'art. 2, comma 7, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni, relativo alle procedure elettorali per il rinnovo degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie in scadenza non ancora avviate ovvero già avviate e non ancora concluse, già differito al 31 gennaio 2021, è ulteriormente differito fino al 31 marzo 2021.

2. La durata degli organi ordinistici di cui al comma 1 in carica alla data di entrata in vigore della presente ordinanza è prorogata fino alla proclamazione dei nuovi eletti e comunque non oltre il 31 marzo 2021.

3. Sono fatte salve le elezioni degli Ordini delle professioni sanitarie già effettuate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

4. Gli Ordini per i quali le procedure elettorali di rinnovo degli organi siano differite possono, in ogni caso, procedere a deliberare nuove iscrizioni ovvero la cancellazione o il trasferimento degli iscritti che ne facciano richiesta.

5. Il termine di cui all'art. 8, comma 8, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni, relativo alle pro-

cedure elettorali per il rinnovo degli organi delle Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al comma 1, è differito fino al 30 aprile 2021 e la durata degli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente ordinanza è prorogata fino alla elezione dei nuovi organi.
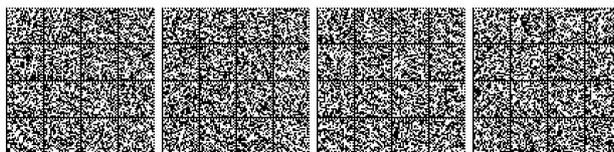
La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2021

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

21A00827

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 21 novembre 2020.

Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. (Ordinanza n. 110).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita: «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente: «4-*quinquies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;

Visto l'art. 57, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 104 del 2020, con il quale la gestione straordinaria viene prorogata al 31 dicembre 2021;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che, per l'esercizio delle funzioni attribuite, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale: *a)* attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; *b)* prevede che per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al medesimo comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi;

Vista l'ordinanza del 17 settembre 2020, n. 106, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in particolare l'art. 4;
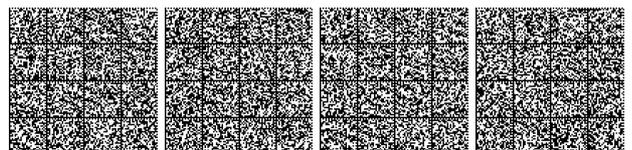
Ravvisata la necessità di:

individuare, in attuazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, gli ambiti normativi derogabili ai fini della più rapida realizzazione degli interventi e opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti;

istituire un nucleo di esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 18 novembre 2020 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, come confermata con le successive note prot. CGRTS 0028505 per la Regione Lazio, prot. CGRTS 0028569 per la Regione Umbria, prot. CGRTS 0028570 per la Regione Abruzzo e prot. 28613 per la Regione Marche;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci e degli altri soggetti attuatori per quanto di rispettiva competenza, individua uno o più interventi o opere pubbliche, urgenti e di particolare criticità, nonché gli interventi di ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati con ordinanza del 30 aprile 2020, n. 101 o con successive ordinanze, unitamente alle procedure necessarie per la relativa progettazione ed esecuzione.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumerà la denominazione di «ordinanza speciale *ex* art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020» e avrà una propria numerazione.

3. La presente ordinanza detta altresì disposizioni generali per l'esercizio dei poteri derogatori riconosciuti al Commissario straordinario dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020.

4. Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario:

a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticità, con il relativo cronoprogramma;

b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento;

c) determina le modalità accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2;

d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza.

Art. 2.

Poteri di deroga del Commissario straordinario

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, può disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticità, anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.

2. Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessità e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori.

3. Le ordinanze in deroga possono altresì riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilità di impiegare i lavoratori su più turni al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalità ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialità.
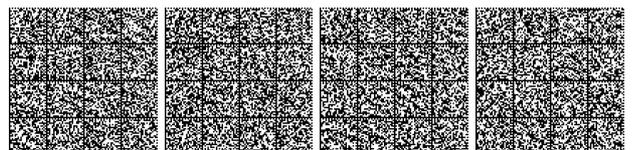
Art. 3.

Ricostruzione pubblica di centri storici e nuclei urbani

1. Al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario può disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 è altresì possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonché individuare le modalità di coinvolgimento dei soggetti proprietari.

2. Con le ordinanze di cui all'art. 1 è determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unità immobiliari non ricostruite o delocalizzate.

3. Con le ordinanze di cui all'art. 1 è altresì possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale.

Art. 4.

Disposizioni in materia di sub-commissari

1. Il Commissario straordinario, in attuazione di quanto disposto dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, con proprio decreto, sentiti i presidenti di regione, nomina i sub-commissari e può delegare agli stessi poteri e funzioni per il coordinamento e la realizzazione degli interventi individuati con l'ordinanza di cui all'art.1.

2. I sub-commissari operano con i poteri e nel rispetto di quanto previsto dalla presente ordinanza e dalle ordinanze di cui all'art. 1.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività, i sub-commissari sono coadiuvati dall'Ufficio di supporto di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 106 del 2020, nonché dal nucleo di esperti di cui al successivo art. 5 della presente ordinanza.

4. L'Ufficio di supporto ai sub-commissari di cui al comma 3 è istituito con decreto del Commissario straordinario ed è composto, oltre che dal responsabile, da unità di personale in possesso di adeguate professionalità da individuare con provvedimento del Commissario straordinario, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, comma 3, del decreto-legge n.189 del 2016, dal comma 7, dell'art. 4, dell'ordinanza n.106 del 2020, nonché attraverso le convenzioni stipulate con Invitalia S.p.a. e Fintecna S.p.a. L'Ufficio di supporto assicura inoltre il raccordo con gli uffici di diretta collaborazione e la Direzione generale della struttura commissariale.

Art. 5.

Costituzione del nucleo di esperti

1. Il Commissario straordinario e i sub-commissari, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente ordinanza, si avvalgono di un nucleo di esperti, nel limite massimo di cinque unità in ragione di quanto disposto dall'art. 50, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, in possesso di titolo di studio e di particolare esperienza professionale coerenti con le competenze richieste per ciascuna attività di supporto, individuati secondo la procedura di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Gli esperti sono nominati con provvedimenti del Commissario straordinario. Nel medesimo provvedimento è stabilito il compenso, nel limite massimo di 40.000,00 euro annui. Per lo svolgimento delle attività affidate agli esperti sono riconosciuti eventuali rimborsi delle spese documentate.

3. Il nucleo di esperti opera con il coordinamento del Commissario e, per quanto a loro delegato, dei sub commissari. Per lo svolgimento delle attività di competenza, il nucleo può essere coadiuvato da parte degli altri uffici di cui si compone la struttura commissariale e può richiedere ogni informazione utile ai fini dello svolgimento dell'incarico; a tal fine è assicurato, in particolare, il flusso di informazioni con l'Ufficio monitoraggio e stato di attuazione dei programmi.

4. Gli esperti del nucleo provvedono, ciascuno nell'ambito del proprio profilo professionale, a valutare ed elaborare procedure e modalità attuative per l'accelerazione della ricostruzione nell'ambito delle attività di cui all'art. 1; ad effettuare un'analisi sulle procedure da adottare, anche utilizzando strumenti derogatori delle norme vigenti, finalizzate a semplificare e accelerare la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1; a fornire supporto specialistico per gli specifici interventi individuati con le ordinanze di cui all'art. 1, attraverso l'analisi della normativa vigente e l'individuazione dei principi e delle disposizioni inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e delle procedure derogatorie adottabili, nonché attraverso la definizione delle procedure attivabili per la realizzazione dei singoli interventi, la valutazione sulle misure organizzative e di supporto per i soggetti attuatori individuati per la realizzazione degli interventi e la definizione dei flussi informativi all'interno della struttura commissariale e con gli altri soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi. Il nucleo, inoltre, verifica la concreta fattibilità della utilizzazione, in via generale o in casi specifici, delle possibili modalità di realizzazione degli interventi, quali, a titolo esemplificativo, gli accordi quadro su uno o più interventi, in ambito comunale o sovracomunale, gli appalti unitari delle opere pubbliche comunali, le concessioni per la ricostruzione delle infrastrutture pubbliche, il partenariato pubblico-pubblico e il partenariato pubblico-privato, le convenzioni e ogni altra procedura in materia di esecuzione dei lavori.
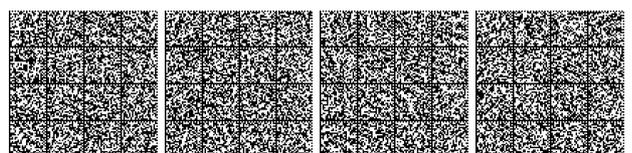
Art. 6.

Disposizioni in materia di soggetti attuatori

1. Per le attività urgenti di progettazione e realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, e per ogni altra attività conseguenziale e connessa, il Commissario straordinario può avvalersi dei soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, e di ogni altro soggetto pubblico o a partecipazione e controllo pubblico, previa stipulazione di apposita convenzione. Per ogni attività di supporto tecnico, giuridico-amministrativo e di tipo specialistico connessa alla realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori possono avvalersi, previa stipulazione di apposita convenzione, di strutture delle amministrazioni centrali, regionali e territoriali, delle loro società in *house* nel rispetto di quanto previsto all'art. 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché di professionalità individuate con le convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, della presente ordinanza. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Art. 7.

Disposizioni in materia di conferenza di servizi

1. Per l'approvazione dei progetti e per l'acquisizione di tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, necessari alla realizzazione del progetto, il Commissario straordinario, in alternativa al ricorso al modulo procedimentale della conferenza permanente e della conferenza regionale di cui all'art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, può indire un'apposita conferenza di servizi secondo modalità semplificate e con termini ulteriormente ridotti, stabiliti con le ordinanze speciali di cui agli articoli 1, comma 4, e 2 della presente ordinanza, nel rispetto dei principi inderogabili di cui all'art. 2. La conclusione positiva della conferenza di servizi produce gli effetti giuridici previsti dall'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su aree naturali protette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione delle stesse, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni.

3. Il Commissario straordinario può delegare i soggetti attuatori per l'indizione e la conduzione della conferenza di servizi.

4. Il Commissario straordinario e i soggetti attuatori possono procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni adottando tempestivamente il decreto di occupazione di urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, e procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati.

Art. 8.

Convenzione con la centrale di committenza Invitalia S.p.a. e attività di supporto connessa alla realizzazione degli interventi.

1. Il Commissario straordinario, nell'esercizio dei poteri di deroga, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 nonché dell'art. 18 del decreto-legge n. 189 del 2016, può avvalersi della centrale di committenza Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. Invitalia S.p.a. per le attività di affidamento dell'esecuzione dei lavori e per le relative attività ausiliarie di committenza. La disciplina delle funzioni e delle modalità esecutive, e di ogni altro aspetto relativo a quanto previsto al comma 1, è stabilita mediante apposita convenzione da stipularsi tra il Commissario straordinario e Invitalia S.p.a. Per le attività di supporto di cui all'art. 6, secondo capoverso, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con Invitalia S.p.a. e Fintecna S.p.a., con oneri da porre a carico dei quadri economici dei singoli interventi.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse a carico del fondo di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.

2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

Roma, 21 novembre 2020

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2770

21A00657
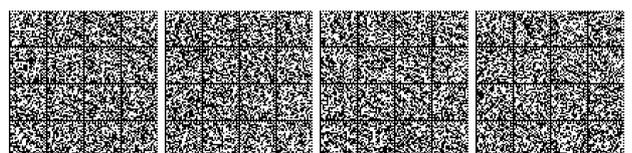
ORDINANZA 23 dicembre 2020.

Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata. (Ordinanza n. 111).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita: «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente: "4-*quinquies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;

Visto l'art. 57, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, con il quale la gestione straordinaria è prorogata al 31 dicembre 2021;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che, per l'esercizio delle funzioni attribuite, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Vista l'ordinanza del 17 settembre 2020, n. 106, con la quale è stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in particolare l'art. 4;

Ritenuta la necessità di:

integrare e completare la disciplina degli interventi di ricostruzione di compendi immobiliari, mediante la previsione di più appropriate e specifiche modalità di calcolo del contributo;

prevedere il riordino e la razionalizzazione delle vigenti disposizioni in materia di riparazione, ripristino, recupero, restauro e ricostruzione degli immobili di interesse culturale appartenenti a soggetti privati, anche al fine diprevedere un contributo ulteriore per la riparazione e il restauro di immobili sottoposti alle norme di tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ancorché non ancora sottoposti a verifica positiva dell'interesse culturale, allo scopo di assicurare una maggiore rispondenza dell'importo del contributo alle effettive esigenze di completamento degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di tali immobili, ivi inclusi gli interventi di restauro, tenendo conto delle peculiarità tecniche, architettoniche e costruttive di tali immobili;

completare la normativa afferente le procedure di ricostruzione degli interventi unitari;

individuare correttivi all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 al fine di superare criticità di ordine interpretativo;

fornire una sistematizzazione delle norme sui condomini;

inserire norme di coordinamento tra le procedure inerenti al contributo di ricostruzione e ripristino del patrimonio edilizio privato danneggiato e quelle previste dalla normativa vigente inerenti agli istituti disciplinati dall'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetti «Sisma-bonus» ed «Eco-bonus»);

definire le procedure amministrative necessarie ad accelerare gli interventi connessi agli edifici danneggiati che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità o la salubrità e l'igiene pubblica ovvero impediscano o siano di ostacolo alla ricostruzione privata;

fornire chiarimenti in ordine alla normativa vigente in ordine alle cosiddette tolleranze costruttive;

fornire chiarimenti in ordine alla definizione degli interventi di immediata esecuzione, anche ai fini della disciplina della decadenza del contributo di cui all'art. 8 del

decreto-legge n. 189 del 2016, precisando altresì gli interventi di riparazione di danni lievi che, in considerazione di impedimenti di natura giuridica, tecnica o materiale, non possono essere considerati di immediata esecuzione, individuando, conseguentemente, i rispettivi termini di decadenza per la presentazione delle domande di contributo per la riparazione;

prevedere la proroga della convenzione in essere con Invitalia S.p.a. per il supporto amministrativo per l'accesso ai contributi;

introdurre una procedura di monitoraggio obbligatoria per gli interventi di ricostruzione privata;

adeguare la scadenza per la presentazione delle domande di contributo relative ad edifici con danni gravi ai termini individuati dal decreto-legge n. 189 del 2016 per la conclusione dello stato di emergenza;

procedere ad abrogare ovvero a modificare le disposizioni delle vigenti ordinanze che risultano non più compatibili con gli obiettivi di semplificazione, nonché introdurre disposizioni che favoriscano la ripresa economica all'interno dei comuni del cratere;

adeguare i parametri per accedere al regime semplificato previsto dall'ordinanza 100;

Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 22 dicembre 2020 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Disciplina del calcolo del contributo per gli interventi di ricostruzione di compendi immobiliari

1. Il comune, qualora riconosca l'interesse pubblico dell'intervento, può autorizzare, di norma con permesso di costruire convenzionato, la ricostruzione degli edifici, costituenti un intero compendio immobiliare, in modo differente rispetto a quelli distrutti e danneggiati, in termini di collocazione, area di sedime, sagoma, volumi, caratteristiche tipologiche e numero di unità strutturali e immobiliari, nonché di modifica del disegno dei lotti e della viabilità.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'importo del contributo concedibile per la realizzazione dell'intervento è il minore tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale potenziale ovvero, qualora a sua volta inferiore, il costo convenzionale di progetto, entrambi come meglio definiti nel comma 4.

3. L'intervento di cui al comma 1 costituisce intervento di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell'art. 3, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (di seguito denominato «testo unico dell'edilizia»), ed è autorizzato dal comune attraverso il permesso di costruire convenzionato, anche in deroga agli strumenti urbanistici, rilasciato ai sensi degli articoli 28-*bis* e 14, comma 1, del medesimo testo unico dell'edilizia.

4. Ai fini della presente ordinanza, si intende per:

a) «compendio immobiliare», un insieme di più edifici, non necessariamente interconnessi ma contigui dal punto di vista geografico e funzionale, all'interno di un tessuto urbanistico-edilizio compreso in un unico perimetro, quale una porzione di abitato costituita da uno o più isolati o un intero nucleo urbano, per i quali si renda necessario un intervento unitario, anche con eventuale modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;

b) «costo convenzionale potenziale», il costo convenzionale calcolato sullo stato di fatto degli edifici alla data del sisma, con le modalità previste delle vigenti ordinanze, comprensivo di incrementi e maggiorazioni, ove applicabili;

c) «costo riparametrato al metro quadro», il rapporto tra il costo convenzionale potenziale e la superficie netta dell'intero complesso edilizio alla data del sisma;

d) «costo convenzionale di progetto», il prodotto tra il costo riparametrato al metro quadro e l'intera superficie netta risultante dalla stato di progetto del compendio immobiliare.

5. Nel costo degli interventi di cui al comma 1 sono considerati ammissibili quelli di urbanizzazione primaria indispensabili alla fruizione degli edifici, eseguiti sull'area di sedime di proprietà del soggetto beneficiario, nonché ogni altra spesa, per interventi all'interno della medesima area, indispensabile a garantire l'allaccio delle utenze relative ai servizi ambientali, energetici, telematici e di telefonia, fino al collegamento con le derivazioni pubbliche.

6. In presenza di più soggetti beneficiari, si applicano le disposizioni in tema di consorzio obbligatorio di cui all'art. 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito denominato «decreto-legge n. 189 del 2016». In tale ipotesi i costi ammissibili a contributo eccedenti il contributo concedibile, come calcolato in base alle disposizioni del presente articolo, sono attribuiti ai singoli soggetti legittimati in ragione delle superfici delle unità immobiliari relative allo stato di fatto anteriore al sisma, ovvero allo stato di progetto qualora inferiori.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli interventi di ricostruzione di compendi immobiliari adibiti ad attività produttive in esercizio al momento del sisma, eseguiti in conformità agli strumenti urbanistici vigenti.
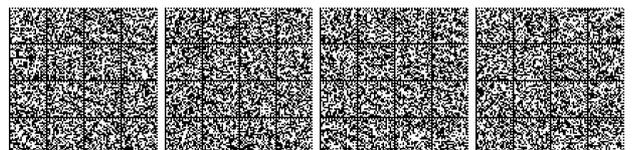
Art. 2.

Interventi di recupero e interventi di restauro sugli edifici di interesse culturale

1. Con apposita ordinanza ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, adottata d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sulla base di una proposta tecnica elaborata dal tavolo tecnico previsto dall'art. 8 dell'ordinanza commissariale n. 105 del 17 settembre 2020, il Commissario straordinario provvede al riordino e alla razionalizzazione delle vigenti disposizioni in materia di riparazione, ripristino, recupero, restauro e ricostruzione degli immobili di interesse culturale appartenenti a soggetti privati, contenute nelle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018 e n. 90 del 24 gennaio 2020.

2. Fino alla data di entrata in vigore dell'ordinanza di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nelle ordinanze vigenti, le cui disposizioni incompatibili sono abrogate a decorrere dalla medesima data. Alle domande di contributo presentate prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza di cui al comma 1, che non siano già state definite alla medesima data, continua ad applicarsi il regime delle ordinanze richiamate nel comma 1, salvo che il soggetto legittimato presenti un'apposita variante, anche mediante integrazione della domanda originaria, nella quale chieda l'applicazione del nuovo regime, qualora più favorevole.

3. Le disposizioni delle ordinanze vigenti indicate nel comma 1 si interpretano nel senso che gli incrementi del costo parametrico in esse previsti sono applicabili anche agli immobili privati sottoposti alla normativa di tutela ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali sia stata presentata, prima della domanda di contributo, la domanda di verifica dell'interesse culturale, ai sensi del predetto art. 12 del decreto legislativo n. 42 del 2004, a condizione che la verifica positiva da parte dei competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo intervenga prima della concessione del contributo. L'incremento di cui al periodo precedente è altresì applicabile agli edifici che siano stati dichiarati di interesse culturale particolarmente importante, ai sensi degli articoli 10, comma 3, e 13 e seguenti, del suddetto decreto legislativo n. 42 del 2004, successivamente agli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.

Art. 3.

Semplificazioni in materia di interventi unitari

1. All'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5-*bis* dell'art. 15 è soppresso;

b) l'art. 15-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 15-*bis (Disciplina di ulteriori interventi unitari)*. — 1. Al di fuori dei casi di cui all'art. 15, in presenza di un aggregato edilizio di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, composto da edifici inagibili adibiti, alla data dell'evento sismico, ad abitazione e/o ad attività produttiva attiva con tipologia edilizia assimilabile all'abitativo, può sempre procedersi ad intervento unitario di miglioramento o di adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione, nei limiti e con le modalità individuate dal presente articolo.

2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 15, l'intervento unitario è ammesso qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) la maggioranza degli edifici che compongono l'aggregato, che rappresenti almeno il 51 per cento della superficie totale dello stesso, deve essere in possesso di un livello operativo superiore o uguale a L1;

b) nell'ipotesi di demolizione e ricostruzione ovvero di ricostruzione di edifici già demoliti o crollati, tutti gli edifici che compongono l'aggregato dovevano contenere almeno una unità immobiliare utilizzabile, alla data del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge n. 189 del 2016, ovvero, nei casi di edifici a destinazione produttiva, almeno una unità immobiliare sede di attività economica attiva alla medesima data,

3. Per gli interventi di cui al presente articolo per i quali sia necessaria la costituzione del consorzio fra proprietari di cui all'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano le maggiorazioni e gli incrementi di cui all'art. 15, comma 1, ridotti al 50 per cento;

c) dopo l'art. 15-*bis* sono inseriti i seguenti:

1) «Art. 15-*ter (Ulteriori semplificazioni nell'ambito degli interventi unitari)*. — 1. Al di fuori dei casi di cui agli articoli 15 e 15-*bis*, è comunque sempre possibile procedere ad un intervento unitario che comprenda tre o più edifici danneggiati, con livello operativo superiore o uguale ad L0, con destinazione abitativa e/o produttiva con tipologia edilizia assimilabile all'abitativo, contigui e/o strutturalmente e/o funzionalmente interconnessi, previa costituzione di un consorzio con le modalità di cui all'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Nei casi di cui al comma 1 restano immutati i livelli operativi autorizzati dall'ufficio ovvero asseverati dal professionista e non si applicano gli incrementi e le maggiorazioni di cui agli articoli 15 e 15-*bis*.

3. Sono ricomprese, nel costo degli interventi del presente articolo, le spese di funzionamento del consorzio, nel limite di cui all'art. 8, comma 1, della presente ordinanza.

4. Resta ferma l'applicazione dell'art. 15, comma 5».

2) «Art. 15-*quater (Interventi unitari su due edifici)*. — 1. Sono ammessi, in presenza della volontà dei soggetti legittimati, interventi unitari che comprendono due edifici danneggiati, con destinazione abitativa e/o produttiva con tipologia edilizia assimilabile all'abitativo, contigui e/o strutturalmente e/o funzionalmente interconnessi. L'intervento deve garantire per entrambi gli edifici il medesimo livello di sicurezza all'azione sismica, senza le maggiorazioni e gli incrementi previsti dal comma 1 dell'art. 15 e dal comma 3 dell'art. 15-*bis*. Nel caso in cui almeno uno degli edifici abbia livello operativo uguale o superiore a L1, l'intervento edilizio può prevedere la demolizione e ricostruzione. Resta fermo, in ogni caso, che il costo convenzionale ponderale è calcolato sulla base
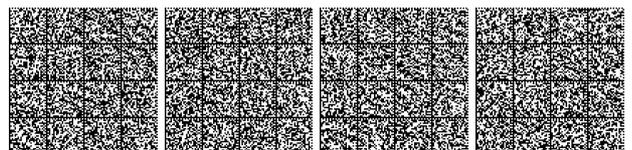
dei livelli operativi dei singoli edifici. In tali casi, in alternativa alla costituzione del consorzio di cui all'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 189 del 2016, tutte le decisioni inerenti all'esecuzione dell'intervento sono prese in assemblea con deliberazione unanime dei proprietari ovvero, in presenza di più soggetti legittimati, da coloro che rappresentano la volontà dei condomini.

3) «Art. 15-*quinquies (Ulteriori forme associative)*. — 1. Ferme restando la modalità di calcolo del contributo concedibile, come disciplinata dalle vigenti ordinanze commissariali, nonché la procedura di formazione dei consorzi disciplinata dagli articoli 15, 15-*bis* e 16, è sempre consentita, tra i consorzi relativi ad aggregati di un'intera frazione o parte di essa, con la partecipazione, ove esistenti, anche dei proprietari degli edifici singoli, la gestione congiunta di fasi del processo connesso alla realizzazione degli interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici.

2. Il coordinamento delle attività inerenti alla gestione congiunta di cui al comma 1 è assicurata mediante la costituzione di una commissione composta dai presidenti dei singoli consorzi e, eventualmente, dai proprietari degli edifici singoli, con il compito di procedere alla scelta del tecnico, o dei tecnici, per la progettazione unitaria degli interventi e per ogni ulteriore attività ad esse connessa, nonché alla scelta dell'impresa esecutrice dei lavori.

3. La commissione nomina, al proprio interno, il coordinatore dei consorzi. La commissione è convocata dal coordinatore. Si applica alla commissione la disciplina prevista per i consorzi tra proprietari di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016»;

d) l'art. 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 *(Aggregati nei centri storici)*. — 1. Nei centri storici e nei nuclei urbani e rurali interessati da danni ingenti che hanno coinvolto interi aggregati edilizi, i comuni possono individuare con deliberazione del consiglio comunale quelli da recuperare con intervento unitario ai sensi dell'art. 11, comma 8, dello stesso decreto-legge.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano:

a) centri storici le zone dei centri urbani come classificate dagli strumenti urbanistici comunali;

b) nuclei urbani e rurali i centri classificati dall'ISTAT e riconosciuti da strumenti di pianificazione territoriale o paesistica regionali o provinciali che siano caratterizzati da un tessuto edilizio antico e dalla presenza di edifici aggregati le cui caratteristiche strutturali e tipologiche richiedono interventi di recupero con miglioramento sismico o di ricostruzione con conservazione dei valori architettonici e paesaggistici.

3. Gli aggregati edilizi di cui al comma 1, perimetrati dai comuni, nel caso siano costituiti da numerosi edifici possono essere suddivisi in Unità minime di intervento (UMI) composte da almeno tre edifici.

4. I soggetti legittimati di ciascuna UMI si costituiscono autonomamente in consorzio ai sensi dell'art. 11, comma 9, del decreto-legge, garantendo l'unitarietà dell'intervento sugli edifici di cui è composta la stessa UMI attraverso la redazione di un unico progetto e l'affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice. Agli aggregati ed alle singole UMI si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 15, nonché, per i casi ivi previsti, dell'art. 15-*bis*.

5. I comuni, entro trenta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1, ne informano gli uffici speciali e invitano i soggetti legittimati delle unità immobiliari comprese nelle UMI e negli aggregati a costituirsi in consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 11, comma 9, del decreto-legge. Qualora nei trenta giorni successivi all'invito i soggetti legittimati che rappresentino almeno il 51% della superficie utile complessiva dell'aggregato, ovvero della UMI, calcolata come previsto nello stesso art. 11, comma 9, non si costituiscano in consorzio, il comune si sostituisce nell'esecuzione dell'intervento, previa occupazione temporanea, in applicazione di quanto disposto dal comma 10 dello stesso art. 11. La costituzione del consorzio avviene con le stesse modalità di cui all'art. 15, comma 1.

6. Nel caso di aggregato edilizio articolato in più UMI qualora i presidenti dei consorzi tra i soggetti legittimati delle UMI intendano incaricare della progettazione e direzione dei lavori tecnici diversi, l'unitarietà dell'intervento per l'aggregato viene garantita con l'attribuzione ad uno di questi del compito del coordinamento della progettazione architettonica e strutturale e della direzione dei lavori, nonché della redazione di un unico piano di sicurezza e coordinamento. Il coordinamento della progettazione assicura il rispetto dei criteri di cui alle norme tecniche sulle costruzioni, tenendo conto in particolare delle interazioni esistenti tra le diverse UMI, ed il rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa urbanistica, ambientale e paesaggistica ed eventualmente nelle deliberazioni dei comuni che individuano e perimetrano gli aggregati e le UMI. Il compenso per l'attività di coordinamento è ricompreso nei limiti stabiliti dall'art. 34 del decreto-legge.

7. La determinazione del contributo concedibile su ciascun aggregato, ovvero su ciascuna UMI, è disciplinato, in relazione alla tipologia degli interventi, dagli articoli 15 e 15-*bis*.

8. Ferma restando l'unitarietà dell'intervento per ogni aggregato edilizio formato da più UMI, da garantire con le modalità di cui al comma 5, la domanda di contributo può essere presentata dal presidente di ciascun consorzio costituito tra proprietari della UMI. La domanda di contributo deve essere corredata da una apposita scheda informativa, redatta dal coordinatore di cui al comma 6, riepilogativa degli interventi dell'aggregato, predisposta secondo il modello reperibile nel sito web del Commissario.»;

e) il comma 6 dell'art. 18 è sostituito dai seguenti:

«6. Negli ambiti definiti dall'art. 16, comma 2, sono ammissibili a contributo, limitatamente alle opere indispensabili per assicurare l'agibilità strutturale dell'intero aggregato e il ripristino delle finiture esterne, gli edifici presenti all'interno dell'aggregato, di superficie complessiva inferiore al 50 per cento di quella dell'aggregato che:

a) hanno le caratteristiche di cui al comma 1;

b) alla data del sisma non contenevano unità immobiliari utilizzabili;
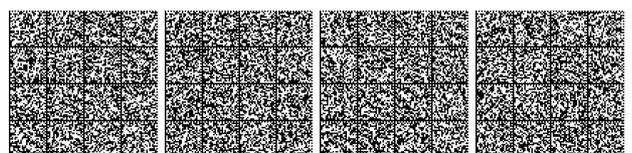
c) se a destinazione produttiva, non contengono unità immobiliari all'interno delle quali veniva esercitata una attività economica;

d) sono pertinenze esterne di edifici agibili non presenti nell'aggregato;

e) ogni altra fattispecie per la quale l'edificio, ai sensi delle vigenti ordinanze, non sia ammissibile a contributo.

6-*bis*. Nei casi di cui al comma 6 il contributo è determinato sul minore importo tra il costo parametrico ponderale calcolato escludendo le superfici degli edifici di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c) d)* ed *e)* e il costo dell'intervento ritenuto indispensabile, ai sensi delle norme tecniche sulle costruzioni, per garantire il ripristino della continuità strutturale, con il raggiungimento del livello di sicurezza richiesto per l'intero aggregato, delle finiture e degli elementi architettonici esterni. Al fine di incentivare la realizzazione di interventi unitari, per gli interventi di cui al presente articolo è previsto un incremento al costo parametrico ponderale di una percentuale pari al 60 per cento del rapporto tra la superficie degli edifici non ammissibili a contributo e quella dell'intero aggregato oggetto di intervento.».

2. Gli incrementi dei costi parametrici degli interventi di cui agli articoli 15, 15-*bis* e 16 dell'ordinanza n. 19 del 2017, concorrono al calcolo del costo convenzionale ponderale in proporzione alla superficie degli edifici ai quali gli incrementi si riferiscono.

Art. 4.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018

1. All'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) al comma 1 dell'art. 2 le parole «, ovvero l'attribuzione di un esito AeDES in caso di assenza di esiti riferiti al sisma 2009» sono soppresse;

b) dopo il comma 2 dell'art. 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. In caso di modifica in senso peggiorativo dell'esito di agibilità accertata mediante procedura AeDES su edifici inagibili, isolati o in aggregato, per precedenti sismi e per i quali all'istanza di sopralluogo prodotta a seguito degli ulteriori eventi sismici registratisi nel corso del 2016 e 2017 non abbia fatto seguito la redazione di perizia asseverata con conseguente autorizzazione del COR, i professionisti incaricati possono provvedere alla presentazione delle RCR sulla piattaforma informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario entro i termini di scadenza previsti. In presenza di scheda FAST - Non utilizzabile, la presentazione delle RCR è subordinata alla preventiva validazione del peggioramento dello stato di danno mediante le procedure di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.»;

«2-*ter*. Per gli edifici non ricompresi nelle fattispecie di cui al precedente comma, l'ultimo esito attribuito secondo la procedura AeDES o FAST, o altra equivalente pur in assenza di istanza di sopralluogo, è quello ritenuto valido ai fini dell'accesso alle procedure di cui al decreto-legge n. 189/2016. In presenza di scheda FAST - Non utilizzabile, la presentazione delle RCR è subordinata alla preventiva validazione del peggioramento dello stato di danno mediante le procedure di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.»;

«2-*quater*. Per gli edifici rientranti nelle fattispecie di cui ai precedenti commi ed interessati da ordinanze di inagibilità sulla base di schede AeDES con esito B o C, la modifica in senso peggiorativo dello stato di danno, ai fini dell'accesso alle procedure di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, può essere provata con le modalità di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017. In tali casi l'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico, o di demolizione con ricostruzione, e la contestuale determinazione del livello operativo da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, costituiscono accertamento di prevalenza del danno causato dagli eventi sismici del 2016/2017 e determinano l'equiparazione della scheda AeDES originaria ad un esito di totale inagibilità dell'edificio (esito "E").»;

«2-*quinquies*. In presenza di scheda di valutazione GTS a seguito della quale sia stata emessa ordinanza sindacale di demolizione dell'edificio, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della regione Abruzzo procede alla redazione della scheda AeDES previa verifica dell'avvenuta realizzazione delle operazioni di pronto intervento ivi indicate, nonché dell'assenza di scheda AeDES con esito E riferito al sisma 2009. In tale caso il danno subito dall'edificio equivale a modifica in senso peggiorativo dell'esito di agibilità eventualmente accertato secondo la procedura AeDES o FAST per precedenti sismi e il contributo è integralmente accertato ed erogato secondo le modalità e le procedure di cui al decreto-legge n. 189/2016 ed alle ordinanze del Commissario straordinario in materia di ricostruzione privata.»;

c) al comma 4 dell'art. 2 le parole «entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «entro le scadenze previste dalle ordinanze commissariali»;

d) al comma 6 dell'art. 2 dopo le parole «per gli aggregati» sono aggiunte le seguenti: «individuati secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 12 novembre 2009»;

e) dopo il comma 8 dell'art. 2 sono inseriti i seguenti:

1) «8-*bis*. In caso di edifici danneggiati dal sisma del 2009 con esito di inagibilità attribuito mediante perizia giurata/asseverata di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 27671 del 14 luglio 2009 e al decreto del Commissario delegato n. 41/2011, che alla data del sisma 2016/2017 risultavano utilizzati in quanto privi di ordinanza sindacale di sgombero e con esito non validato secondo le procedure previste dal decreto-legge n. 39 del 2009, l'esito AeDES/FAST attribuito a seguito del sisma 2016/2017 è da intendersi come «primo sopralluogo» e pertanto il contributo è integralmente accertato ed erogato secondo le modalità e le procedure di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze del Commissario straordinario.»;
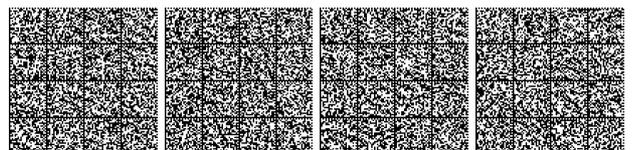
2) «8-*ter*. Per gli edifici privi di esito di agibilità che ricadono all'interno degli aggregati obbligatori individuati ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, le schede AeDES sono compilate dai progettisti incaricati con le modalità previste dall'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 anche in assenza di scheda FAST, ferma restando la loro successiva validazione da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.»;

f) al comma 2 dell'art. 9, dopo le parole «ad abitazione principale dei residenti», sono aggiunte le seguenti: «o ad attività produttive in esercizio»;

g) al comma 1 dell'art. 9-*bis* sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole «degli anni 1997, 1998 e 2009» sono sostituite dalle parole «che hanno causato il primo danneggiamento»;

2) dopo le parole «il contributo è riconosciuto nel limite del 65% del convenzionale» sono aggiunte le seguenti: «a condizione che venga garantita l'agibilità strutturale e il ripristino delle finiture esterne»;

h) al comma 2 dell'art. 10, dopo le parole «del 1997» sono aggiunte le seguenti: «e 1998 e del 2009»; al medesimo comma è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il comune verifica anche l'eventuale sussistenza di aggravamenti, valutabili anche tramite atti in possesso della medesima amministrazione, che attestino un ulteriore danneggiamento dell'immobile a seguito degli eventi sopra richiamati anche in presenza di ordinanze di inagibilità per sismi precedenti».

Art. 5.

Modalità di calcolo del contributo per gli interventi di riparazione e ricostruzione dei condomini

1. Gli interventi edilizi di demolizione e ricostruzione riguardanti un singolo edificio composto da più unità immobiliari si considerano effettuati interamente sulle parti comuni. Fermo restando il calcolo del contributo concedibile, da effettuarsi rispetto ad ogni singola unità immobiliare, come stabilito dalle ordinanze commissariali, il credito di imposta è imputato, comunque, al rappresentante comune dei condomini ai fini della successiva cessione all'istituto bancario prescelto.

2. Negli interventi di riparazione degli edifici condominiali, il professionista incaricato, che assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 29, comma 3, del testo unico dell'edilizia, assevera e attesta, sotto la propria responsabilità ad ogni effetto di legge, previa autorizzazione dei soggetti titolari delle singole unità immobiliari da acquisire in assemblea con le modalità previste dal decreto-legge n. 189 del 2016, la ripartizione dei costi dell'intervento distinguendo quelli afferenti alle strutture e quelli relativi alle finiture ed impianti. Il professionista incaricato individua altresì, nella medesima perizia asseverata, gli interventi relativi alle opere di finitura ed impiantistica da eseguirsi sulle parti comuni o, comunque, alle stesse strettamente connesse in ragione della peculiarità dell'intervento da realizzare, in coerenza con i contenuti degli articoli 1117 e seguenti del codice civile.

Art. 6.

Coordinamento tra le istanze per la ricostruzione privata e le agevolazioni fiscali sugli edifici

1. Gli incentivi fiscali previsti dall'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito anche «superbonus»), nonché ogni altro incentivo fiscale applicabile ai sensi della legislazione vigente, sono fruibili per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono fruibili per tutti gli interventi edilizi di riparazione o di ricostruzione in sito disciplinati dalle ordinanze commissariali, nonché per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati per i quali si sia resa obbligatoria la ricostruzione in altro sito.

3. Ai fini delle nuove domande per poter accedere, oltre che ai contributi per la ricostruzione post sisma, agli incentivi fiscali di cui al comma 1, è possibile redigere un progetto unitario dell'intervento ed un unico computo metrico estimativo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi per i quali sia già stato emanato il decreto di concessione del contributo anche, ove occorra, previa presentazione di varianti in corso d'opera nel rispetto della normativa sulla ricostruzione.

5. Con riferimento agli interventi edilizi su edifici con danni lievi, per i quali si intende fruire degli incentivi fiscali di cui ai commi 1, 2, 4-*bis*, 5, 6 e 8 dell'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto «Ecobonus») il termine di esecuzione dei lavori è ulteriormente prorogato di sei mesi; in caso di interventi edilizi su edifici con danni lievi che comportano lavorazioni finalizzate al miglioramento sismico dell'edificio che rientrino nelle previsioni di cui all'art. 119, comma 4, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «super sisma bonus»), il medesimo termine è equiparato a quello previsto per gli interventi sugli edifici con danni gravi, fermi restando i termini individuati dalla vigente normativa fiscale.

Art. 7.

Interventi urgenti di demolizione o di messa in sicurezza degli edifici

1. Gli edifici di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 189 del 2016 che, in relazione al proprio stato di danno, costituiscono pericolo per la pubblica incolumità ovvero siano causa di rischio per la salubrità e l'igiene pubblica dei luoghi o, comunque, impediscono o ostacolano l'avvio dei lavori per la ricostruzione o riparazione di immobili adiacenti o limitrofi, ovvero ne impediscano il rilascio dell'agibilità, devono essere messi in sicurezza o demoliti a cura del proprietario.

2. Spetta al proprietario, per gli interventi descritti nel comma 1, un contributo massimo di euro 80 al metro quadro.
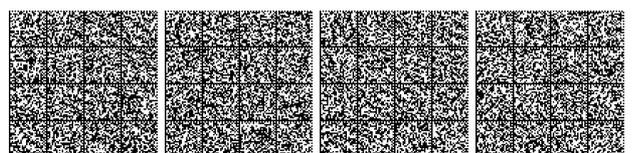
3. In caso di inerzia, i comuni, ai sensi dell'art. 21-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, intimano al proprietario dell'edificio di avviare gli interventi di cui ai precedenti commi fissando un termine, trascorso il quale provvedono, con apposita ordinanza, agli interventi edilizi finalizzati a tutelare l'incolumità e la salute pubblica e la sicurezza urbana.

4. Le spese di demolizione ovvero di messa in sicurezza sostenute dal comune, a seguito dell'inerzia del proprietario, sono autorizzate e anticipate dagli Uffici speciali per la ricostruzione (USR), previa richiesta dello stesso comune attestante il costo dell'intervento.

5. Gli USR provvedono a richiedere al commissario l'assegnazione dell'importo di cui al precedente comma, che trova copertura nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.

6. Il Commissario straordinario provvede al recupero nei confronti dei proprietari, anche con esecuzione forzata, delle somme di cui al precedente comma, come rendicontate dall'Ufficio speciale.

7. In presenza di edifici che rientrino tra quelli ammissibili a contributo e siano, analogamente a quelli indicati al comma 1, causa dei medesimi rischi, pericoli, impedimenti o ostacoli, l'azione sostitutiva del comune per gli interventi di demolizione o messa in sicurezza trova copertura finanziaria nelle risorse anticipate dagli USR con le medesime modalità previste dai precedenti commi. Tali risorse trovano successiva compensazione nelle somme concesse per l'intervento di riparazione o ricostruzione dell'edificio ovvero, nei casi di decadenza del contributo disciplinati dalle vigenti ordinanze, sono recuperate dal Commissario ai sensi del comma 6.

Art. 8.

Disciplina degli impedimenti per gli interventi di immediata esecuzione

1. Sono definiti come interventi di riparazione di danni lievi, ma non di immediata esecuzione, quelli individuati nella circolare del Commissario straordinario prot. CGRTS 0028612 del 21 novembre 2020, ai quali sono equiparati quelli compresi nell'art. 15-*ter* dell'ordinanza n. 19 del 2017, con esclusione degli aggregati composti esclusivamente da edifici con livello operativo uguale a L0.

2. Per gli interventi su edifici compresi all'interno di un aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario, ai sensi degli articoli 15, 15-*bis*, 15-*ter* e 16 dell'ordinanza n. 19 del 2017, il termine per la presentazione della domanda segue la programmazione per i danni gravi.

3. Il termine per la presentazione della domanda per gli interventi di cui al comma 1 è stabilito in centocinquanta giorni dalla rimozione dell'impedimento per gli interventi su edifici:

a) situati in zone direttamente interessate, o potenzialmente coinvolgibili, da dissesti di natura idro-geomorfologica o in aree suscettibili di instabilità sismoindotta che ne impediscono l'immediata esecuzione, qualora in tali aree non siano già finanziati e approvati interventi di mitigazione del rischio;

b) ricadenti nelle cosiddette «zone rosse» istituite mediante apposita ordinanza sindacale o aventi esiti di inagibilità con rischio esterno, qualora non rimossi.

4. Il termine di centocinquanta giorni decorre dall'entrata in vigore dell'ordinanza 15 settembre 2020, n. 107, per gli interventi di riparazione di danni lievi degli edifici situati in aree ad oggi perimetrate ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, nelle quali, nel periodo precedente all'entrata in vigore dell'art. 5, comma 1, della predetta ordinanza n. 107 del 2020, non era possibile esercitare la facoltà di procedere all'intervento di ricostruzione o riparazione dell'edificio.

5. Per i comuni che alla data dell'entrata in vigore dell'ordinanza n. 107 del 2020 hanno approvato, con delibera consiliare, il «Documento direttore ricostruzione» (DDR) di cui all'ordinanza n. 39 dell'8 settembre 2017 e che hanno in via di adozione i piani attuativi non si applica, fino all'approvazione del piano attuativo e comunque non oltre il 30 aprile 2021, l'art. 5, comma 1, della citata ordinanza n. 107 del 2020. In tali casi il termine per la presentazione della domanda è di centocinquanta giorni decorrenti dal 1° maggio 2021.

6. L'attestazione della ricorrenza delle condizioni impeditive di cui ai precedenti commi è asseverata dal professionista unitamente alla presentazione della domanda di contributo secondo la modulistica che sarà predisposta nella piattaforma informatica messa a disposizione del Commissario.

7. Ferma restando la natura facoltativa dei piani attuativi, ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 107 del 2020, nonché la facoltà di avviare immediatamente gli interventi di ricostruzione ai sensi dell'art. 5, comma 1, della medesima ordinanza, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza il sindaco comunica all'USR e al Commissario straordinario se è stato avviato il procedimento di pianificazione dei centri perimetrati o, in caso negativo, se il comune intende avviarlo, indicando, in tal caso, il termine entro il quale sarà conferito l'apposito incarico professionale, ovvero se il comune intende proporre il Programma straordinario di ricostruzione. Trascorso il suindicato termine senza che la comunicazione sia stata inoltrata, ovvero trascorso inutilmente il termine fissato dal comune per l'avvio del procedimento di pianificazione, la perimetrazione approvata ai sensi delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017 si intende decaduta, senza ulteriori formalità, ai soli fini urbanistici per gli effetti dell'art. 5, comma 1, lettera *e)*.

8. Resta fermo il termine del 31 gennaio 2021, di cui al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020, per il completamento delle domande per il contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi presentate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo e corredate della documentazione richiesta dallo stesso comma. Per tutte le domande che siano state inoltrate sulla base dell'ulteriore semplificazione, sotto il profilo documentale, descritta nella circolare del Commissario straordinario n. prot. CGRTS 0028612 del 21 novembre 2020, i termini per provvedere all'integrazione ed al completamento delle domande medesime sono così determinati:

a) 28 febbraio 2021, qualora l'intervento di riparazione si riferisca ad un edificio con almeno un'unità immobiliare utilizzata quale abitazione principale che goda delle agevolazioni connesse al contributo di autonoma sistemazione (CAS);

b) 31 marzo 2021 qualora l'intervento di riparazione si riferisca ad un edificio con almeno un'unità immobiliare utilizzata quale abitazione principale che goda delle agevolazioni connesse all'utilizzo delle soluzioni abitative in emergenza (SAE), ovvero riguardi un edificio ove siano presenti attività produttive delocalizzate ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016;

c) 30 aprile 2021, in tutti i casi diversi da quelli descritti nel primo capoverso e nelle lettere *a)* e *b)*.

9. Per gli edifici classificati con esito di danno «E» dalla scheda Aedes per i quali, successivamente alla data del 30 novembre 2020, sia stato attribuito dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, a seguito di valutazione in via preventiva, ai sensi degli articoli 6-*bis* delle ordinanze commissariali n. 13 e n. 19 del 2017, ovvero in sede istruttoria, nonché da parte del professionista incaricato all'atto della presentazione della domanda di contributo, un livello operativo pari a L0, si applicano le disposizioni e i termini di cui al successivo art. 9.

10. Le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi per le quali nel periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 2020 sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, ovvero siano state oggetto di ritiro da parte del richiedente, possono essere ripresentate, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 gennaio 2021.

11. Sono ammissibili le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi per le quali la comunicazione di avvio dei lavori ed il relativo corredo documentale siano stati presentati in difformità dalle modalità e termini previsti dagli articoli 2 e 4 dell'ordinanza n. 4 del 2016, a condizione che la domanda e la documentazione integrativa di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 8 del decreto-legge n 189 del 2016 siano state prodotte entro il termine di scadenza del 30 novembre 2020.

Art. 9.

Proroga interventi sui danni gravi

1. Il termine di cui al comma 1 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 13 del 2017 e di cui al comma 1 dell'art. 9 dell'ordinanza n. 19 del 2017 è prorogato al 31 dicembre 2021, fatte salve eventuali, ulteriori proroghe di legge correlate alla scadenza della gestione straordinaria di cui all'art. 1, commi 4-*bis* e 4-*quinquies*, del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Entro la data del 31 luglio 2021, i soggetti legittimati o loro delegati, compresi gli amministratori di condominio e i presidenti di consorzio, ovvero il professionista incaricato alla presentazione della domanda di contributo, qualora tale domanda non sia già stata inoltrata al competente Ufficio speciale per la ricostruzione, sono obbligati, a pena di decadenza del contributo, ad inoltrare all'Ufficio speciale un'apposita dichiarazione contenente la manifestazione di volontà a presentare la domanda di contributo di cui al comma 1, entro i termini ivi previsti.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 è presentata, tramite la piattaforma informatica predisposta dal Commissario straordinario, mediante l'apposito modello e con le modalità previsti da un successivo decreto commissariale da adottare entro la data del 31 marzo 2021.

4. Al fine di corrispondere all'esigenza di procedere ad un censimento più puntuale dello stato di danno presente nel cratere e delle risorse finanziarie necessarie a completare l'opera di ricostruzione, il modello, previsto nel comma 3, deve contenere, quali dati indispensabili, la posta elettronica certificata (PEC) relativa al domicilio digitale del soggetto legittimato, i dati catastali identificativi dell'edificio o degli edifici, il livello operativo presunto, il numero di unità immobiliari, la superficie stimata dell'immobile, nonché l'importo presunto dell'intervento edilizio.

Art. 10.

Proroga della convenzione di cui all'ordinanza n. 102 del 2020

1. Il Commissario straordinario, in considerazione della necessità di continuare ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'Impresa S.p.a. Invitalia per il supporto amministrativo per l'accesso ai contributi di cui all'art. 23, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, può, senza maggiori oneri, sottoscrivere apposito *addendum* alla convenzione stipulata con la predetta Agenzia in data 25 maggio 2020 al fine di prorogarne la relativa scadenza al 30 giugno 2021, ferme restando le restanti previsioni convenzionali.

Art. 11.

Monitoraggio degli interventi di ricostruzione privata

1. Nelle more dell'implementazione del flusso informatico dei dati di avanzamento delle istanze di contributo presentate ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, i Vice– commissari trasmettono, con cadenza mensile, il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi di ricostruzione dei privati secondo la reportistica allo scopo predisposta dal Commissario.

Art. 12.

*Misure attuative delle disposizioni di cui all'art. 57, comma 3-*octies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*

1. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'art. 57, comma 3-*octies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, i soggetti privati e i titolari di attività economiche e produttive, ricadenti nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
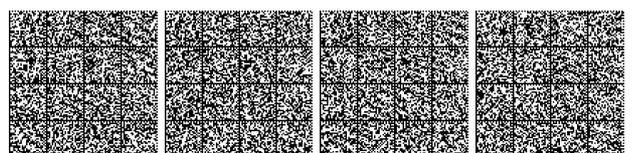
2016, n. 229, che hanno subito danni a seguito degli eccezionali eventi meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017, devono presentare entro e non oltre il 31 marzo 2021 istanza presso i comuni territorialmente competenti con le modalità specificate nel successivo comma 2.

2. Le richieste di contributo devono essere corredate di perizia asseverata, redatta dai professionisti incaricati, per interventi relativi a edifici, impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, delocalizzazione mediante acquisto di fabbricato equivalente, e per le sole attività economiche e produttive anche per il ristoro dei beni mobili strumentali, delle infrastrutture fisse o mobili, delle scorte e dei danni subiti dai prodotti DOP/IGP. La perizia deve descrivere e documentare in modo esauriente, col corredo di adeguata documentazione tecnica e ove possibile fotografica, l'ubicazione degli immobili, i beni danneggiati, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi in argomento, i costi relativi al ripristino o riacquisto dei beni danneggiati e al ristoro del danno economico relativo ai prodotti DOP/IGP, ovvero per gli edifici la quantificazione del costo degli interventi di riparazione o di ricostruzione, e l'eventuale dichiarazione relativa al riconoscimento di contributi con il finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 1, commi da 422 a 428-*ter*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità.

3. Nella ricognizione di cui al comma 1 non sono ricompresi gli immobili dichiarati inagibili a seguito di scheda FAST o AeDES o altra equivalente, ovvero ricadenti all'interno di piani attuativi di delocalizzazione, finanziabili mediante le procedure contributive ai sensi delle ordinanze commissariali vigenti, nonché tutte le strutture prive del requisito di sicurezza statica in quanto non rispondenti ai requisiti minimi di cui alle norme tecniche per le costruzioni.

4. In presenza di ruderi o di edifici collabenti danneggiati dagli eventi in argomento, i soggetti legittimati potranno presentare istanza corredata da perizia asseverata, fermo restando le specifiche tecniche richieste al comma 2.

5. Le risultanze della ricognizione di cui al comma 1 devono essere trasmesse dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti all'Ufficio speciale di riferimento, attraverso le modalità definite da quest'ultimo, entro il 15 marzo 2021.

6. Il Commissario straordinario di Governo a seguito della trasmissione degli elenchi di cui al comma 5 procederà all'emanazione di apposita ordinanza finalizzata alla regolamentazione e concessione dei contributi in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

7. Gli enti pubblici competenti sui territori ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, possono presentare presso l'Ufficio speciale di riferimento, entro il 31 marzo 2021, la ricognizione dei danni al patrimonio pubblico.

8. Le attività ricognitive dei danni, di cui al presente articolo, non costituiscono riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 13.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 61 del 1° agosto 2018

1. All'ordinanza n. 61 del 1° agosto 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'art. 1:

1) alla lettera *a)* del comma 1 sono soppresse le parole: «e risultavano dotati di uno o più vani di altezza libera interpiano mediamente superiore a mt 5 o di superficie netta in pianta maggiore di mq 300»;

2) la lettera *b)* del comma 1 è sostituita dalla seguente: «*b)* edifici in muratura, diversi da quelli indicati alla precedente lettera *a)*, che al momento degli eventi sismici erano adibiti ad usi pubblici, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, la destinazione a scuole private e paritarie, a strutture sanitarie e socio-sanitarie e a caserme.»;

3) dopo la lettera *c)* del comma 1 è inserita la seguente: «*d)* edifici in muratura, anche non adibiti ad usi pubblici, vincolati dalla disciplina di tutela di cui ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che, alla data degli eventi sismici, possedevano tutti i requisiti per essere utilizzabili in base alla loro specifica destinazione, ma non erano al momento utilizzati.»;

b) nell'art. 2:

1) al comma 2 le parole «alle lettere *a)* e *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a»;

2) al comma 3 le parole «alle lettere *a)* e *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a»;

3) al comma 4 le parole «alle lettere *a)* e *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a»;

4) al comma 5 la lettera: «*b)*» è sostituita dalla seguente: «*c)*»;

c) nell'art. 4, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Gli immobili di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della presente ordinanza sono ammissibili a contributo limitatamente alle opere indispensabili ad assicurare l'agibilità strutturale e le opere di finitura interne ed esterne, facendo riferimento a quelle necessarie al ripristino delle condizioni preesistenti al sisma, per restituire all'intero edificio l'aspetto decorativo e funzionale originario. Ai fini della determinazione del costo convenzionale, in ogni caso, è assunto il livello operativo attribuito e trova applicazione lo scaglionamento per classi di superficie previste dalla tabella 5 dell'allegato 1 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017. Sono riconosciute maggiorazioni di cui alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016 e n. 19 del 7 aprile 2017, laddove compatibili con le opere ammesse a contributo. L'Ufficio speciale ha facoltà di non ammettere a contributo gli interventi motivatamente ritenuti incongrui o non giustificati in relazione al danno subito, alla dimensione ed alle caratteristiche dell'opera.».

Art. 14.

Ulteriori modifiche ed abrogazioni

1. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016 è sostituito dal seguente: «I lavori di cui all'art. 2 devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro sei mesi dalla data di inizio dei medesimi.».

2. All'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12 dell'art. 5 le parole: «con esclusione dei costi di demolizione» sono soppresse;

b) al comma 1 dell'art. 11 le parole: «prima di due anni dalla data di» sono sostituite con le parole «fino al»;

c) il comma 7 dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

«7. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 6 può essere concesso un contributo determinato sulla base del costo parametrico previsto nella tabella 6 per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell'area di superficie equivalente, e comunque fino al 30%. L'area dove insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del proprietario, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi di cui al secondo periodo del precedente comma 6.»;

d) il comma 9 dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

«In alternativa alla ricostruzione in altro luogo ai sensi del comma 6, il vice Commissario può autorizzare l'acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, con capacità di resistenza alle azioni sismiche non inferiore al valore del 60% di quello previsto per le nuove costruzioni ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016, ubicato nello stesso comune o in un comune confinante previo assenso dei comuni interessati.»;

e) all'art. 22, dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

i) «12-*bis*. Qualora all'interno di un edificio rientrante nell'ambito di applicazione del presente articolo, siano presenti più unità immobiliari, di diversa proprietà, è riconosciuta la facoltà, in alternativa alla delocalizzazione dell'intero edificio in altro sito, ovvero in alternativa all'ipotesi di acquisto di altro edificio di cui al comma 9, di procedere, previa deliberazione unanime dell'assemblea di condominio, all'acquisto di abitazione equivalente da parte dei proprietari delle singole unità immobiliari. In presenza di soggetti legittimati sulla base di un diritto reale di godimento l'acquisto equivalente è subordinato all'assenso del nudo proprietario. Restano fermi i requisiti previsti dal comma 9 in ordine alle caratteristiche urbanistiche, edilizie, sismiche e di localizzazione dell'immobile.»;

ii) «12-*ter*. Il contributo concedibile per ogni singola unità immobiliare è pari al minore tra il costo di acquisto della nuova unità immobiliare, di superficie non superiore a quella da delocalizzare, e la quota, di pertinenza della medesima unità immobiliare, del costo parametrico dell'intero edificio calcolato ai sensi del comma 11.»;

iii) «12 quater. Per le finalità di cui al precedente comma, il costo parametrico di pertinenza delle unità immobiliari che compongono l'edificio da delocalizzare è commisurato alla superficie netta delle medesime. Il costo parametrico degli edifici, composti esclusivamente da unità immobiliari di cui all'art. 6, comma 2, lettera *c)* ricadenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, decreto-legge n. 189/2016, che non siano ricomprese all'interno di centri storici e borghi caratteristici, ovvero non siano utilizzate come abitazione principale, è ridotto del 50%. Qualora nell'edificio sia presente almeno una unità immobiliare utilizzata come prima abitazione la riduzione del 50% prevista per le altre unità immobiliari di cui al precedente periodo è limitata al costo delle finiture esclusive.»;

f) il comma 13 dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

«13. Nei casi di cui al comma 9, l'area su cui insiste l'edificio originario e quella di pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del soggetto legittimato, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona. Al contributo come determinato ai sensi dei precedenti commi 12 e 13 si aggiunge in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per la demolizione e la rimozione delle macerie nonché per l'atto pubblico di trasferimento della proprietà e delle spese consequenziali, ivi comprese quelle inerenti all'imposta di registro, catastale e ipotecaria, la trascrizione e la voltura e il versamento dell'IVA se dovuta e non altrimenti recuperabile. L'importo riconosciuto per le dette voci di spesa, comprensive delle spese tecniche per la presentazione della domanda e per la stima dei fabbricati, non può comunque essere superiore al 20% del costo convenzionale.

g) al comma 3 dell'art. 23 le parole: «del 30%» sono sostituite dalle parole «del 40%»;

h) all'allegato 1, tabella 7 alla lettera *g)* le parole: «con gravi disabilità motorie ed invalidità permanenti» sono sostituite dalle parole: «con gravi disabilità motorie o invalidità permanenti pari o superiore al 75%»;

3. All'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 dell'art. 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui gli stessi interventi, con esclusione delle attività zootecniche, non possano essere realizzati in sito o in altra area dello stesso comune a causa di sopravvenute modificazioni degli strumenti urbanistici o per assenza di aree idonee dal punto di vista idrogeologico, sismico, della destinazione urbanistica o
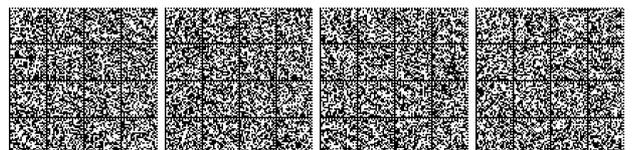
funzionale, gli interventi possono essere realizzati, nei limiti del contributo previsto, in area idonea del territorio di altro comune del cratere, previa conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra le due amministrazioni.»;

b) al comma 9-*ter* dell'art. 3 le parole: «Nel caso di livello operativo dell'edificio danneggiato sia L1, L2 o L3 gli oneri per la demolizione, l'acquisto dell'area di pertinenza ove delocalizzare definitivamente l'attività e la bonifica dell'area su cui sorgeva l'immobile danneggiato sono di competenza del beneficiario del contributo. Nel caso di edifici che rientrano nel livello operativo L4, l'acquisto dell'area di pertinenza ove delocalizzare definitivamente l'attività e l'eventuale bonifica dell'area su cui sorgeva l'immobile danneggiato sono di competenza del beneficiario del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «In ogni caso l'acquisto dell'area di pertinenza ove delocalizzare definitivamente l'attività e l'eventuale bonifica dell'area su cui sorgeva l'immobile danneggiato sono di competenza del beneficiario del contributo»;

c) al comma 1 dell'art. 6 le parole: «ubicato nello stesso comune» sono soppresse;

d) il primo periodo del comma 1 dell'art. 15 è sostituito dal seguente: «I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione, devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro ventiquattro mesi dalla data di inizio dei medesimi.»;

e) all'art. 23, comma 3, lettera *a)*, il numero «18» è sostituito dal numero «19».

4. Il punto 4 dell'allegato C dell'ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020 è sostituito dal seguente: «Il progetto dovrà porsi l'obiettivo del raggiungimento del massimo livello di sicurezza compatibile con i vincoli posti dalle esigenze di tutela architettonica e storico-artistica e, ove possibile, dovrà porsi l'obiettivo del miglioramento sismico della struttura. In tale caso la progettazione dovrà garantire l'eliminazione delle carenze di cui al punto 8.7.4 delle NTC del 2018 e successive modificazioni ed integrazioni.».

a. Nell'allegato 2 all'ordinanza n. 19 del 2017 intitolato «Schema di contratto d'appalto», nelle premesse, le parole «nel caso di importo dei lavori superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «nel caso di importo dei lavori superiore a 258.000 euro».

b. All'ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 3 dell'art. 2 è sostituito con il seguente:

«3. I componenti dell'Osservatorio tecnico sono nominati con provvedimento del Commissario straordinario nel numero massimo di 10 membri, di cui 7 espressione delle professioni tecniche, 3 espressione della struttura commissariale, con funzione di presidente. Il presidente dispone ogni volta che lo ritiene opportuno la partecipazione dei direttori degli USR o loro delegati. Ad essi non spetta alcuna indennità, salvo il rimborso delle spese effettive documentate. Su proposta del presidente, l'Osservatorio può disciplinare con regolamento i propri lavori.».

6. Le disposizioni contenute nella lettera *b)* del comma 3 dell'art. 2, dell'ordinanza n. 4 del 2016, nel comma 4-*bis* dell'art. 13 dell'ordinanza n. 13 del 2017 e nel comma 4-*bis* dell'art. 12 dell'ordinanza n. 19 del 2017, sono identicamente sostituite dalla seguente: «Il soggetto legittimato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, a pena di improcedibilità della domanda di contributo, trasmette all'Ufficio speciale l'indicazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta direttamente dal soggetto legittimato a chiedere il contributo tra quelle che risultino iscritte nell'anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e che abbia altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

Contestualmente alla predetta indicazione, il soggetto legittimato deve produrre:

1) il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015, attestante che l'impresa incaricata non sia incorsa nella violazione degli obblighi di legge in materia contribuiva e previdenziale;

2) l'autocertificazione, proveniente dall'impresa incaricata, attestante il possesso dei requisiti di qualificazione soggettiva previsti dall'art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti previsti dall'art. 8, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge n. 189 del 2016;

3) l'autocertificazione con cui l'impresa incaricata attesti di essere iscritta nell'anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016.

4) dichiarazioni autocertificative con le quali il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori, nonché l'amministratore di condominio o il presidente del consorzio incaricati della presentazione della domanda di contributo, attestino di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonché con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.».

7. All'ordinanza n. 60 del 31 luglio 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'art. 4 la parola: «fedele» è soppressa;
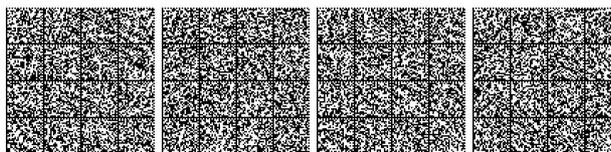
b) al comma 2 dell'art. 4 la parola: «fedele» è soppressa;

c) la lettera *c)* del comma 2 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

«*c)* al passaggio dall'intervento di rafforzamento locale all'intervento di adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni ovvero di demolizione e ricostruzione dell'edificio.».

8. Al punto 1 dell'allegato 1 dell'ordinanza n. 62 del 3 agosto 2018 le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «258.000 euro».

Art. 15.

Modifiche all'ordinanza n. 100 del 2020

1. All'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *a)* del comma 1 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

«*a)* euro 600.000,00 per gli interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi; il limite di importo è elevato a euro 1.500.000,00 per gli edifici con oltre quattro unità immobiliari e fino a 10 unità immobiliari e ad euro 2.000.000,00 per gli edifici con oltre 10 unità immobiliari;»;

b) la lettera *b)* del comma 1 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

«*b)* euro 2.000.000,00, per gli interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di nuova costruzione per le abitazioni o le attività produttive che presentano danni gravi; il limite di importo è elevato a euro 3.000.000,00 per gli edifici con oltre quattro unità immobiliari e fino a 10 unità immobiliari e ad euro 5.000.000,00 per gli edifici con oltre 10 unità immobiliari;»;

c) alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 6, dopo il punto e virgola, è aggiunta la seguente frase: «resta salva la facoltà di effettuare la comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori entro i trenta giorni successivi alla presentazione della domanda. Qualora, concluso il procedimento, il professionista non abbia provveduto alla comunicazione di cui al precedente periodo, l'USR gli assegna un ulteriore termine perentorio di trenta giorni, con l'avvertenza che l'inutile decorso di questo nuovo termine determinerà l'automatica improcedibilità della domanda di contributo. Fermi restando i termini per la presentazione delle domande previsti dalle ordinanze commissariali, nelle ipotesi di cui al precedente periodo il soggetto legittimato ha la facoltà di riproporre la domanda, che sarà tuttavia esaminata e trattata dall'USR come una domanda nuova secondo l'ordine cronologico di esame delle pratiche in base alla data di presentazione.».

Art. 16.

Proroga termini per adesione all'ordinanza n. 100 del 2020

1. Il termine per la presentazione della domanda di adesione al regime semplificato di cui all'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020, previsto dal comma 2 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 107 del 22 agosto 2020 in sessanta giorni dal ricevimento della proposta di adesione, è prorogato fino al 31 gennaio 2021.

Art. 17.

Incremento del fondo per le anticipazioni a favore dei professionisti

1. L'importo per le anticipazioni, a favore dei professionisti, concernenti le spese per la progettazione, per la relazione geologica, nonché per le indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali, individuato dal comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 94 del 20 marzo 2020, è incrementato di ulteriori 25 milioni di euro.

Art. 18.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, e 14 della presente ordinanza hanno efficacia esclusivamente per le istanze di contributo per le quali gli interventi edilizi non risultano conclusi alla data di entrata in vigore del provvedimento.

2. Le disposizioni di cui all'allegato 1, tabella 7, lettere 1h), 2h) e 3h), dell'ordinanza n. 19 del 2017, così come introdotte dall'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020, si applicano a tutte le istanze per le quali, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, non risultano conclusi i lavori relativi all'edificio danneggiato.

Art. 19.

Efficacia

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.

2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei

territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

Roma, 23 dicembre 2020

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 35

21A00658

ORDINANZA 23 dicembre 2020.

Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria. (Ordinanza n. 112).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita: «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente: "4-*quinquies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che, per l'esercizio delle funzioni attribuite, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Considerato che:

l'art. 50, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede che la Struttura commissariale possa avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del suddetto decreto-legge, a supporto di Regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale; la lettera *b)*, del comma 3, del citato art. 50, dispone che le duecentoventicinque unità di personale sono individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con Invitalia S.p.a. per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche, amministrativo-contabili e di coordinamento;

in attuazione della lettera *b)*, del comma 3, del citato art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, con ordinanza del 10 novembre 2016, n. 2, è stato approvato lo schema di convenzione con Invitalia S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo–contabile finalizzate alle attività di ricostruzione, e in data 6 dicembre 2016 è stata stipulata la relativa convenzione;

con ordinanza in data 15 dicembre 2017, n. 45 è stato approvato lo schema di *Addendum* alla convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2016 e in data 3 gennaio 2018 è stato sottoscritto il relativo ;

con ordinanza in data 30 gennaio 2019, n. 71 è stata rinnovata la convenzione tra il Commissario straordinario e Invitalia S.p.a. ed in data 31 gennaio 2019 è stata sottoscritta la relativa convenzione con scadenza al 31 di-

cembre 2020; in data 7 marzo 2019 è stato sottoscritto tra le parti un Atto integrativo al citato Atto di rinnovo della «Convenzione»;
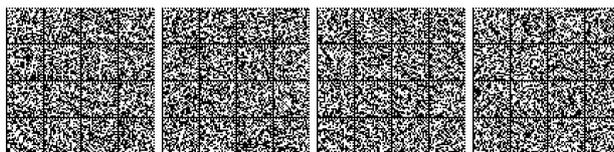
l'art. 5, paragrafo 2, della richiamata Convenzione sottoscritta con Invitalia S.p.a. in data 31 gennaio 2019, ha specificatamente stabilito che ogni eventuale proroga, rinnovo o modifica della Convenzione è concordata tra le parti e formalizzata mediante sottoscrizione di atto integrativo alla Convenzione medesima;

Considerato inoltre che:

il richiamato art. 50, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, dispone, alla lettera *c)*, che le duecentoventicinque unità di personale di cui la Struttura commissariale può avvalersi sono individuate, tra l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata con Fintecna S.p.a. o società da questa interamente controllata per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche;

in attuazione della lettera *c)*, del comma 3, del citato art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016, con ordinanza del 10 novembre 2016, n. 2, è stato approvato lo schema di convenzione con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e in data 7 dicembre 2016 è stata stipulata la relativa convenzione con scadenza il 31 dicembre 2018, modificata con l' di cui all'ordinanza commissariale n. 49 del 2018;

l'ordinanza commissariale n. 74 del 22 febbraio 2019 ha rinnovato la Convenzione del 7 dicembre 2016 con Fintecna S.p.a. per ulteriori due anni e pertanto sino al 31 dicembre 2020;

Visti altresì:

il comma 2-*bis*, dell'art. 57, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha disposto che: «… per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonchè per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'art. 50, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;

il comma 9-*quater*, dell'art. 50, del decreto-legge n. 189 del 2016, introdotto dall'art. 57, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale prevede che «Al fine di accelerare il processo di ricostruzione, il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'art. 2, comma 2, destinare ulteriori unità di personale per gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e la struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui al comma 3, lettere *b)* e *c)*, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, già finalizzate a spese di personale e non utilizzate»;

l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha stabilito che, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge è prorogato fino al 31 dicembre 2021, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del decreto-legge stesso, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2020;

Ritenuto, per le ragioni sopra riportate, di dover integrare ed estendere la Convenzione sottoscritta con Invitalia S.p.a. in data 6 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, fino al 31 dicembre 2021, secondo lo schema allegato quale parte integrante della presente ordinanza sotto la lettera A;

Ritenuto, altresì, per le ragioni sopra riportate, di dover integrare ed estendere la Convenzione sottoscritta con Fintecna S.p.a. in data 7 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni, fino al 31 dicembre 2021, secondo lo schema allegato quale parte integrante della presente ordinanza sotto la lettera B;

Considerato inoltre che i costi lordi previsti dalle suddette convenzioni con Invitalia S.p.a. e Fintecna S.p.a. per l'acquisizione di personale, oltre all'importo dell'IVA relativo a ciascuna, trovano copertura finanziaria sul fondo di cui all'art. 4, comma 3, decreto-legge n. 189 del 2016, sulle risorse di cui all'art. 50, comma 8, del medesimo decreto-legge e sulle risorse di cui all'art. 57, comma 3-*quinquies*, del richiamato decreto-legge n. 104 del 2020 e che la liquidazione dell'IVA sarà effettuata secondo le modalità indicate dall'art. 1, comma 629, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (*split payment*);

Ritenuta altresì l'opportunità di disciplinare per l'anno 2021 le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie relative all'art. 3 e all'art. 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016 per gli Uffici speciali della ricostruzione delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per gli enti locali ed per gli Enti Parco nazionali interessati, facendo riferimento alla medesima misura prevista per l'anno 2020;
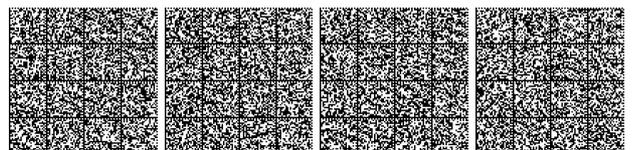
Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 22 dicembre 2020 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Approvazione schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia

1. È approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2016, e successivamente integrata, con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, allegato alla presente ordinanza sotto la lettera A, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.

2. La convenzione è integrata ed estesa fino al 31 dicembre 2021 conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 990, della legge 145 del 2018 come modificato dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e sarà efficace e produttiva di effetti secondo quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli 33 del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

3. Agli oneri lordi connessi all'attuazione della convenzione, stimati nella misura di euro 10.729.053,78 esclusa IVA, come specificato nell'Allegato A-*quater* «Nuovo quadro economico» si provvede con le risorse assegnate al fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Art. 2.

Approvazione schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione con Fintecna S.p.a.

4. È approvato lo schema di atto integrativo ed estensione della durata della convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 2016, e successivamente integrata, con Fintecna S.p.a, allegato alla presente ordinanza sotto la lettera B, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria.

5. La convenzione è integrata ed estesa fino al 31 dicembre 2021 conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 990, della legge 145 del 2018 come modificato dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 104 del 14 agosto 2020 e sarà efficace e produttiva di effetti secondo quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli 33 del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

6. Agli oneri lordi connessi all'attuazione della convenzione, stimati nella misura di euro 7.495.000,00 esclusa IVA, come specificato nell'Allegato «Quadro economico previsionale 2021» si provvede con le risorse assegnate al fondo di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Art. 3.

Disposizioni in materia di proroga delle risorse

1. Le risorse finanziarie già stanziate ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogate dall'art. 1, comma 990, della legge n. 145 del 2018, come modificato dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono confermate, per l'anno 2021, per gli Uffici speciali della ricostruzione delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per gli enti locali ed per gli Enti Parco nazionali interessati nella medesima misura prevista per l'anno 2020.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse a carico del fondo di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni sulla acquisizione di personale della Struttura commissariale e degli Uffici speciali della ricostruzione e di assicurare la continuità dei rapporti di lavoro e della gestione delle attività, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La

stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto2016.

Roma, 23 dicembre 2020

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 36

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili all'interno del sito istituzionale del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016: https://sisma2016.gov.it

21A00659

ORDINANZA 31 dicembre 2020.

Approvazione schema di accordo di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, tra il Commissario straordinario e l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale per la revisione degli areali a pericolosità da frana elevata (P3) e molto elevata (P4) delle aree PAI interagenti con le previsioni della ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 113).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita: «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-*quater* è inserito il seguente: "4-*quinquies*. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;

Visto l'art. 57, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 104 del 2020, il quale proroga al 31 dicembre 2021 il termine per la gestione commissariale»;

Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge, il quale prevede che «Il Commissario straordinario:

a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente decreto con gli interventi di relativa competenza volti al superamento dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento degli interventi di ricostruzione dopo la conclusione di quest'ultimo; *b)* coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovraintendendo all'attività dei vice commissari di concessione ed

erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 5»;

Visto altresì il comma 2, del citato art. 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che, per l'esercizio delle funzioni attribuite, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Considerato che:

con l'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017 il Commissario straordinario ha provveduto all'assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di livello 3 ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; in attuazione della predetta ordinanza, è stato eseguito il piano di microzonazione sismica di livello 3 per i comuni interessati dalla sequenza sismica 2016/2017 del Centro Italia;

i predetti piani di microzonazione sismica sono stati conclusi e validati da parte del Centro per la microzonazione sismica del Consiglio nazionale delle ricerche (di seguito Centro *MS)*, che ne ha curato il supporto ed il coordinamento scientifico, in attuazione della Convenzione con il Commissario Straordinario sottoscritta il 17 maggio 2017;

con l'ordinanza n. 79 del 2019 sono state studiate le condizioni di stabilità di trentaquattro fenomeni franosi (distribuiti in venticinque comuni) che impedivano l'uso di quelle aree per fini insediativi; l'approfondimento completava gli studi di Microzonazione Sismica di livello 3 per le aree instabili per la presenza di fenomenologie gravitative;

con l'ordinanza n. 83 del 2019, il Commissario straordinario ha disposto ulteriori studi di approfondimento nell'ambito dei territori dei comuni del cratere sismico del Centro Italia che rappresentano la continuità degli studi di microzonazione sismica di livello 3; i predetti studi di approfondimenti riguardano le faglie attive e capaci nei Comuni di Norcia, Capitignano e Montereale, Barete e Pizzoli, Ussita, Leonessa, Cittaducale, Rieti, Cantalice e Rivodutri;

al fine di adottare ogni misura utile a favorire ed accelerare la ricostruzione pubblica e privata sul territorio e contrarre i tempi del cronoprogramma dei predetti studi di approfondimento su Faglie Attive e Capaci (FAC), in data 3 ottobre 2020 è stata stipulata tra il Commissario straordinario e l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia un Accordo di collaborazione scientifica per la predisposizione di uno studio scientifico e di ricerca per la ridefinizione delle zone di attenzione delle Faglie Attive e Capaci individuate con gli studi di microzonazione sismica;

i dissesti censiti con le ordinanze sopra indicate in molti casi ricomprendono aree perimetrate nei Piani per l'assetto idrogeologico (PAI regionali, interregionale Tronto e nazionale Tevere) attualmente facenti capo all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale (ABDAC); il territorio delle quattro regioni interessate dal sisma (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) è caratterizzato da migliaia di fenomeni gravitativi (frane), alcuni dei quali determinano livelli di pericolosità elevata (P3) e molto elevata (P4);

il livello di pericolosità attribuito ai fenomeni franosi presenti sul territorio di interesse assume un ruolo determinante nella prospettiva della ricostruzione implicando, in alcuni casi, limiti d'uso del territorio che possono interdire qualunque attività antropica, ad eccezione delle opere di mitigazione della pericolosità, prevedendo implicitamente la delocalizzazione degli edifici o dei nuclei abitati danneggiati dal sisma;

Preso atto che:

sono in corso, a cura dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, le procedure di redazione dei PAI distrettuali che si completeranno con tempi incompatibili con la necessità di assicurare l'avvio urgente delle attività di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

si rende necessario procedere con immediatezza ad una rivalutazione della pericolosità attribuita a ciascun fenomeno tra quelli classificati P3 e P4, nonché alla revisione dei perimetri PAI del territorio del cratere sisma 2016, attraverso studi di verifica/approfondimento che consentiranno l'aggiornamento della «Carta di pericolosità da frana» per i territori dei 138 comuni del predetto cratere e limitatamente ai fenomeni interagenti con le previsioni di ricostruzione; il quadro conoscitivo che ne scaturirà rappresenterà l'aggiornamento degli scenari di pericolosità e rischio dei PAI vigenti dopo gli eventi sismici del 2016-2017; la fase finale dell'*iter* amministrativo prevede l'Aggiornamento dei PAI, nelle more del completamento delle attività di approvazione dei PAI distrettuali;

Dato atto che:

per la revisione degli areali a pericolosità da frana elevata (P3) e molto elevata (P4) interagenti con le previsioni di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e con la finalità di perseguire la primaria finalità di interesse pubblico di consentire l'urgente avvio delle attività connesse con la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016/2017, occorre stipulare, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, apposito Accordo di collaborazione con l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale;
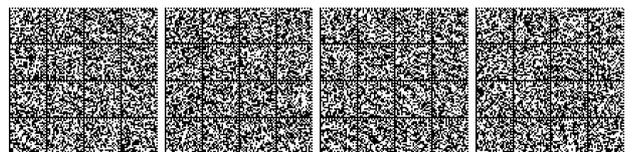
il predetto Accordo è finalizzato alla elaborazione di un quadro di riferimento aggiornato da recepire da parte della medesima Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale per l'aggiornamento dei Piani per l'assetto idrogeologico (PAI) sul territorio del cratere;

gli studi di approfondimento delle frane che determinano livelli di pericolosità elevata o molto elevata presenti nei PAI riguarderanno prioritariamente i fenomeni franosi che interessano i centri abitati oggetto di ricostruzione oppure che interferiscono direttamente con le ipotesi di perimetrazione (Piani Attuativi e *PSR)* già predisposte dai Comuni, e determinano il completamento della revisione critica delle pericolosità geologiche presenti sul territorio dopo lo studio delle frane sismoindotte di cui all'ordinanza n. 79/2019 e delle Faglie Attive e Capaci di cui all'ordinanza n. 83/2019;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche, intese in senso lato, possono concludere accordi tra loro «per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune» e che ciò che caratterizza tali accordi è la sussistenza di una comunanza di interessi tra le PP.AA. coinvolte;

Considerato che la collaborazione tra soggetti pubblici – quale partenariato pubblico – trova peraltro riconoscimento giuridico anche a livello comunitario; infatti, la normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica non limita la libertà delle amministrazioni pubbliche di autodeterminarsi per il perseguimento dei propri fini istituzionali attraverso la propria organizzazione interna («amministrazione diretta» o «gestione in economia»), ovvero mediante accordi cooperativi con le altre amministrazioni, purché non intervenga remunerazione per scambio di diritti e di obblighi;

Preso atto che, affinché un accordo istituzionale possa qualificarsi tale, è necessario che:

le parti svolgano in comune parte delle attività, ovverosia che entrambe le parti destinino allo svolgimento delle attività risorse umane e/o strumentali;

il risultato delle attività sia necessario a entrambe le parti per lo svolgimento delle loro attività istituzionali e i risultati dello stesso, intesi non solo in termini di proprietà industriale ma anche in termini di effettivo e concreto utilizzo del prodotto dell'accordo, siano e rimangono nella disponibilità di entrambe;

Visto l'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 «Codice dei contratti pubblici», il quale indica che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: «*a)* l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; *b)* l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; *c)* le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione»;

Vista, *ex multis*, la delibera n. 918 del 31 agosto 2016, con la quale l'ANAC ha stabilito il seguente principio «Una convenzione tra amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15, legge n. 241/1990 ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici»;

Dato atto che:

attraverso l'Accordo di collaborazione *ex* art. 15 della legge n. 241 del 1990 da stipularsi con l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale si persegue, con riguardo alla Struttura commissariale, la primaria finalità di interesse pubblico di rilanciare le attività connesse con la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e fornire un forte impulso nella direzione della semplificazione e della accelerazione delle relative procedure tecnico-amministrative;

l'acquisizione e la produzione di analisi, studi e ricerche, come sopra indicata, risulteranno utili alla definizione di quadri conoscitivi specifici preordinati agli studi di fattibilità della progettazione per gli interventi di messa in sicurezza dei territori interessati da dissesti franosi, di competenza della Struttura commissariale;

con riguardo alla Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, con la stipula dell'Accordo in argomento la stessa persegue la finalità di poter disporre con immediatezza di un quadro conoscitivo aggiornato dei PAI sul territorio del cratere sismico del centro Italia, nelle more del completamento delle attività di approvazione dei PAI distrettuali che richiede tempi notevolmente dilatati e pertanto incompatibili con la necessità di assicurare l'avvio urgente delle attività di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Dato atto che la presente convenzione, peraltro, non regola un rapporto giuridico caratterizzato dalla patrimonialità e frutto di interessi di parte, ma persegue, attraverso una sinergica convergenza istituzionale, l'interesse pubblico nazionale alla ricostruzione in sicurezza delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016; di conseguenza, il rapporto tra le parti è caratterizzato dall'equiordinazione e che la previsione di una componente economica è intesa come forma di ristoro esclusivamente dei costi sostenuti dall'Autorità di bacino distrettuale per l'espleta-

mento delle attività; infine, i costi e i risultati dell'attività di studio sono condivisi tra le parti e non appartengono esclusivamente ad una di esse, con la conseguenza che l'Accordo di collaborazione non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 158, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;

Ritenuto pertanto dover approvare lo schema di Accordo di collaborazione allegato alla presente ordinanza sotto la lettera *A)*;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 22 dicembre 2020 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto e finalità dell'Accordo

1. Il Commissario straordinario, al fine di assicurare l'urgente avvio delle attività di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, provvede a stipulare, ai sensi dell'art. 15 delle legge 7 agosto 1990, n. 241, apposito Accordo di collaborazione con l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale per la revisione degli areali a pericolosità da frana elevata (P3) e molto elevata (P4) interagenti con le previsioni di ricostruzione, attraverso la elaborazione di un quadro conoscitivo aggiornato da recepire da parte della medesima Autorità per l'aggiornamento dei Piani per l'assetto idrogeologico (PAI) sul territorio delle aree interessate dal sisma del 2016 e 2017, con la condivisione delle Regioni.

2. Gli studi di approfondimento delle frane che determinano livelli di pericolosità elevata o molto elevata presenti nei PAI riguarderanno n. 295 scenari di frana (n. 434 poligoni), e prioritariamente quelli che interessano i centri abitati oggetto di ricostruzione oppure che interferiscono direttamente con le ipotesi di perimetrazione (Piani Attuativi e *PSR)* già predisposte dai Comuni, e determinano il completamento della revisione critica delle pericolosità geologiche presenti sul territorio dopo lo studio delle frane sismoindotte di cui all'ordinanza n. 79/2019, e delle Faglie Attive e Capaci di cui all'ordinanza n. 83/2019, attuata attraverso convenzione con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, è approvato lo schema di Accordo di collaborazione scientifica allegato alla presente ordinanza sotto la lettera *A)*, corredato di un Allegato tecnico contenente la metodologia applicativa e la ripartizione delle voci di cofinanziamento per oneri di ricerca.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, relativi alla quota di cofinanziamento a carico del Commissario straordinario, nella misura massima di euro 3.200.000,00, si provvede con le risorse del fondo di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Roma, 31 dicembre 2020

Il Commissario straordinario: LEGNINI

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 128

AVVERTENZA:

Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili all'interno del sito istituzionale del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016: https://sisma2016.gov.it

21A00660
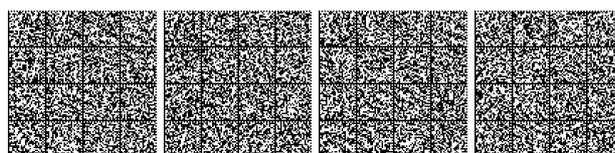
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 27 gennaio 2021.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Cosentyx», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 11/2021).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per la adozione di provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189», già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Agenzia;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2020 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° novembre al 30 novembre 2020 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 11 - 15, 22 gennaio 2021;

Determina:

Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura: COSENTYX, descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 gennaio 2021

Il dirigente: PISTRITTO

———

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni.

COSENTYX

codice ATC - principio attivo: L04AC10 secukinumab;

Titolare: Novartis Europharm Limited;

cod. procedura EMEA/H/C/003729/X/0059;

GUUE 30 dicembre 2020.

Indicazioni terapeutiche.

psoriasi a placche in pazienti adulti:

«Cosentyx» è indicato per il trattamento della psoriasi a placche di grado da moderato a severo in adulti che sono candidati alla terapia sistemica.

psoriasi a placche in pazienti pediatrici:

«Cosentyx» è indicato per il trattamento della psoriasi a placche di grado da moderato a severo in bambini e adolescenti a partire dai sei anni di età che sono candidati alla terapia sistemica.

artrite psoriasica:

«Cosentyx», da solo o in associazione a metotrexato (MTX), è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva in pazienti adulti quando la risposta a precedente terapia con farmaci antireumatici in grado di modificare il decorso della malattia (DMARD) è risultata inadeguata (vedere paragrafo 5.1).

Spondiloartrite assiale (axSpA).

spondilite anchilosante (AS, spondiloartrite assiale radiografica):

«Cosentyx» è indicato per il trattamento della spondilite anchilosante attiva in adulti con risposta inadeguata alla terapia convenzionale.

spondiloartrite assiale non radiografica (nr-axSpA):

«Cosentyx» è indicato per il trattamento della spondiloartrite assiale non radiografica attiva con segni oggettivi di infiammazione come indicato da elevati livelli di proteina C reattiva (CRP) e/o da immagini di risonanza magnetica (MRI) in adulti con risposta inadeguata a farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS).

Modo di somministrazione.

«Cosentyx» deve essere usato sotto la guida e supervisione di un medico specialista esperto nella diagnosi e nel trattamento di condizioni per le quali «Cosentyx» è indicato;

«Cosentyx» è da somministrare mediante iniezione sottocutanea. Se possibile, le aree cutanee affette da psoriasi devono essere evitate come sede di iniezione. La soluzione in siringa o penna non deve essere agitata.

Dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sulla modalità di somministrazione sottocutanea, i pazienti possono somministrarsi «Cosentyx» da soli o farselo somministrare da coloro che li assistono, se il medico lo ritiene appropriato. Comunque il medico dovrà assicurare un adeguato controllo periodico dei pazienti. Ai pazienti o a coloro che li assistono deve essere spiegato di somministrare l'intera quantità di «Cosentyx», secondo le istruzioni fornite nel foglio illustrativo. Le istruzioni complete per la somministrazione sono riportate nel foglio illustrativo.

Confezioni autorizzate:

EU/1/14/980/008 - A.I.C.: 043873088/E in base 32: 19UWU0; 300 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 2 ml (150 mg/ml) - 1 siringa preriempita;

EU/1/14/980/009 - A.I.C.: 043873090/E in base 32: 19UWU2; 300 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 2 ml (150 mg /ml) - 3 (3×1) siringhe preriempite (confezione multipla);

EU/1/14/980/010 - A.I.C.: 043873102/E in base 32: 19UWUG; 300 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa (vetro) in penna preriempita 2 ml (150 mg/ml) - 1 penna preriempita;

EU/1/14/980/011 - A.I.C.: 043873114/E in base 32: 19UWUU; 300 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa (vetro) in penna preriempita 2 ml (150 mg/ml) - 3 (3×1) penne preriempite (confezione multipla).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, dermatologo, reumatologo (RRL)

21A00661
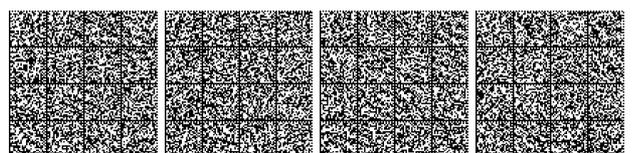
DETERMINA 27 gennaio 2021.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Exparel Liposomal», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 12/2021).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per la adozione di provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189», già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Agenzia;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2020 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° novembre al 30 novembre 2020 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 11 - 15, 22 gennaio 2021;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura: EXPAREL LIPOSOMAL, descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012,

la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 gennaio 2021

Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione.

EXPAREL LIPOSOMAL

codice ATC - principio attivo: N01BB01 bupivacaina;

Titolare: Pacira Ireland LTD;

cod. procedura EMEA/H/C/004586/0000;

GUUE 30 dicembre 2020.

Indicazioni terapeutiche.

«Exparel Liposomal» è indicato come blocco del plesso brachiale o blocco del nervo femorale per il trattamento del dolore post-operatorio negli adulti, e come blocco del campo per il trattamento del dolore post-operatorio somatico di ferite chirurgiche di piccole-medie dimensioni negli adulti (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione.

«Exparel Liposomal» deve essere somministrato in un contesto dove siano presenti personale addestrato e attrezzature appropriate per la rianimazione per trattare tempestivamente i pazienti che evidenziano tossicità cardiaca o neurologica.

«Exparel Liposomal» è destinato esclusivamente all'infiltrazione o all'uso perineurale.

«Exparel Liposomal» è destinato esclusivamente alla somministrazione in dose singola.

«Exparel Liposomal» deve essere iniettato lentamente (generalmente 1-2 ml per iniezione) aspirando frequentemente, quando clinicamente appropriato, per verificare che non sia presente sangue e minimizzare il rischio di un'accidentale iniezione intravascolare.

«Exparel Liposomal» deve essere somministrato con un ago del diametro di 25 gauge o superiore, per mantenere l'integrità strutturale delle particelle liposomiali di bupivacaina.

Per le istruzioni sulla preparazione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/20/1489/001 - A.I.C.: 049240017/E in base 32: 1GYPYK; 133 mg / 10 ml - dispersione per preparazione iniettabile a rilascio prolungato - infiltrazione, uso perineurale - flaconcino (vetro) 10 ml - 4 flaconcini;

EU/1/20/1489/002 - A.I.C.: 049240029/E in base 32: 1GYPYX; 133 mg / 10 ml - dispersione per preparazione iniettabile a rilascio prolungato - infiltrazione, uso perineurale - flaconcino (vetro) 10 ml - 10 flaconcini;

EU/1/20/1489/003 - A.I.C.: 049240031/E in base 32: 1GYPYZ; 266 mg / 20 ml - dispersione per preparazione iniettabile a rilascio prolungato - infiltrazione, uso perineurale - flaconcino (vetro) 20 ml - 4 flaconcini;

EU/1/20/1489/004 - A.I.C.: 049240043/E in base 32: 1GYPZC; 266 mg / 20 ml - dispersione per preparazione iniettabile a rilascio prolungato - infiltrazione, uso perineurale - flaconcino (vetro) 20 ml - 10 flaconcini.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

21A00662

DETERMINA 27 gennaio 2021.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Menquadfi», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 13/2021).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica

amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per la adozione di provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189», già conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Agenzia;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2020 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° novembre al 30 novembre 2020 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 11 - 15, 22 gennaio 2021;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura: MENQUADFI, descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 gennaio 2021

Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione.

MENQUADFI

codice ATC - principio attivo: J07AH08 Vaccino coniugato meningococcico gruppo A, C, W e Y;

Titolare: Sanofi Pasteur;

cod. procedura EMEA/H/C/005084/0000;

GUUE 30 dicembre 2020.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«MenQuadfi» è indicato per l'immunizzazione attiva di soggetti di età pari o superiore ai dodici mesi, contro la malattia meningococcica invasiva causata dai sierogruppi A, C, W e Y di Neisseria meningitidis.

L'uso di questo vaccino deve essere conforme alle raccomandazioni ufficiali.

Modo di somministrazione.

L'immunizzazione deve essere effettuata solo per iniezione intramuscolare, preferibilmente nel muscolo deltoide o nella parte anterolaterale della coscia in base all'età e alla massa muscolare del soggetto ricevente.

Per le istruzioni sulla manipolazione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/20/1483/001 - A.I.C.: 049225016/E in base 32: 1GY79S; 0,5 ml - soluzione per iniezione - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) 0,5 ml - 1 flaconcino;

EU/1/20/1483/002 - A.I.C.: 049225028/E in base 32: 1GY7B4; 0,5 ml - soluzione per iniezione - uso intramuscolare - flaconcino (vetro) 0,5 ml - 5 flaconcini.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Obbligo di condurre attività post-autorizzative: il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	Tempistica
Studio MET62: immunogenicità e sicurezza di un vaccino sperimentale meningococcico quadrivalente somministrato come dose di richiamo a bambini vaccinati nei 3 anni prima da bambini	Q2 2021
Studio MET59: immunogenicità e sicurezza di una dose di richiamo di un vaccino sperimentale MenACWY coniugato somministrato ad adolescenti e adulti	Q2 2022
Studio MEQ00066: sicurezza e immunogenicità di una dose singola del vaccino MenACYW coniugato e somministrata almeno 3 anni dopo la vaccinazione iniziale con vaccino Menomune® o vaccino MenACYW coniugato in adulti di età più avanzata	Q1 2024

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

21A00663

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Buprenorfina Sun».

Estratto determina AAM/PPA n. 65/2021 del 28 gennaio 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni relativamente al medicinale BUPRENORFINA SUN (A.I.C. n. 040643):

Tipo II, C.I.2.b) Aggiornamento degli stampati per adeguamento al prodotto di riferimento;

Tipo IA In, C.I.z) Adeguamento degli stampati alle conclusioni della procedura EMA/PRAC/257435/2020;

Paragrafi impattati dalle modifiche: 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo. Altre modifiche editoriali minori.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Numero procedure: NL/H/3356/001-002/II/013 NL/H/3356/001-002/IA/014.

Codice pratica: VC2/2019/703 C1A/2020/2138.

Titolare A.I.C.: Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V. (codice SIS 3230).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00684

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bisar»

Estratto determina AAM/PPA N. 71/2021 del 28 gennaio 2021

Trasferimento di titolarità: MC1/2020/895.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Aristo Pharma GmbH (codice SIS 3773), con sede legale e domicilio fiscale in Wallenroder Straße 8-10, D-13435 – Berlino, Germania (DE).

Medicinale: BISAR.

Confezioni A.I.C. n.:

045606011 - «2,5 mg/5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606023 - «2,5 mg/5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606035 - «2,5 mg/5 mg capsule rigide» 32 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606047 - «2,5 mg/5 mg capsule rigide» 56 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606050 - «2,5 mg/5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606062 - «2,5 mg/5 mg capsule rigide» 90 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606074 - «2,5 mg/5 mg capsule rigide» 91 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606086 - «2,5 mg/5 mg capsule rigide» 96 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606098 - «2,5 mg/5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606100 - «2,5 mg/5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606112 - «5 mg/5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606124 - «5 mg/5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606136 - «5 mg/5 mg capsule rigide» 32 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606148 - «5 mg/5 mg capsule rigide» 56 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606151 - «5 mg/5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606163 - «5 mg/5 mg capsule rigide» 90 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606175 - «5 mg/5 mg capsule rigide» 91 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606187 - «5 mg/5 mg capsule rigide» 96 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606199 - «5 mg/5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606201 - «5 mg/5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606213 - «5 mg/10 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606225 - «5 mg/10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606237 - «5 mg/10 mg capsule rigide» 32 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606249 - «5 mg/10 mg capsule rigide» 56 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606252 - «5 mg/10 mg capsule rigide» 60 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606264 - «5 mg/10 mg capsule rigide» 90 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606276 - «5 mg/10 mg capsule rigide» 91 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606288 - «5 mg/10 mg capsule rigide» 96 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606290 - «5 mg/10 mg capsule rigide» 98 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606302 - «5 mg/10 mg capsule rigide» 100 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606314 - «10 mg/5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606326 - «10 mg/5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606338 - «10 mg/5 mg capsule rigide» 32 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606340 - «10 mg/5 mg capsule rigide» 56 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606353 - «10 mg/5 mg capsule rigide» 60 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606365 - «10 mg/5 mg capsule rigide» 90 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606377 - «10 mg/5 mg capsule rigide» 91 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606389 - «10 mg/5 mg capsule rigide» 96 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606391 - «10 mg/5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606403 - «10 mg/5 mg capsule rigide» 100 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606415 - «10 mg/10 mg capsule rigide» 28 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606427 - «10 mg/10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606439 - «10 mg/10 mg capsule rigide» 32 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606441 - «10 mg/10 mg capsule rigide» 56 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606454 - «10 mg/10 mg capsule rigide» 60 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606466 - «10 mg/10 mg capsule rigide» 90 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606478 - «10 mg/10 mg capsule rigide» 91 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606480 - «10 mg/10 mg capsule rigide» 96 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606492 - «10 mg/10 mg capsule rigide» 98 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606504 - «10 mg/10 mg capsule rigide» 100 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606516 - «2,5 mg/5 mg capsule rigide» 50 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606528 - «5 mg/5 mg capsule rigide» 50 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606530 - «5 mg/10 mg capsule rigide» 50 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606542 - «10 mg/5 mg capsule rigide» 50 capsule in blister pa/al/pvc/al;

045606555 - «10 mg/10 mg capsule rigide» 50 capsule in blister pa/al/pvc/al;

alla società Zentiva k.s. (codice SIS 3553), con sede legale e domicilio fiscale in 10, Dolnì Mècholupy, U Kabelovny 130 - 102 37 Praga, Repubblica Ceca (CZ).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00685

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosolud»

Estratto determina AAM/PPA n. 72/2021 del 28 gennaio 2021.

Trasferimento di titolarità: MC1/2020/894.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Aristo Pharma GmbH (codice SIS 3773), con sede legale e domicilio fiscale in Wallenroder Straße 8-10, D-13435 – Berlino, Germania (DE).

Medicinale: ROSOLUD.

Confezioni:

A.I.C. n. 046746018 - «10 mg + 5 mg capsule rigide» 14 capsule in blister pa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 046746020 - «10 mg + 5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister pa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 046746032 - «10 mg + 10 mg capsule rigide» 14 capsule in blister pa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 046746044 - «10 mg + 10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister pa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 046746057 - «20 mg + 5 mg capsule rigide» 14 capsule in blister pa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 046746069 - «20 mg + 5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister pa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 046746071 - «20 mg + 10 mg capsule rigide» 14 capsule in blister pa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 046746083 - «20 mg + 10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister pa/al/pvc/al,

alla società Zentiva k.s. (codice SIS 3553), con sede legale e domicilio fiscale in 10, Dolnì Mècholupy, U Kabelovny 130 - 102 37 Praga, Repubblica Ceca (CZ).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00686

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quiloga»

Estratto determina AAM/PPA n. 73/2021 del 28 gennaio 2021

Trasferimento di titolarità: MC1/2020/893.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Aristo Pharma GmbH (codice SIS 3773), con sede legale e domicilio fiscale in Wallenroder Straße 8-10, D-13435 – Berlino, Germania (DE).

Medicinale: QUILOGA.

Confezioni:

A.I.C. n. 046503013 - «5 mg/10 mg compresse» 14 compresse in blister pa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 046503025 - «5 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister pa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 046503037 - «10 mg/10 mg compresse» 14 compresse in blister pa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 046503049 - «10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister pa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 046503052 - «20 mg/10 mg compresse» 14 compresse in blister pa/al/pvc/al;

A.I.C. n. 046503064 - «20 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister pa/al/pvc/al,

alla società Zentiva k.s. (codice SIS 3553), con sede legale e domicilio fiscale in 10, Dolnì Mècholupy, U Kabelovny 130 - 102 37 Praga, Repubblica Ceca (CZ).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00687

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Inforce»

Con la determina n. aRM - 10/2021 - 7166 del 25 gennaio 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: INFORCE.

Confezioni e descrizioni:

036973016 - «75 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 5 fiale da 1 ml;

036973028 - «75 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 1 ml con 2 aghi;

«036973030 - «75 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 5 siringhe preriempite da 1 ml con 2 aghi;

036973042 - «25 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 1 fiala da 1 ml;

036973105 - «50 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 1 fiala da 1 ml;

036973055 - «25 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 3 fiale da 1 ml;

036973067 - «25 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 5 fiale da 1 ml;

036973079 - «25 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 1 ml con 2 aghi;

036973081 - «25 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 3 siringhe preriempite da 1 ml con 6 aghi;

036973093 - «25 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 5 siringhe preriempite da 1 ml con 10 aghi;

036973117 - «50 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 3 fiale da 1 ml;

036973129 - «50 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 5 fiale da 1 ml;

036973131 - «50 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 1 ml con 2 aghi;

036973143 - «50 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 3 siringhe preriempite da 1 ml con 6 aghi;

036973156 - «50 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo» 5 siringhe preriempite da 1 ml con 10 aghi.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A00695

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Unasyn».

Estratto determina AAM/PPA n. 69/2021 del 28 gennaio 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni:

tipo II C.I.4), aggiornamento delle informazioni del prodotto all'ultima versione del *Company Core Data Sheet* (CDS): modifica del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e della corrispondente sezione del foglio illustrativo per aggiungere la sindrome di *Kounis* tra le reazioni avverse, aggiornamento del paragrafo 4.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e della corrispondente sezione del foglio illustrativo per l'informazione concernente ampicillina;

tipo IB C.I.z), allineamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo alla Linea guida della Commissione europea *«Excipients in the labelling and package leaflet of medicinal products for human use»* e successivi aggiornamenti di ottobre 2017 e novembre 2019, per l'eccipiente sodio.

Modifiche editoriali

Le suddette variazioni sono relative al medicinale UNASYN nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

Confezioni:

A.I.C. n. 026360053 - «375 mg compresse rivestite» 12 compresse;

A.I.C. n. 026360077 - «750 mg compresse rivestite» 8 compresse;

A.I.C. n. 026360065 - «bambini 250 mg polvere per sospensione orale» 1 flacone da 100 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codici pratiche: VN2/2020/22-N1B/2020/1588.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale n. 06954380157).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00696

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pseudoneb».

Estratto determina AAM/PPA n. 68/2021 del 28 gennaio 2021

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II C.I.4) , aggiornamento dei paragrafi 4.2 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo con il riferimento al modo di somministrazione del medicinale mediante i nebulizzatori adatti, in linea con *«the Guideline on the Pharmaceutical Quality of Inhalation and Nasal products»* EMEA/CHMP/QWP/49313/2005.

Modifiche editoriali.

La suddetta variazione è relativa al medicinale PSEUDONEB nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Confezioni:

A.I.C. n. 037023013 - «1.000.000 UI polvere per soluzione iniettabile, per infusione o per inalazione» 10 flaconcini di vetro;

A.I.C. n. 037023025 - «2.000.000 UI polvere per soluzione iniettabile, per infusione o per inalazione» 10 flaconcini di vetro.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codice pratica: VC2/2019/341.

Codice procedura Europea: IE/H/0579/001-002/II/006.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l. (codice fiscale n. 11654150157).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00697

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sigmacillina».

Estratto determina AAM/PPA n. 62/2021 del 28 gennaio 2021

Si autorizza il seguente grouping di variazioni:

una variazione Tipo II - B.II.a.3 Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito *b)* Altri eccipienti 2. Modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti tali da avere un impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l'efficacia del medicinale;

sei variazioni Tipo IB - B.II.b.3 Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito *a)* Modifica minore nel procedimento di fabbricazione;

una variazione Tipo IA - B.II.a.3 Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito *b)* Altri eccipienti 1. Adattamenti di scarsa rilevanza della composizione quantitativa del prodotto finito per quanto riguarda gli eccipienti: acido citrico.

Modifica del paragrafo 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette.

Il suddetto *grouping* di variazioni è relativo al medicinale SIGMACILLINA nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale.

Confezioni:

A.I.C. n. 033120092 - «1.200.000 UI/2,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 2,5 ml;

A.I.C. n. 033120104 - «1.200.000 UI/2,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 2 siringhe preriempite da 2,5 ml;

A.I.C. n. 033120116 - «1.200.000 UI/2,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 6 siringhe preriempite da 2,5 ml.

Codice pratica: VN2/2019/89.

Titolare A.I.C.: Biopharma S.r.l. (codice fiscale n. 03744951009).

Commitment Post Approval

La società Biopharma S.r.l. si impegna a modificare le specifiche del medicinale al rilascio a alla fine del periodo di validità secondo la tempistica indicata nella determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Le confezioni del medicinale «Sigmacillina» di cui all'art. 1 devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine le confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla determina, di cui al presente estratto, non potranno più essere dispensate al pubblico e, conseguentemente, andranno ritirate dal commercio.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

21A00698

Comunicato relativo all'estratto della determina A.A.M./A.I.C. n. 153/2020 del 4 novembre 2020, concernente: «Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico per uso umano "Urtica Urens Dynamis"».

Si procede alla pubblicazione della tabella facente parte integrante della determina indicata in epigrafe, pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2021.

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714012	"4 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714024	"5 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714036	"6 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714048	"7 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714051	"9 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714063	"10 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714075	"12 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714087	"15 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714099	"30 DH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714101	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714113	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714125	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714137	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714149	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714152	"11 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714164	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714176	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714188	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714190	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714202	"6K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714214	"12K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714226	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714238	"35K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714240	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714253	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714265	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714277	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MULTIDOSE IN VETRO/PP DA 6 G (140 GRANULI) CON TAPPO DISPENSATORE IN PP	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714289	"4 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714291	"5 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714303	"6 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714315	"7 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714327	"9 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714339	"12 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714341	"15 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714354	"30 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714366	"60 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714378	"100 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714380	"200 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714392	"300 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714404	"400 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714416	"500 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714428	"1000 CH GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714430	"30K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714442	"200K GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714455	"MK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714467	"MMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714479	"XMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714481	"LMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714493	"CMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714505	"CCMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714517	"CCCMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714529	"CDMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714531	"DMK GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714543	"1 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714556	"2 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714568	"3 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714570	"4 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714582	"5 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714594	"6 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714606	"7 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714618	"8 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714620	"9 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714632	"10 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714644	"11 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714657	"12 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714669	"13 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714671	"14 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714683	"15 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714695	"16 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714707	"17 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714719	"18 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714721	"19 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714733	"20 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714745	"21 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714758	"22 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714760	"23 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714772	"24 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714784	"25 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714796	"26 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714808	"27 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714810	"28 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714822	"29 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714834	"30 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714846	"45 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714859	"60 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714861	"90 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714873	"120 LM GRANULI" 1 CONTENITORE MONODOSE IN VETRO/PP DA 2 G	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714885	"4 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714897	"5 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714909	"6 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714911	"7 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714923	"9 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714935	"10 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714947	"12 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714950	"15 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714962	"30 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714974	"60 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714986	"100 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048714998	"200 DH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715015	"4 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715027	"5 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715039	"6 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715041	"7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715054	"9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715066	"12 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715078	"15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715080	"30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715092	"200 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715104	"1000 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715116	"6K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715128	"12K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715130	"30K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715142	"35K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715155	"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715167	"MK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715179	"XMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715181	"LMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715193	"CMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715205	"CCMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715217	"CCCMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715229	"CDMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715231	"DMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715243	"1 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715256	"2 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715268	"3 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715270	"4 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715282	"5 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715294	"6 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715306	"7 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715318	"8 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715320	"9 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715332	"10 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715344	"11 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715357	"12 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715369	"13 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715371	"14 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715383	"15 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715395	"16 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715407	"17 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715419	"18 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715421	"19 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715433	"20 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715445	"21 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715458	"22 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715460	"23 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715472	"24 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715484	"25 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715496	"26 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715508	"27 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715510	"28 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715522	"29 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715534	"30 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715546	"45 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715559	"60 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715561	"90 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715573	"120 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 50% V/V DA 10 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715585	"5 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715597	"6 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715609	"7 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715611	"9 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715623	"15 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715635	"30 CH GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715647	"200K GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715650	"XMK GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715662	"1 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715674	"2 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715686	"3 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715698	"4 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715700	"5 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715712	"6 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715724	"7 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715736	"8 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715748	"9 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715751	"10 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715763	"11 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715775	"12 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C

Codice pratica	Denominazione del medicinale	N. AIC	Descrizione confezione	Tipologia	Componente omeopatico	Produttore responsabile del rilascio lotti	Rinnovo	Regime Fornitura	Classificazione SSN
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715787	"18 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715799	"30 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715801	"45 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715813	"60 LM GOCCE ORALI, SOLUZIONE" 1 FLACONE CONTAGOCCE IN VETRO IN SOLUZIONE IDROALCOLICA AL 18% V/V DA 20 ML	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715825	"GRANULI IN CAPSULE RIGIDE" 2 CAPSULE 6K, 2 CAPSULE 12K, 2 CAPSULE 30K, 22 CAPSULE 35K, 1 CAPSULA 200K, 1 CAPSULA MK - CAPSULE DA 800 MG	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715837	"GRANULI IN CAPSULE RIGIDE" 2 CAPSULE 6 LM, 1 CAPSULA 18 LM, 1 CAPSULA 30 LM, 26 CAPSULE 35K - CAPSULE DA 800 MG	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715849	"GRANULI IN CAPSULE RIGIDE" 9 CAPSULE 1 LM, 9 CAPSULE 2 LM, 9 CAPSULE 3 LM, 3 CAPSULE 35K - CAPSULE DA 800 MG	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715852	"GRANULI IN CAPSULE RIGIDE" 9 CAPSULE 4 LM, 9 CAPSULE 5 LM, 9 CAPSULE 6 LM, 3 CAPSULE 35K - CAPSULE DA 800 MG	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C
OMEO/2017/12334	URTICA URENS DYNAMIS	048715864	"GRANULI IN CAPSULE RIGIDE" 9 CAPSULE 7 LM, 9 CAPSULE 8 LM, 9 CAPSULE 9 LM, 3 CAPSULE 35K - CAPSULE DA 800 MG	unitario	URTICA URENS	Ce.M.O.N. s.r.l. Via E. Fermi 4, Grumo Nevano (Napoli) 80028, Italia	illimitato	SOP	C

21A00782
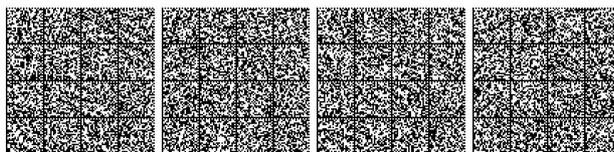
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA

Provvedimento concernente i march di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

la sotto-riportata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena con determinazione del vice-segretario generale n. 29 del 3 febbraio 2021.

n. marchio	impresa	sede
123 MO	L'artigiano orafo S.n.c.	Modena

21A00780

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese hanno cessato la propria attività e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Nella stessa tabella viene riportato anche il numero dei punzoni recanti il marchio identificativo che le stesse imprese hanno dichiarato di aver smarrito durante tutto il periodo di attività.

I punzoni delle imprese elencate, recanti le impronte dei marchi di identificazione, restituiti alla Camera di commercio di Vicenza sono stati tutti deformati.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di commercio I.A.A. di Vicenza; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

Imprese cancellate	Sede legale	Marchio	Numero e data del provvedimento di cancellazione	Punzoni smarriti
Novello Giuseppe S.n.c. di Novello Gianluca e C.	via Carpaneda, 29 Vicenza	349	1 del 7/1/2020	4
Grand Soleil Italy di Francesca Sinigaglia	via Trento, 28/B Monticello Conte Otto	1404	17 del 26/02/2020	4
Eddie Manzardo Italian Designer S.r.l. - in liquidazione	piazzetta Mons. Lorenzon, 26 Vicenza	2454	6 del 14/01/2020	7
AL.JO. Gioielli Center S.n.c. di Berselli Gionni & Bertuzzo Alberto	via Giambattista Maganza, 77 Vicenza	2525	86 del 29/07/2020	0
F.R. di Venturini Graziano	via A. Meucci, 70 Arcugnano	2625	105 del 28/09/2020	0
G.L.M. Gioielli S.n.c. di Favaro Giovanni, Piva Luca e Calore Michele	via Vicenza, 52 Camisano Vicentino	2811	106 del 28/09/2020	0

21A00779

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLE MARCHE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi art. 29, comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese già assegnatarie del marchio di identificazione dei metalli preziosi, a fianco di ciascuna indicato hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione:

Beccerica Ulderico - sede a Recanati (MC) - 62/MC;

Preziosi d'arte Roman S.r.l. - sede a Montelupone (MC) - 92/MC;

Design argento S.r.l. - sede a Recanati (MC) - 210/MC;

Falaschetti Franco - sede a S. Benedetto del Tronto (AP) - 70/AP;

Gioielleria Olivieri di Renzi Renzo & C. snc - sede a S. Benedetto del Tronto (AP) - 77/AP.

Sono state cancellate d'ufficio dal registro assegnatari tenuto dalla Camera di commercio delle Marche, ai sensi art. 7, comma 4, decreto legislativo n. 251/1999:

Tecnoargenti S.r.l. - sede a Morrovalle (MC) - 166/MC;

Eredi Puglia Romano di Puglia David snc - sede a Tolentino (MC) - 54/MC.

Con determinazione dirigenziale Area regolazione del mercato le stesse sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 tenuto dalla Camera di commercio delle Marche.

21A00741

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Avvio del procedimento finalizzato alla cancellazione dal «Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate», di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146/2018.

Si comunica che, sul sito www.minambiente.it - sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di Gara e Contratti» voce «Bandi e Avvisi» - nonché alla sezione «Argomenti» sottosezione «Clima» voce «D.P.R. n. 146/2018 recante attuazione del Regolamento (UE) n. 517/2014» e sul sito www.fgas.it è pubblicato, ai sensi degli articoli 7 e 8, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avviso di avvio del procedimento finalizzato alla cancellazione dal «Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate», di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146/2018, dei soggetti indicati negli elenchi allegati all'avviso che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni recate dall'art. 21, comma 7, dello stesso decreto, non hanno provveduto a conseguire i pertinenti certificati o attestati di cui agli articoli 7, 8 e 9, entro il termine di otto mesi a partire dal 24 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 146/2018.

21A00781

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina del nuovo organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Corchiano.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 agosto 2017 è stato nominato l'organo straordinario di liquidazione del Comune di Corchiano (VT), nella persona del dott. Antonio Galletta, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente.

Considerato che il suddetto dott. Antonio Galletta ha presentato le dimissioni, con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 2018 è stato nominato nuovo organo straordinario di liquidazione il dott. Francesco Loricchio.

Considerato che il suddetto dott. Francesco Loricchio ha presentato le dimissioni, con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 2020 è stato nominato nuovo organo straordinario di liquidazione il dott. Vito Antonio Fazio.

Atteso che il citato dott. Vito Antonio Fazio ha presentato le dimissioni, per motivi di lavoro, si rende necessaria la sua sostituzione.

Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 gennaio 2021, il dott. Giuseppe Antonio De Cesare è stato nominato, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nuovo organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune, in sostituzione del dott. Vito Antonio Fazio.

21A00746

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Avviso di avvenuta pubblicazione del decreto n. 57 del 14 gennaio 2021, recante le modalità attuative del rimborso del canone dei contratti di locazione corrisposti dagli studenti universitari per la durata dello stato di emergenza da Covid-19 nell'anno 2020.

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 57 del 14 gennaio 2021, sono state emanate, ai sensi dell'art. 29, comma 1-*bis*, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), le modalità attuative del rimborso dei canoni dei contratti di locazione corrisposti dagli studenti universitari per la durata dello stato di emergenza da Covid-19 nell'anno 2020. Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito istituzionale del MUR.

21A00895
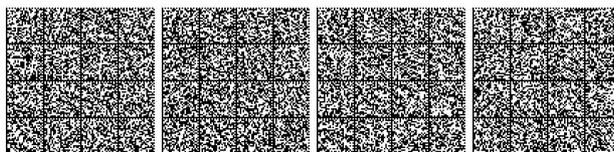
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso concernente la conferma della dott.ssa Silvia Costa nell'incarico di commissario straordinario del Governo per il recupero e la valorizzazione dell'*ex* carcere borbonico dell'Isola di Santo Stefano - Ventotene.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2020, vistato e annotato all'Ufficio del bilancio e per il riscontro amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 8 gennaio 2021 al n. 66, e registrato alla Corte dei conti in data 19 gennaio 2021 al n. 124, la dott.ssa Silvia Costa è stata confermata, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per il periodo di un anno, a decorrere dal 28 gennaio 2021, nell'incarico di Commissario straordinario del Governo con il compito di assicurare il necessario coordinamento, anche operativo, tra le amministrazioni statali istituzionalmente coinvolte e dare un significativo impulso agli interventi di restauro e valorizzazione dell'*ex* carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano - Ventotene.

21A00749

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Rivalutazione, per l'anno 2021, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità.

La variazione nella media 2020 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (assegno al nucleo familiare numeroso e assegno di maternità) è pari allo -0,3 per cento (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 18 gennaio 2021).

L'art. 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 stabilisce che «con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può essere inferiore a zero».

Pertanto, restano fermi per l'anno 2021 la misura e i requisiti economici dell'assegno al nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità di cui al comunicato del Dipartimento per le politiche della famiglia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2020.

21A00724

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-036) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
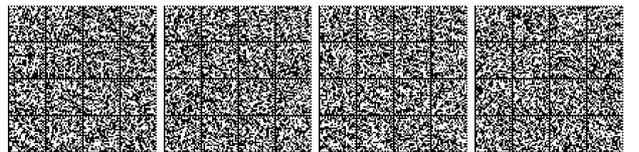
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
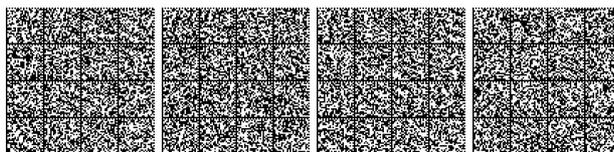
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.